



*Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario
(d.m. 13 settembre 2021 — Presidente Prof. Marco Ruotolo)*

Relazione finale

Dicembre 2021



Ministero della Giustizia

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO
(d.m. 13 settembre 2021 – Presidente Prof. Marco Ruotolo)

RELAZIONE FINALE

17 dicembre 2021

Sommario: 1. *Composizione della Commissione, perimetro di azione e metodo di lavoro.* – 2. *I presupposti culturali del lavoro della Commissione.* – 3. *Le azioni possibili per l'innovazione del sistema penitenziario. Cenni e rinvio.* – 4. *Proposte per il miglioramento della quotidianità penitenziaria.* – 4.1 Focus 1: *gestione dell'ordine e della sicurezza.* – 4.2 Focus 2: *impiego delle tecnologie* – 4.3 Focus 3: *salute.* – 4.4. Focus 4: *lavoro e formazione professionale.* – 4.5. Focus 5: *tutela dei diritti.* – 4.6 Focus 6: *formazione del personale.* – 5. *Proposte di modifica al regolamento penitenziario per il miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale.* – 6. *Proposte di modifica all'ordinamento penitenziario, al codice penale, al codice di procedura penale, al d.lgs. n. 286 del 1998 e alla l. n. 395 del 1990, per il miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale.* – 7. *Proposte di direttive e circolari per il miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale.* – 8. *Proposte di linee guida per la rimodulazione dei programmi di formazione del personale.*

1. *Composizione della Commissione, perimetro di azione e metodo di lavoro*

La Commissione, istituita con d.m. 13 settembre 2021 dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia, è stata così composta: Marco Ruotolo (Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre, con funzioni di Presidente), Pietro Buffa (Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia), Antonella Calcaterra (Avvocatessa del Foro di Milano), Carmelo Cantone (Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, Abruzzo, Molise), Daniela de Robert (Componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Manuela Federico (UEPE, già comandante della polizia penitenziaria presso l'Istituto San Vittore di Milano), Antonietta Fiorillo (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna), Gianluca Guida (Direttore dell'Istituto per minorenni di Nisida), Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza, Spoleto), Raffaello Magi (Consigliere della Corte di Cassazione), Giuseppe Nese (Psichiatra, Direttore UOC "Tutela della salute in carcere", ASL Caserta), Sonia Specchia (Segretario generale di Cassa delle ammende), Catia Taraschi (Responsabile Ufficio detenuti Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), Elisabetta Zito (Direttrice della Casa circondariale "Piazza Lanza" di Catania).

La Commissione ha potuto contare sulla collaborazione di una Segreteria tecnico-scientifica costituita da Antonio Bianco (Magistrato addetto all'Ufficio di Gabinetto), Ernesto Caggiano

(Magistrato addetto all'Ufficio di Gabinetto), Silvia Talini (Ricercatrice presso l'Università Roma Tre, addetta alla Segreteria della Ministra della Giustizia).

Il decreto istitutivo ha previsto la possibilità di partecipazione ai lavori della Commissione del Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nonché del Capo DAP e del Capo DGMC.

Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo, la Commissione ha potuto anche attingere ai risultati di alcuni primi studi del Centro di ricerca "Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center" dell'Università Roma Tre, specialmente con riguardo alle aree tematiche della salute e della tutela dei diritti.

Gli obiettivi dell'azione della Commissione sono indicati dal decreto istitutivo: proporre soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell'esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano normativo sia in forma di direttive per l'esercizio dell'azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione iniziale e *in itinere* che interessano le professionalità dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

I lavori sono stati svolti nel periodo ottobre-dicembre 2021, con sedute settimanali, spesso precedute da audizioni delegate a singoli componenti e dalla ricezione di materiali utili messi a disposizione da istituzioni, associazioni e soggetti privati. Le riflessioni emergenti nel corso dei lavori sono state prontamente messe a disposizione della Ministra e dei vertici dell'Amministrazione attraverso *report* periodici, rivolti a rappresentare, immediatamente, possibili interventi utili al miglioramento delle condizioni della comunità penitenziaria e all'innovazione del sistema.

Per gli argomenti oggetto di discussione nelle singole sedute sono stati nominati, sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente nella sua relazione introduttiva, due o più relatori, incaricati di un'attività istruttoria e propositiva che ha agevolato il proficuo e tempestivo svolgimento dei lavori. Questo metodo ha tra l'altro consentito alla Commissione di rispettare, anzi di anticipare, il breve termine assegnatole, rispondendo ad un'esigenza di tempestività rappresentata dalla Ministra nella riunione di insediamento e giustificata dall'urgenza di intervenire per migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari. Il che non ha impedito di raccogliere, nelle forme sopra indicate, rilevanti apporti della comunità esterna (specie del mondo del volontariato e del terzo settore) essenziali, soprattutto su alcuni temi, per tenere nella massima considerazione i diversi bisogni e le differenti criticità che interessano l'universo dell'esecuzione penale.

La relazione finale, che ora si propone, riflette il preciso impegno assunto dalla Commissione: affrontare i principali problemi che interessano il sistema dell'esecuzione penale per fornire suggerimenti concreti, utili a risolvere, o almeno ad attenuare, le criticità senz'altro presenti.

2. *I presupposti culturali del lavoro della Commissione*

Formulare proposte per migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari è stato l'obiettivo dei lavori della Commissione. Senza dimenticare, naturalmente, che la pena non si identifica necessariamente con il carcere e che anzi sanzioni e misure diverse da quella detentiva hanno maggiori possibilità di produrre effetti per il reinserimento sociale della persona condannata.

La premessa dei lavori della Commissione è stata identificata nella piena consapevolezza che la Costituzione ammette l'esistenza di una pluralità di pene (non a caso l'art. 27, terzo comma, si apre declinando il termine pena al plurale) e non tollera la spersonalizzazione del destinatario della misura (declinando il termine condannato al singolare). Di qui la necessità di considerare la specificità del destinatario della sanzione, nella sua individualità, tenendo conto di tanti fattori quali, ad esempio, l'età (minori, giovani adulti, adulti, anziani), il genere (i bisogni delle donne detenute sono parzialmente diversi da quelli degli uomini), le variegate necessità della comunità LGBTQ+, la cittadinanza (i bisogni dei detenuti stranieri presentano specificità non sempre considerate), il *background* culturale e sociale, le condizioni di salute. Conoscere la realtà dell'esecuzione penale è premessa fondamentale per comprendere quali siano i bisogni prioritari, quali gli ambiti che richiedono interventi più solleciti.

Guardando alla pena detentiva, oggetto dello specifico lavoro della Commissione, si è condivisa la necessità di una rimediazione della dimensione spazio-temporale degli Istituti penitenziari. Se, come richiedono le Regole penitenziarie europee, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in forma di raccomandazione l'11 gennaio 2006 e revisionate il 1° luglio 2020, la vita detentiva deve essere impostata in modo da riflettere, nella misura più ampia possibile, le caratteristiche della vita "libera" (Regole nn. 5 e 6), allora lo spazio della pena detentiva dovrebbe essere definito a partire dal muro di cinta, consentendo di sfruttare l'intero perimetro dell'istituto, potendo indietreggiare fino alla cella (che dovrebbe essere esclusivamente camera di pernottamento) solo per puntuali e serie ragioni di sicurezza. Ciò richiede che gli spazi siano adibiti allo svolgimento di attività (di lavoro, di studio, ludiche, sportive, ricreative, di socialità, teatrali, ecc.) ossia che sia ben impiegato il tempo della pena, nella prospettiva di una offerta di possibilità, non certo di una imposizione che si rivelerebbe probabilmente improduttiva in termini di reinserimento sociale. È su questo complesso di fattori che dovrebbe misurarsi la qualità della vita in carcere e attestarsi la

valutazione circa la “decenza” della condizione detentiva, considerata dal Parlamento europeo condizione rilevante anche nella prospettiva della riduzione del numero dei recidivi [lettera H dei *Considerando* della Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell’UE, 2011/2897(RSP)].

Quando ci riferiamo alla “decenza” delle condizioni di vita non possiamo non comprendere nel discorso la qualità della vita di chi, a diverso titolo, opera nelle istituzioni penitenziarie. Il personale – tutto – ha diritto di lavorare in un ambiente decoroso e le istituzioni hanno il dovere di garantire condizioni che permettano alle professionalità presenti negli Istituti di operare in modo sereno ed efficace, in un contesto che assicuri il rispetto dei diritti non solo di chi è recluso ma anche di coloro che sono chiamati a svolgere un compito delicatissimo: accompagnare il condannato nel percorso di reinserimento, di ricostruzione del legame sociale, sempre assicurando l’ordine e la sicurezza.

Questo tema – la conciliazione tra sicurezza e trattamento, per usare il gergo penitenziario – è stato, non a caso, l’oggetto del primo *focus*, di un’accurata riflessione che interessa anche le professionalità (e dunque le competenze) richieste per il perseguimento dell’obiettivo rieducativo, da coloro che operano esclusivamente all’interno degli istituti a coloro, come ad esempio i funzionari del servizio sociale, che hanno il compito di aiutare la persona ristretta a superare le difficoltà di adattamento, sollecitando peraltro ogni possibile collegamento con l’esterno e in particolare favorendo i rapporti con la famiglia, con il volontariato, con i servizi locali e con il mondo del lavoro.

Siamo, probabilmente, in un unico universo funzionale, che raccoglie diverse professionalità, ma, in tale contesto, a chi è formato per garantire l’ordine e la sicurezza non può chiedersi di essere attore principale, o quasi esclusivo, di un processo rieducativo che richiede competenze di tipo pedagogico, sociologico, psicologico, ecc.

Altro presupposto essenziale per assicurare una “decente” condizione detentiva è il superamento delle condizioni di sovraffollamento che ostano all’effettività dei percorsi rieducativi (alla possibilità stessa della c.d. individualizzazione del trattamento, imposta, oltre che dal richiamato dettato costituzionale, dall’art. 13 o.p.), rendono sempre più complessa la gestione dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti ed espongono al rischio della realizzazione di trattamenti inumani e degradanti, come più volte rilevato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con una giurisprudenza tanto nota da non rendere necessaria la sua puntuale citazione. Si tratta di questione che, quanto a soluzioni praticabili, fuoriesce dai confini del mandato della Commissione, ma investe, per così dire, i presupposti dei suoi lavori. Non si può, allora, che auspicare interventi che siano in grado di arginare una situazione che rischia di pregiudicare gli sforzi qui proposti per un miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale. Si è consapevoli che la risoluzione del problema investe, in una prospettiva che non sia contingente, il tema delle politiche penali e, forse ancor prima, sociali, ma

una risposta immediata potrebbe anche essere ricercata in strumenti che nel passato sono già stati praticati con successo, determinando quella riduzione della popolazione detentiva che proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo richiedeva con la nota sentenza *Torreggiani e altri c. Italia* (sent. 8 gennaio 2013, def. 26 maggio 2013). Il riferimento è alla provvisoria applicazione dell'incremento della detrazione di pena (da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata) ai fini dell'accesso alla liberazione anticipata speciale di cui all'art. 54 o.p., già sperimentata per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2015 in virtù di specifica previsione contenuta nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e ora oggetto di nuova proposta di legge presentata nell'attuale legislatura (A.C. 2650). Un simile strumento, però, per non produrre effetti negativi sui già oberati uffici di sorveglianza, rallentandone il lavoro e compromettendo così le ragioni stesse della sua introduzione, dovrebbe necessariamente basarsi su una attribuzione automatica dell'integrazione, operata dal pubblico ministero competente per l'esecuzione, con riguardo ai semestri di pena ricadenti nel periodo individuato dal legislatore per i quali già sia avvenuta la concessione ad opera della magistratura di sorveglianza, e comunque non dovrebbe prevedere differenze od esclusioni in relazione al titolo di reato, già rivelatesi in passato foriere di aggravii istruttori particolarmente significativi.

Entro queste coordinate – qui estremamente sintetizzate – si è cercato nei lavori della Commissione di rilevare le principali criticità di sistema e, come si specificherà di seguito, i temi sui quali focalizzare l'attenzione. Avendo peraltro consapevolezza dell'importanza di tante proposte già elaborate in passato che interessano, direttamente o indirettamente, la qualità della vita nell'esecuzione penale. Basti pensare, per limitarsi al periodo più recente, ai risultati prodotti dagli Stati generali sull'esecuzione penale e alle traduzioni normative proposte dalle Commissioni istituite al loro esito, ma anche alle molte e significative riflessioni emergenti dal dibattito scientifico, a partire da quella che guarda alla pena, quale che sia la forma di espiazione, in funzione della *restaurazione del legame sociale* che si è spezzato con la commissione del reato.

Come insegna Paul Ricoeur, l'idea di una giustizia restauratrice e ricostruttiva consente di superare quella visione unilaterale che è propria delle tradizionali riflessioni sul senso e sulla funzione della pena. Si guarda, infatti, al legame organico che fa tenere insieme una comunità umana, rendendo conciliabile la pretesa esclusività di ciascuna delle finalità attribuite alla pena: la retribuzione per l'infrazione della legge, la riabilitazione del colpevole, la riparazione della vittima. Restaurare e ricostruire significa, propriamente, re-includere, avviare un processo potenzialmente in grado di ridurre il rischio di ricaduta nel reato. Ed è questo l'obiettivo al quale occorre tendere, anche per soddisfare il bisogno di sicurezza spesso avvertito come priorità dai consociati. Per raggiungerlo, anche quando la pena applicata sia quella detentiva, occorre garantire una qualità della vita non solo

“decente”, ma idonea all’attivazione di un processo di autodeterminazione che possa permettere al singolo di “riappropriarsi della vita”. Occorre, in altre parole, creare condizioni di sistema che consentano finalmente di considerare la risposta di giustizia come tesa a responsabilizzare in vista del futuro, più che a porre rimedio al passato.

3. Le azioni possibili per l’innovazione del sistema penitenziario. Cenni e rinvio

Non ponendosi nella prospettiva della riforma organica dell’ordinamento penitenziario, ma mantenendo ben solide le descritte basi culturali del nostro lavoro, la Commissione ha individuato gli interventi ritenuti indispensabili per il miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale, prestando soprattutto attenzione alle attuali previsioni del regolamento penitenziario (d.P.R. 20 giugno 2020, n. 230), nonché elaborando suggerimenti per direttive e circolari amministrative che possano contribuire al raggiungimento dell’obiettivo. Non sono mancate proposte di intervento sulla normativa primaria, per quanto limitate all’essenziale e rivolte prevalentemente a rimuovere “ostacoli” che incidono su un più ordinato svolgimento di una quotidianità penitenziaria che risponda ai dettami costituzionali e agli standard internazionali.

Condividendo le indicazioni della Ministra circa la necessità di adottare una strategia complessiva che agisca sulle strutture materiali, sul personale e sulla sua formazione, superando quella «disattenzione con cui per anni si è lasciato che peggiorassero le condizioni di chi si trova in carcere e di chi in carcere ogni giorno lavora», la Commissione ritiene fondamentale l’intervento sul regolamento di esecuzione che, pur avendo dato un contributo significativo per l’elevazione degli standard di detenzione, necessita ormai di una rivisitazione che ne adegui i contenuti ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali, nonché alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee. Per altro aspetto, la Commissione ha ritenuto di indicare possibili interventi, anche di tipo amministrativo, per dare attuazione a disposizioni della fonte regolamentare che non hanno ricevuto ancora piena applicazione (si pensi alla prescritta presenza della doccia in ogni camera di pernottamento). La quotidianità penitenziaria può migliorare in modo sensibile proprio con un’idonea azione amministrativa, accompagnata da adattamenti normativi, compiuti anche a livello secondario, che possono incidere su aspetti centrali quali, a titolo di esempio, salute, lavoro, gestione dell’ordine e della sicurezza.

Di tutto ciò si dà puntualmente conto nei quattro paragrafi conclusivi: i primi due contengono gli emendamenti proposti riguardanti, rispettivamente, la normativa secondaria e quella primaria, sempre con testo a fronte che riporta l’attuale disciplina e con corredo di note esplicative delle ragioni della singola modifica suggerita; gli ultimi due riportano, rispettivamente, le proposte di direttive e di circolari ritenute essenziali per il miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale,

nonché i suggerimenti per l'elaborazione di linee guida che interessano i programmi di formazione, iniziale e *in itinere*, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

4. Proposte per il miglioramento della quotidianità penitenziaria

La Commissione ha individuato una serie di interventi necessari per il miglioramento della quotidianità penitenziaria. In questa parte si indicheranno quelli che trascendono i temi specifici oggetto di *focus* che saranno illustrati nei prossimi paragrafi.

Oltre alle previsioni rivolte ad aggiornare formule desuete, la Commissione, sulla base di un'ampia relazione del Dott. Cantone e della Dott.ssa Zito, ha proposto una serie di interventi rivolti alla semplificazione della gestione del sistema dell'esecuzione penale e al miglioramento della quotidianità penitenziaria, tra i quali: la previsione della presenza, per almeno un giorno al mese, di un funzionario comunale per consentire il compimento di atti giuridici da parte di detenuti e internati, nonché, su richiesta del Direttore, di funzionari degli uffici consolari e della Questura (art. 4 o.p.); la disciplina sulla fornitura di vestiario e corredo e sull'alimentazione (artt. 7 e 9 o.p.); il tema dell'autorizzazione per visite e ricoveri ospedalieri (art. 11 o.p.); l'intervento sul regime di sorveglianza particolare, rivolto a sottolineare il disvalore delle aggressioni nei confronti degli operatori, con il riferimento anche ad essi nella attuale formula che contempla l'ipotesi dell'uso di violenza o minaccia da parte dei detenuti per impedire le attività degli altri detenuti e internati (art. 14-*bis*, lett. b, o.p.); le nuove previsioni rivolte a consentire una più rapida approvazione dei regolamenti di istituto (art. 16 o.p.); la specifica previsione che ammette i colloqui a distanza, già impiegati in periodo di emergenza pandemica, la quale richiede anche intervento regolamentare per evitare che gli stessi siano considerati nel numero complessivo dei colloqui ammessi in presenza dalla vigente disciplina (art. 18 o.p.); l'eliminazione dell'automatismo per cui il lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria debba essere retribuito con la necessaria riduzione di un terzo del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art. 22 o.p.); la creazione delle Unità regionali per il lavoro penitenziario, costituite presso il Provveditorato regionale, alle quali è riconosciuto uno spazio di azione strategico nei processi di reinserimento lavorativo (art. 25-*bis* o.p.); la previsione per cui i permessi possano essere concessi non solo nei casi di "particolare gravità", ma anche in quelli di "particolare rilevanza", con eccezione, in quest'ultimo caso, dei detenuti sottoposti a regime di cui all'art. 41-*bis* (art. 30, comma 2 o.p.); il superamento del metodo del sorteggio per la composizione delle rappresentanze delle persone detenute, finalmente prevedendosi, in una prospettiva di responsabilizzazione e di partecipazione, il sistema dell'elezione, con alcune cautele volte a evitare posizioni di supremazia tra i detenuti (art. 31 o.p.); la previsione della possibile

partecipazione nel Consiglio di disciplina di un assistente sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente in aggiunta agli esperti *ex art. 80 o.p.*, che attualmente, per ragioni di organico, non possono sempre assicurare lo svolgimento di questa funzione (art. 40 o.p., che nella formulazione proposta potrebbe consentire, ove necessario, la sostituzione dell'esperto *ex art. 80 o.p.*); l'intervento rivolto ad assicurare una più adeguata e tempestiva organizzazione del processo di preparazione alla dimissione della persona detenuta (art. 43 o.p.).

Nelle proposte indicate nella presente relazione non è compresa l'introduzione dell'istituto degli "incontri intimi" – già elaborata dalla Commissione Giostra con l'introduzione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* nel corpo dell'art. 18 o.p. – rivolto a consentire il possibile esercizio della sessualità, secondo quanto previsto in altri sistemi (es. Francia e Spagna). Si tratta di opzione pienamente compatibile con gli indirizzi emersi nei lavori della Commissione, pur riferiti al miglioramento della quotidianità penitenziaria, che, in ipotesi, potrebbe essere seguita riprendendo quanto già elaborato dalla Commissione Giostra.

Analoghe considerazioni, in termini di condivisione, si esprimono rispetto all'esigenza di superare i profili problematici emersi nell'applicazione della legge 21 aprile 2011, n. 62 (riguardante la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), per evitare che i bambini vivano l'esperienza del carcere. È un'esigenza avvertita come prioritaria dalla Ministra della Giustizia che, in occasione del rinnovo del protocollo d'intesa con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con Bambinisenzasbarre Onlus ("Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti", 16 dicembre 2021), ha dichiarato significativamente: «la nostra meta è "mai più bambini in carcere"»; «tutti i bambini, anche se con genitori detenuti, hanno diritto all'infanzia». Si tratterebbe di incidere sulla disciplina delle misure cautelari (artt. 275 e 285-*bis* c.p.p.) e delle modalità esecutive delle stesse (art. 293 c.p.p.), ipotizzando, come *extrema ratio*, l'applicazione della custodia cautelare negli istituti a custodia attenuata per le detenute madri (ICAM), nonché di incidere sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.) e sulla disciplina delle case famiglia protette (legge n. 62 del 2011). In questa direzione si muove la proposta di legge C. 2998 (Siani ed altri), recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori".

Particolarmente incisive sono le proposte di revisione del regolamento penitenziario, elaborate in modo da poter essere realizzate anche in assenza di intervento sulla normativa primaria. Di esse si darà conto, in prevalenza, nell'illustrazione dei *focus* tematici, con rinvio, per il resto, alla lettura della documentazione riprodotta al termine della presente relazione, accompagnata, come detto, da note illustrative per ciascuna delle proposte formulate.

Si anticipa in questa parte della relazione soltanto l'indicazione di alcuni interventi di carattere generale o che comunque trascendono gli approfondimenti dedicati ai temi oggetto dei successivi paragrafi. Tra questi: il riferimento, nell'articolo di apertura del regolamento, ai principi di autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione, richiamati anche nell'attuale formulazione dell'art. 1 o.p.; la valorizzazione del terzo settore, sia nella forma della co-programmazione e co-progettazione di interventi e servizi che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4) sia nella compilazione del programma di trattamento (art. 29); l'adeguamento delle previsioni concernenti i locali di pernottamento alle determinazioni della Corte Edu per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 CEDU, con particolare riferimento allo spazio individuale minimo di tre metri quadri, che potrebbe realizzarsi anche a prescindere dalla pur auspicata revisione dell'art. 6 o.p. (art. 6); il rinvio al regolamento di istituto per la definizione dell'orario dei pasti, affinché sia funzionale alle diverse attività che impegnano le persone detenute (art. 11); la disciplina dell'assistenza sanitaria in senso conforme ai principi e ai provvedimenti attuativi del riordino della medicina penitenziaria (art. 17); la specificazione dell'esigenza che il parto sia sempre effettuato in luogo esterno di cura (art. 19); la più dettagliata disciplina dell'assegnazione a sezioni separate (art. 32); la previsione di specifiche garanzie per i detenuti e internati stranieri, ad esempio per l'accesso alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e per la protezione internazionale, stabilendosi anche che gli atti che disciplinano la vita all'interno degli istituti debbano essere tradotti nelle lingue maggiormente diffuse tra la popolazione detenuta (art. 35); la disciplina dei colloqui a distanza, lasciandosi alla persona detenuta la scelta se imputare la videochiamata a telefonata o a colloquio, così da determinarsi, di conseguenza, la durata e anche le relative implicazioni (artt. 37 e 39); la prevista possibilità di autorizzazione all'uso personale, anche nella camera di pernottamento, di dispositivi elettronici (art. 40); le specifiche garanzie sui trasferimenti per chi stia partecipando a corsi di istruzione e di formazione professionale (artt. 41-44), nonché l'auspicata previsione di agevolazioni economiche per la frequenza universitaria, mediante accordi tra il DAP e gli Atenei (art. 45); la precisazione per cui il rimborso delle spese di mantenimento è legato all'effettiva presenza in istituto della persona sottoposta a limitazione della libertà personale (art. 56); l'introduzione di meccanismi di mediazione per la riparazione dei conflitti nel procedimento disciplinare (art. 81); le modifiche che mirano ad una più adeguata preparazione del rilascio del condannato o dell'internato, che potrebbero realizzarsi a prescindere dalla pur auspicata revisione dell'art. 43 o.p. (art. 88).

La Commissione ha ricevuto, a ridosso della conclusione dei suoi lavori, un'ampia documentazione dagli Uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità finalizzata alla rivisitazione della disciplina riguardante le misure alternative, principalmente contenuta nel capo VI del titolo I del regolamento. Tali proposte – prontamente inviate, in forma di allegato a *report*

periodico sui lavori svolti, alla Ministra della Giustizia, ai Capi dei Dipartimenti e ai Capi degli Uffici di Gabinetto e Legislativo – richiedono senz’altro un approfondimento che coinvolga la magistratura di sorveglianza e, per la parte di interesse (considerati i possibili riflessi di eventuali scelte compiute a livello di normativa primaria), il Gruppo di lavoro istituito per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche al sistema sanzionatorio, istituito con d.m. 28 ottobre 2021 per l’attuazione della legge di delega 27 settembre 2021, n. 134. La Commissione ha pertanto ritenuto che la rivisitazione di questa parte della disciplina, necessaria per dare seguito alle innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, possa formare oggetto di separata proposta di revisione del regolamento, se del caso in connessione con future riforme della normativa primaria. Analogamente, la Commissione ha rilevato la necessità dell’adozione di un apposito regolamento attuativo dell’ordinamento penitenziario minorile, che dia seguito alla riforma intervenuta nel 2018. Per entrambi i profili – riassumibili nella formula “giustizia minorile e di comunità” che caratterizza la denominazione del DGMC – sarebbe auspicabile l’istituzione di apposito gruppo di lavoro, che possa operare con il tempo necessario al perfezionamento delle modifiche. La Commissione sottolinea, invece, l’urgenza di intervenire nell’immediatezza, all’esito del lavoro di approfondimento compiuto in questi due mesi, sforzandosi di contrarre al massimo i tempi necessari, in aderenza agli scopi istitutivi, per quanto concerne le modifiche proposte in relazione alla Parte I Titolo I Capi I – V, alla Parte II e alla Parte III, del tutto autonome rispetto alle tematiche affrontate nel Capo VI del regolamento, e che intendono produrre, sotto molteplici profili, risultati di miglioramento, non procrastinabili, della vita quotidiana delle persone detenute e internate e dell’intera comunità penitenziaria.

Non sono mancate riflessioni specifiche su alcune attività particolarmente qualificanti nella prospettiva del reinserimento sociale delle persone detenute. Tra queste, specifica sottolineatura è stata riservata alle attività sportive – da promuovere nella misura più ampia possibile in collaborazione con le articolazioni organizzative e funzionali dell’ordinamento sportivo – per le quali, tra l’altro, si è potuta registrare la disponibilità per interventi rivolti al ripristino o alla realizzazione di impianti sportivi da parte di Fondazione Milan e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, in un incontro promosso dal Presidente della Commissione. Di rilievo è stata poi considerata l’esperienza teatrale negli Istituti penitenziari, che merita riconoscimento e promozione non come attività di mero intrattenimento, ma come strumento qualificante nel percorso di responsabilizzazione e di autodeterminazione delle persone ristrette, capace peraltro di incidere sull’abbattimento del tasso di recidiva (secondo quanto risulta da uno studio compiuto nel 2015 dall’allora Istituto Superiore di Studi Penitenziari, la ricaduta nel reato si attesterebbe attorno al 6% - a fronte di un “ordinario” 68% - per coloro che in carcere svolgono attività artistiche e culturali, in particolare teatrali). La

Commissione ritiene che le esperienze teatrali (e culturali in genere) debbano essere incentivate anche attraverso la valorizzazione della vocazione artistica e culturale che connota senz'altro alcune realtà penitenziarie, con un riconoscimento delle stesse naturalmente non preclusivo rispetto alla possibile affermazione di nuove iniziative (in tale ultima direzione può essere richiamata la recente proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”, A.C. 2933).

4.1 Focus 1: *gestione dell'ordine e della sicurezza*

La discussione sul tema “gestione dell'ordine e della sicurezza”, fondata sulla relazione proposta dai dottori Buffa, de Robert e Guida, si è sviluppata su molteplici profili, alcuni dei quali richiedenti un intervento sulla normativa primaria. Le revisioni più significative interessano, però, la normativa regolamentare con riguardo, ad esempio, alle condizioni di vita e all'offerta trattamentale nelle sezioni *ex art. 32*, alle perquisizioni straordinarie (nella linea indicata da due recenti circolari DAP e DGMC), alle ricompense *ex art. 76* (con specifica considerazione delle attività di sostegno e stimolo a favore di altri ristretti con particolari difficoltà o necessità di ordine personale).

Quanto alle azioni amministrative da intraprendere si è riflettuto su diversi profili, tra i quali: esigenza di uno stanziamento straordinario per l'adeguamento delle stanze e dei servizi igienici (essendo presenti ancora bagni a vista e bagni alla turca, che non ottemperano alle prescrizioni regolamentari), con puntuale definizione dei tempi di realizzazione (sarebbe importante una verifica sull'impiego degli stanziamenti al riguardo previsti, fino all'anno 2021, dall'art. 4 del d.lgs. 124/2018); necessità di un atto di indirizzo ministeriale che agevoli, nella misura più ampia possibile, la vendita di prodotti – già consentita nei capitoli prestazionali dal 2013 – da parte di aziende che operano in carcere direttamente ai detenuti, senza il tramite dell'impresa appaltatrice; opportunità di un atto di indirizzo ministeriale per un ridisegno complessivo degli Istituti con una riorganizzazione che ne valorizzi la vocazione specifica; indicazioni per il rilancio della figura del funzionario giuridico pedagogico, con valorizzazione, nella selezione, della provenienza da percorsi di formazione universitaria dell'area pedagogica o delle aree affini, nella prospettiva di una migliore definizione del ruolo quale “Professionista specialista nell'educazione penitenziaria”; esigenza di adozione di una circolare che, superando quella del 9 ottobre 2018, eviti che, di fatto, il trasferimento delle persone detenute si trasformi in provvedimento disciplinare; necessità di uno stanziamento che consenta l'accelerazione dei lavori di installazione e ripristino dei sistemi di videosorveglianza, in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dal DAP (primo semestre 2024); necessità di una direttiva che regoli operativamente l'uso della forza nei casi previsti dall'ordinamento; potenziamento del ruolo del gruppo di osservazione e trattamento quale proponente di misure alternative e promozione

della corresponsabilizzazione degli enti locali in tale ambito; adozione di una direttiva che attivi le Regioni per l'apertura o il ripristino dei reparti ospedalieri in luogo delle cosiddette cellette; promozione dell'organizzazione delle unità operative di reparto al fine di favorire da parte degli operatori di polizia penitenziaria una maggiore stabilità e conoscenza delle persone detenute e una "specializzazione" nella gestione dei bisogni specifici che possono caratterizzare l'utenza allocata.

4.2 Focus 2: *impiego delle tecnologie*

Un idoneo impiego delle tecnologie è aspetto determinante per il miglioramento della qualità della vita negli istituti penitenziari.

È senz'altro necessario un adeguato impiego di risorse, ancorché alcune delle innovazioni proposte possano essere realizzate con costi contenuti (anche perché determinanti la riduzione contestuale di altre spese), e un'attenta valutazione dei fabbisogni, nonché la piena disponibilità alla standardizzazione delle buone pratiche già esistenti. Si ricorda, peraltro, che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) prevede, al comma 155 dell'art. 1, che «al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026».

In particolare, gli investimenti necessari possono essere calibrati al meglio tenendo conto dei costi già sostenuti presso alcuni istituti penitenziari nella realizzazione di impianti tecnologici idonei allo svolgimento di diverse funzioni: da quella, essenziale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza, impedendo anzitutto l'accesso di oggetti la cui disponibilità non è consentita alle persone detenute (attraverso sistemi anti-droni, *metal detector* fissi, *body scanner*) sino a quella rivolta al mantenimento dei rapporti affettivi (potenziamento dell'utilizzo delle comunicazioni a distanza) o al completamento dei percorsi di istruzione (positive appaiano al riguardo le recenti linee guida CNUPP/DAP sui percorsi di studio universitario).

Il Presidente ha anche avuto modo di sottolineare, con condivisione da parte della Commissione, la necessità di realizzare tempestivamente sistemi tecnologici che consentano l'individuazione e l'identificazione degli operatori nel corso delle perquisizioni, secondo una linea direttiva già indicata dal DAP in risposta ad una raccomandazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Al riguardo, oltre alla verifica sulle apparecchiature già in dotazione, sarebbero opportuni approfondimenti sulle disponibilità di bilancio (con eventuali variazioni, ove indispensabile) che consentano di raggiungere il risultato in tempi sensibilmente anticipati rispetto al

primo semestre 2024, termine piuttosto distante indicato dal DAP per esclusive ragioni economico-finanziarie.

La Commissione ha condiviso le seguenti proposte, sviluppate sulla base della relazione del Dott. Cantone e della Dott.ssa Federico, per alcune delle quali è auspicabile una positiva collaborazione tra Ministero della Giustizia e Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale: standardizzazione del sistema "MOVE", in uso presso Rebibbia Nuovo Complesso, che consente di gestire la circolazione dei detenuti dai reparti detentivi verso le varie zone dell'istituto (senza aggravare i carichi di lavoro del personale e garantendo una migliore fruizione dei servizi); implementazione del controllo biometrico per semplificare in sicurezza le operazioni di accesso dei familiari che si recano ai colloqui; implementazione del sistema di videocolloqui sia tra detenuti e familiari sia per la formazione e informazione a distanza; creazione di pagine di supporto per la gestione amministrativa del personale (modello Provveditorato per la Campania); realizzazione di *totem touch* per le richieste dei detenuti (con un terminale multimediale, fruibile in diverse lingue, che consenta di sostituire il cartaceo per una gestione telematica delle richieste: c.d. domandine mod. 393, ordini di sopravvitto mod. 72, istanze indirizzate alla magistratura tramite matricola ecc.); al fine di agevolare il mantenimento delle relazioni affettive, disponibilità di telefoni cellulari, pur se non generalizzata, ed esclusa, specificamente, ove vi siano particolari esigenze cautelari, legate a ragioni processuali o alla pericolosità dei soggetti (andrebbero peraltro definiti tempi e modalità di utilizzo da parte dell'Amministrazione e consentito l'acquisto al sopravvitto, senza costi per l'Amministrazione e con costi minimi per i detenuti, di apparecchi mobili configurati in maniera idonea e funzionale, con le dovute precauzioni operative ossia senza scheda e con la possibilità di chiamare solo i numeri autorizzati per evitare qualsiasi forma di utilizzo indebito); informatizzazione dei registri in uso; introduzione di APP per la prenotazione del colloquio da parte dei familiari; incentivazione del possesso di computer per i detenuti, da acquistare al sopravvitto; introduzione di servizi a pagamento (per esempio lavatrici a gettoni) come già avviene in alcuni istituti per i distributori di bevande e snack; introduzione e implementazione di sistemi (*metal detector* fissi e *body scanner*) che consentano un più efficace esercizio della funzione di controllo per impedire l'ingresso in istituto di oggetti il cui possesso non è consentito alle persone reclusi.

Si segnala, per quanto riguarda la realizzazione di apposita linea per le attività trattamentali, la positiva interlocuzione con la società Open Fiber, che ha proposto una sperimentazione da realizzare in alcuni Istituti di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania (in modo da soddisfare l'avvertita esigenza di disporre di una doppia linea di cablaggio).

Le innovazioni tecnologiche auspicate avrebbero senz'altro ricadute positive sul piano della sicurezza, determinando, peraltro, un non trascurabile alleggerimento del lavoro del personale.

4.3 Focus 3: *salute*

La Commissione ha affrontato alcune problematiche specifiche che interessano il tema della salute nell'esecuzione della pena, condividendo le proposte elaborate dal Tavolo 10 ("Salute e disagio psichico") degli Stati generali sull'esecuzione penale con riguardo alle esigenze dell'implementazione della telemedicina (con adeguamento delle risorse strumentali, mediante *device* di ultima generazione che consentano accertamenti a distanza; di sicuro interesse, al riguardo, è, ad esempio, la sperimentazione compiuta presso i quattro istituti di Rebibbia a Roma) e della completa realizzazione del fascicolo sanitario del detenuto (con una piena digitalizzazione delle cartelle cliniche).

Le questioni affrontate, sulla base di relazione predisposta dai Dottori Magi e Nese, interessano, essenzialmente, i seguenti punti: adeguamento alla disciplina di riforma della sanità penitenziaria dell'organizzazione del DAP; centralità del rispetto del principio di territorialità (da rendere obbligatoria nei casi di persone con patologie croniche, in particolare psichiatriche o da dipendenza, pena l'impossibilità di garantire il diritto alla salute); necessità di investire sulla costante, adeguata, uniforme e sollecita definizione di programmi trattamentali (anche adeguando gli investimenti sulle specifiche risorse professionali); riattivazione dell'attenzione sugli interventi per la riduzione del rischio suicidario in carcere (tutti strettamente condizionati dagli interventi dei punti precedenti) previsti dai piani nazionali vigenti (2017).

La Commissione ha elaborato articolate proposte di modifica, che interessano non solo la legge penitenziaria e il regolamento di esecuzione, ma anche disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, peraltro condividendo, con riguardo al tema delle misure di sicurezza per infermità mentale le elaborazioni emergenti dai lavori della Commissione Pelissero. Sulle proposte, dettagliate negli ultimi paragrafi della relazione, è stata già compiuta una prima interlocuzione con il Gruppo interregionale per la sanità penitenziaria che ne ha condiviso principi e obiettivi, concordando anche sull'urgenza di un adeguamento del regolamento in tema di salute.

4.4 Focus 4: *lavoro e formazione professionale*

La Commissione ha discusso la tematica del lavoro e della formazione professionale sulla base dell'ampia relazione predisposta dalle dottoresse Fiorillo e Specchia, dai cui dati statistici emerge come negli istituti penitenziari (al 31 dicembre 2020) su un totale di 53.364 detenuti solo 17.937 risultino impiegati in attività lavorative (33,61%), di cui 15.746 alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e 2.191 alle dipendenze di datori di lavoro esterni all'Amministrazione. Inoltre, dalla disamina dei dati estratti dal Sistema SICO 2 (sistema informativo

che gestisce i conti correnti dei detenuti, il sopravvitto e le retribuzioni) risulta che in media l'attività lavorativa *pro capite* non supera gli 85 giorni lavorativi annui.

La Commissione propone alcune modifiche di carattere organizzativo, partendo dalla considerazione per cui le lavorazioni penitenziarie devono essere considerate come parte integrante dello sviluppo del territorio in una logica di sistema. Occorre, in particolare, che gli istituti penitenziari diventino parte integrante della programmazione sociale regionale e dei piani di sviluppo del territorio, attraverso la programmazione partecipata, condivisa e integrata tra le articolazioni penitenziarie e la Regione. Di qui la proposta, tra le altre, di istituire una struttura regionale per realizzare la programmazione integrata per l'inclusione sociale, il lavoro e la formazione professionale delle persone in esecuzione penale, in stretto collegamento con la programmazione sociale regionale e con il piano di sviluppo del territorio, in modo da assicurare un adeguato coordinamento organizzativo ed il monitoraggio degli interventi.

Specifici interventi sono proposti sulla normativa primaria (art. 20-*bis* o.p.), in un contesto di valorizzazione del ruolo di Cassa delle Ammende e dei contenuti della legge n. 193 del 2000. Si propone, altresì, di applicare al lavoro penitenziario le norme relative alla procedura per la Certificazione dell'apprendimento non formale e informale, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 in attuazione del D.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nonché di prevedere la partecipazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la coesione sociale attraverso l'attuazione al settore penitenziario del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che sarà gestito dalle Regioni con il coordinamento dell'ANPAL e che coinvolgerà 3 milioni di beneficiari disoccupati di lunga durata e lavoratori a basso reddito (*working poor*).

Da segnalare sono anche interventi sulla normativa primaria e secondaria rivolti a realizzare quella tendenziale equiparazione del lavoro dei detenuti al lavoro delle persone libere, che trova fondamento nella Costituzione e specificazione in diverse pronunce della Corte costituzionale.

4.5. Focus 5: *tutela dei diritti*

La Commissione, sulla base dell'approfondita relazione dell'Avv.ssa Calcaterra e del Dott. Gianfilippi, ha proceduto ad un esame della normativa vigente rivolto a rilevare le esigenze di interventi che siano in grado di rispondere alle carenze di effettività dei rimedi volti alla tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Sono proposti specifici interventi proprio con l'obiettivo di innalzare gli standard di tutela giurisdizionale, a partire da quei profili che si sono rivelati, in questi primi anni di applicazione degli istituti di cui agli art. 35-*bis* e *ter* o.p., non funzionali alla loro piena effettività. Allo stesso modo si propone di uniformare gli standard di tutela rispetto a procedimenti diversi già presenti nella legge

penitenziaria, anche seguendo, in alcuni casi, l'insegnamento espresso della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

La consapevolezza per cui la migliore tutela dei diritti delle persone detenute dipende anche dall'adeguata configurazione di termini e modalità di esercizio dei medesimi ha indotto a proporre interventi che prevedano richieste tracciabili e risposte che dovranno avere termini certi (le quali poi potranno essere oggetto di reclamo giurisdizionale). Per molti di tali interventi sono state elaborate proposte che interessano la normativa regolamentare o suggerite indicazioni per l'adozione di circolari ministeriali.

Specificata attenzione è stata dedicata al potenziamento dello strumento del permesso premio (art. 30-ter o.p.), quale essenziale strumento di trattamento e volano per la concessione di più ampie misure.

Le puntuali revisioni proposte, a livello di normativa sia primaria che secondaria, individuano chiaramente nella magistratura di sorveglianza una giurisdizione di prossimità, che deve svolgere le sue funzioni anche attraverso un'assidua presenza negli istituti penitenziari per le finalità indicate dalla legge e dal regolamento.

Non può che ribadirsi, anche a prescindere dalle proposte di revisione qui formulate, la necessità di interventi urgenti per fronteggiare l'endemica carenza di personale, specie amministrativo, degli uffici di sorveglianza.

4.6 Focus 6: *formazione del personale*

Il tema della formazione del personale è stato affrontato sulla base della dettagliata relazione presentata dalle Dott.sse Taraschi, Talini, Zito e dal Dott. Guida, messa a disposizione in forma di *report* alla Ministra della Giustizia, ai Capi dei Dipartimenti e ai Capi degli Uffici di Gabinetto e Legislativo. Alle indicazioni ivi contenute per il miglioramento dei processi formativi centrali e decentrati, si accompagna, peraltro, una specifica proposta di azione amministrativa (n. 35), inserita nel paragrafo 7.

La Commissione ha elaborato, in particolare, le seguenti linee per la formazione, di seguito indicate per aree tematiche e dettagliate nel paragrafo 8: "gestione degli agiti violenti"; "gestione degli eventi critici e resilienza"; "salute mentale"; "giustizia restaurativa"; "cultura mediativa"; "specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni"; "sostegno dei processi riorganizzativi dell'esecuzione penale esterna"; "tutela delle identità".

La Commissione ha sottolineato la centralità della formazione iniziale e *in itinere*, in considerazione della complessità dei ruoli che sono chiamate a svolgere le diverse professionalità operanti nell'amministrazione penitenziaria e nell'amministrazione della giustizia minorile e di

comunità. Proprio in ragione di ciò raccomanda che anche i processi di selezione siano revisionati e adeguati, contenendo il più possibile, o addirittura superando, la logica del ricorso a “riserve di posti” per chi provenga da percorsi professionali che non sembrano dimostrare in sé una specifica attitudine allo svolgimento dei ruoli propri di questa importante branca dell’amministrazione pubblica.

L’innovazione del sistema dell’esecuzione penale può essere senz’altro indirizzata da mutamenti normativi e amministrativi come quelli qui proposti, ma potrà consolidarsi e realizzarsi appieno solo con il contributo di coloro che sono o possono essere gli attori del cambiamento, ossia gli operatori dell’esecuzione penale, proprio in quanto adeguatamente formati e, a monte, rigorosamente selezionati.

5. Proposte di modifica al regolamento penitenziario per il miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale

La Commissione ha concentrato il suo lavoro sul regolamento penitenziario e sulle modifiche dello stesso che, a legislazione invariata, potrebbero determinare un significativo miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale.

Di seguito sono indicate le disposizioni normative sulle quali si propone di intervenire, con specificazione, nella colonna delle “note”, delle ragioni delle modifiche suggerite.

**“REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MISURE PROVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ”
d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230**

PARTE I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Titolo I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Capo I

Principi direttivi

Art. 1.

(“Interventi di trattamento”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.	1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.	- Il nuovo comma 4 si ispira a quanto previsto dall’attuale art. 1 O.P. a seguito della revisione operata nel 2018.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un	2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un	

<p>processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.</p> <p>3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.</p>	<p>processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.</p> <p>3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.</p> <p>4. Il trattamento penitenziario deve assicurare il rispetto della dignità della persona e conformarsi a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.</p>	
--	---	--

Art. 2.

("Sicurezza e rispetto delle regole")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.</p> <p>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.</p>	<p>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze, e delle forze di polizia eventualmente messe a sua disposizione dal Prefetto, a norma dell'articolo 93 del regolamento.</p> <p>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.</p> <p>3. È vietata ogni violenza fisica e morale in danno della persona privata della libertà</p>	<p>- Si propone l'inserimento, nel comma 1, di una prescrizione che coordini le disposizioni adottate in materia di collaborazioni interforze per il ripristino di condizioni d'ordine all'interno degli istituti, affinché siano definiti ruoli e responsabilità in maniera chiara, assicurando al Direttore sempre funzioni di coordinamento negli interventi da effettuarsi all'interno delle strutture detentive.</p> <p>Tale modifica si conforma a quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee del Comitato dei Ministri agli Stati membri che, all'articolo 71, stabilisce: «Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di</p>

	<p>personale. L'uso della forza fisica non è consentito, se non nei soli limiti indicati nell'art. 41 della legge, e costituisce comunque l'ultima risorsa, da adoperarsi nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.</p>	<p>autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale». Si adegua altresì la normativa alla Raccomandazione (2001) 10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 – Codice europeo di etica per la polizia, la quale stabilisce: «Il ruolo della polizia e del sistema della pubblica accusa, della magistratura e del sistema penitenziario devono essere nettamente distinti; la polizia non deve avere alcuna funzione di controllo sugli altri organismi» (Appendice III 6).</p> <p>Al fine di comprendere come la novella si inserisca nella complessiva trama normativa del Regolamento, si riporta, di seguito, il testo dell'art. 93 R.E. (“Intervento delle Forze di polizia”): «1. Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n.</p>
--	---	--

		<p>121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».</p> <p>- Nel comma 2 si è operato un mero emendamento soppressivo dovuto a un riferimento normativo non più attuale.</p> <p>- Il nuovo comma 3 riprende l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 4, O.P., conformandosi a previsioni del diritto internazionale ed europeo, nonché al precetto costituzionale di cui al quarto comma dell'art. 13. Si esplicita inoltre la necessaria residualità del ricorso all'uso della forza, circoscrivendolo anche alla proporzionalità (secondo un richiamo contenuto nell'art. 64 reg. penit. europee) nel minimo indispensabile.</p>
--	--	--

Art. 3.

(“Direzione degli istituti penitenziari e ~~dei centri di servizio sociale~~ degli uffici di esecuzione penale esterna”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.</p> <p>2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla</p>	<p>1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale degli uffici di esecuzione penale esterna è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità individuato secondo la vigente normativa.</p>	<p>- Le modifiche tengono conto dell'attuale articolazione dei dipartimenti.</p>

<p>organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.</p> <p>3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p>	<p>2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio dell'ufficio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.</p> <p>3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni, rispettivamente, al provveditore regionale, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.</p>	
--	--	--

Art. 4.

("Integrazione e coordinamento degli interventi")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.</p> <p>2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in</p>	<p>1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale dagli uffici dell'esecuzione penale esterna partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane</p>	<p>- Le modifiche tengono principalmente conto dell'attuale articolazione dei dipartimenti.</p> <p>- L'inserimento del comma 4 tiene conto della necessità di coinvolgere, a livello territoriale, gli enti del Terzo settore con riguardo ai servizi e le attività che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità</p>

<p>ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio.</p> <p>3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.</p>	<p>e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.</p> <p>2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali gli uffici dell'esecuzione penale esterna dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale degli uffici dell'esecuzione penale esterna indicano apposite e periodiche conferenze di servizio.</p> <p>3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditori regionali e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale, favorendo il raccordo con i servizi sociali territoriali.</p> <p>4. Per gli interventi e i servizi che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le amministrazioni penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità assicurano, per l'esercizio delle loro funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-</p>	<p>sociale. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo settore.</p>
---	---	--

	<p>progettazione e accreditamento. La cooperazione riguarda sia l'individuazione, da parte della amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tale fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, sia la definizione ed eventualmente la realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p>	
--	--	--

Capo II Condizioni generali

Art. 6.

(“Condizioni igieniche e illuminazione dei locali”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.</p> <p>2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.</p> <p>3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando l'utilizzazione di questi</p>	<p>1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.</p> <p>2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.</p> <p>3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i</p>	<p>- L'introduzione del comma 8, ha la finalità di adeguare la normativa alle previsioni della Corte Edu riguardanti le ipotesi di violazione dell'art. 3 CEDU e alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di locali di pernottamento (v., su tutte, sentenza 6551/2021). Analoga proposta è stata formulata per la modifica dell'art. 6 O.P. Tuttavia, in assenza di preclusioni da parte dell'attuale normativa primaria, tale risultato potrebbe essere perseguito anche attraverso la suggerita integrazione del regolamento.</p>

<p>pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.</p> <p>4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.</p> <p>5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.</p> <p>6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.</p> <p>7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.</p>	<p>detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando l'utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.</p> <p>4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.</p> <p>5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.</p> <p>6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.</p> <p>7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.</p> <p>8. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici.</p>	
--	---	--

Art. 11.
(“Vitto giornaliero”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.</p> <p>2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.</p>	<p>1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.</p> <p>2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed</p>	<p>- Si tiene conto delle difficoltà organizzative determinate dalle prescrizioni di cui all'attuale testo del comma 2, valorizzando il regolamento di istituto come atto più idoneo a disciplinare gli orari dei pasti, tenendo conto, ad</p>

<p>3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.</p> <p>4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.</p>	<p>il terzo dopo circa sei ore dal secondo. Gli orari dei pasti sono stabiliti nel regolamento di istituto in modo funzionale alle diverse attività che impegnano le persone detenute, acquisito anche il parere del responsabile del servizio sanitario.</p> <p>3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.</p> <p>4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.</p>	<p>esempio, dello svolgimento delle attività scolastiche e di formazione, nonché delle prescrizioni proprie delle fedi religiose.</p>
--	--	---

Art. 17.

("Assistenza sanitaria")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.</p> <p>2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto</p>	<p>1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della disciplina di riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 11 della legge.</p> <p>2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario sono esercitate, secondo le</p>	<p>- Si intende realizzare un sotto-sistema unitario che vede accanto alla indicazione dei principi di fondo e delle competenze (art. 11 O.P.) una normativa di dettaglio che realizzi una efficace attuazione e tutela dei principi medesimi, coordinando le disposizioni vigenti anche in rapporto al principio di territorialità dell'esecuzione penale.</p> <p>In particolare, in virtù della testuale proposta di organizzazione degli articoli 111 e</p>

<p>dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.</p> <p>4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.</p> <p>5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>6. Comma abrogato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.</p> <p>7. Comma abrogato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.</p> <p>8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.</p> <p>9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.</p>	<p>indicate dalla vigente normativa, dal Ministero della salute, in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari, dalle Regioni e dalle province Autonome, in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, e dalle Aziende sanitarie locali, per la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari dall'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio gli stessi si trovano, mediante l'erogazione delle prestazioni dovute sulla base dei bisogni rilevati con specifica attenzione alle condizioni di cronicità e secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, e di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria. Ai servizi sanitari del territorio di residenza o domicilio del detenuto o internato, competono tutti gli interventi sanitari extra-penitenziari da assicurare alla dimissione dall'istituto penitenziario, anche nei casi di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di una misura diversa o alternativa alla detenzione in carcere.</p> <p>4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e</p>	<p>R.E., con l'introduzione dei commi 10 e 11 si intendono normare le attività di accertamento delle infermità fisiche e psichiche e del trattamento terapeutico e riabilitativo. Entrambe le attività sono ridefinite, quanto alle infermità psichiche, in conformità con i principi che regolano la tutela della salute mentale in Italia dalla legge n. 180 del 1978 (trattamento ospedaliero, limitazione del ricorso a strutture specialistiche, stretto rapporto con la comunità di appartenenza ai fini dell'efficienza degli interventi di reinserimento sociale). Inoltre – nella fase di accertamento sia quella di trattamento – si ripara la gestione delle infermità, superando una concezione anacronistica, impropria e potenzialmente demotivante.</p> <p>Quanto alle eventuali variazioni dell'allocazione del soggetto ristretto (in virtù degli esiti dell'accertamento), le stesse sono limitate ai casi in cui la patologia accertata risulti essere di media/alta gravità e tengono conto:</p> <p>a) della mera eventualità del trasferimento, posto che l'istituto di assegnazione provvisoria già dovrebbe essere ricompreso nel territorio regionale secondo quanto previsto dall'art. 30 R.E.;</p> <p>b) dell'esistenza di divieti di legge o di gravi, concreti e attuali motivi di sicurezza che impediscano il trasferimento nella regione di residenza ante-detenzione;</p>
--	--	---

	<p>dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. L'Azienda Sanitaria di cui al comma 3 garantisce, ove necessario, gli interventi dovuti anche attraverso le sezioni sanitarie specializzate intrapenitenziarie per accertamenti o trattamenti temporanei, anche specialistici, di maggiore intensità assistenziale. Le prestazioni sanitarie erogabili nei servizi sanitari interni agli istituti penitenziari sono esclusivamente di tipo territoriale. Le persone detenute o internate che necessitano di assistenza di tipo ospedaliero devono essere ricoverate presso idonee strutture nosocomiali. A tale proposito ogni Regione e Provincia autonoma garantisce stanze di degenza o reparti ospedalieri con un numero di posti letto adeguato e riservato alla popolazione detenuta o internata presente negli istituti penitenziari del proprio ambito territoriale. Il ricovero in altre strutture ospedaliere è possibile solo nei casi di indisponibilità di posti di degenza nelle predette stanze o reparti, come certificato dal Direttore generale della competente Azienda sanitaria locale od ospedaliera, ovvero nei casi di necessità di prestazioni di particolare specializzazione o</p>	<p>c) della disciplina di cui all'art. 45 della legge, che prevede la opzione del soggetto ristretto tra mantenimento della residenza originaria e inserimento nella anagrafe del luogo di detenzione. Si prevede che nei casi di impossibilità dell'iscrizione anagrafica (stranieri privi di permesso di soggiorno) la competenza del servizio sanitario sia sempre quella del luogo di assegnazione ove è stato realizzato l'accertamento.</p> <p>La diversa allocazione a fini sanitari è dunque meramente eventuale e si basa, ove ne ricorrano i presupposti, sulla tutela del principio di umanità dell'esecuzione, agevolando il sostegno familiare al soggetto portatore di serie patologie.</p> <p>La previsione di cui al nuovo comma 12 contempla la possibilità di accesso a un servizio informativo da parte delle persone che vogliano intraprendere un percorso di transizione sessuale (non più soltanto, dunque, per coloro che lo abbiano già intrapreso, tenuto conto della decisione dell'AIFA 2020 di garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso alle terapie ormonali volte allo scopo). In tal modo, si permetterebbe anche di far emergere percorsi terapeutici "fai da te", che possono essere particolarmente rischiosi per la salute, riconducendoli a corretti protocolli terapeutici.</p>
--	---	---

	<p>complessità, dal Servizio sanitario dell'istituto.</p> <p>5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>6. Comma abrogato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.</p> <p>7. Comma abrogato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.</p> <p>8. Quando deve provvedersi, con urgenza, al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore, previa certificazione del Servizio sanitario dell'istituto, provvede direttamente al trasferimento, dandone comunicazione alla predetta autorità, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditorato regionale.</p> <p>9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di protezione della salute, di informazione e di educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica. Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le</p>	<p>Tutte le modifiche proposte potrebbero essere introdotte anche in assenza della pur suggerita revisione dell'art. 11 O.P.</p>
--	--	--

proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione delle predette finalità.

10. Sulla base delle rilevazioni dei bisogni sanitari costantemente assicurate ovvero su richiesta dell'autorità giudiziaria, il Servizio sanitario competente per l'istituto penitenziario provvede all'accertamento delle condizioni di infermità fisica e psichica delle persone detenute ivi presenti. L'accertamento è realizzato, ove possibile, in rapporto alla sua complessità ed alla disponibilità di adeguate risorse, nello stesso istituto penitenziario. In particolare, il Servizio sanitario assicura lo svolgimento di tutte le attività diagnostiche necessarie, se del caso facendo ricorso alla complessiva offerta di servizi della rete regionale di sanità penitenziaria, e alle sezioni sanitarie specializzate intra-penitenziarie. Laddove lo ritenga necessario, può ricorrere ad altre strutture sanitarie esterne. L'accertamento è completato, di regola, entro trenta giorni dalla rilevazione del bisogno ovvero dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'accertamento è comprensivo di inquadramento diagnostico formulato in conformità ai vigenti sistemi di classificazione delle malattie e della specificazione della necessità di interventi terapeutici e riabilitativi individualizzati. Il Servizio

	<p>servizio sanitario dell'istituto provvede a richiedere le informazioni necessarie al servizio sanitario territorialmente competente per il luogo di residenza della persona detenuta o internata e le integra nella relazione finale di accertamento. La predetta relazione è sempre inviata, senza ritardo, all'autorità giudiziaria, anche ai fini delle valutazioni di competenza circa la compatibilità tra condizione patologica e trattamento cautelare o prosecuzione della esecuzione della pena. Il Servizio sanitario che procede provvede altresì ad informare la Direzione dell'istituto penitenziario sia dell'avvio che dell'avvenuto completamento dell'accertamento.</p> <p>11. Nei casi di accertata infermità fisica o psichica, classificata in termini di media o alta gravità dal Servizio sanitario penitenziario, ove l'istituto di provvisoria assegnazione non sia ubicato nell'ambito della Regione di residenza come previsto dall'art. 30 del presente Regolamento, il detenuto o l'internato è assegnato ad un istituto posto all'interno del territorio della Regione o della Provincia Autonoma del comune di residenza, determinato secondo i criteri indicati nell'articolo 45 comma 4 della legge. Ove sussistano divieti di legge o gravi, attuali e concreti motivi di sicurezza che lo impediscano, ovvero sia altrimenti impossibile procedere all'iscrizione di</p>	
--	---	--

	<p>residenza anagrafica, le prestazioni necessarie sono erogate dalla Regione o Provincia Autonoma di ubicazione dell'istituto penitenziario di assegnazione. Il Servizio sanitario dell'istituto di assegnazione, sempre coinvolgendo i Servizi sanitari territoriali competenti e, nei casi di infermità psichica il Dipartimento di salute mentale territoriale, definisce ed attua il programma di interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Il programma è svolto di regola facendo ricorso alla complessiva offerta di servizi della rete regionale di sanità penitenziaria, comprese le sezioni sanitarie specializzate intra-penitenziarie</p> <p>Il trattamento terapeutico e riabilitativo è costantemente monitorato, con periodici controlli adeguati ai bisogni di salute, con prioritaria attenzione alla rilevazione di condizioni di possibile incompatibilità con la detenzione in carcere la cui eventuale insorgenza è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria.</p> <p>12. È assicurato un servizio informativo, comprensivo di adeguato supporto psicologico, per le persone detenute e internate che intendano intraprendere un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164.</p>	
--	--	--

Art. 18.

(“Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.</p> <p>2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.</p> <p>3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.</p>	ABROGATO	<p>- L'abrogazione si rende necessaria essendo stato attuato il decreto legislativo del 22 giugno 1999 n. 230.</p>

Art. 19.

(“Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.</p> <p>2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.</p> <p>4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.</p> <p>5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido.</p>	<p>1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. Il parto deve essere effettuato in luogo esterno di cura salvo che il responsabile del servizio sanitario individui ragioni di urgenza che lo impediscano.</p> <p>2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.</p>	<p>- La modifica proposta al comma 1 esprime l'esigenza che il parto sia sempre effettuato in luogo esterno di cura salvo eccezionali esigenze sanitarie.</p> <p>- L'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 si rende necessaria essendo stato attuato il decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230.</p> <p>- Nel comma 5 l'eliminazione è dovuta alla necessità di garantire in tutti gli istituti o sezioni che ospitano gestanti e madri con bambini l'esistenza di appositi reparti ostetrici e asili nido.</p>

<p>Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi</p> <p>6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.</p> <p>7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.</p>	<p>4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.</p> <p>5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.</p> <p>6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.</p> <p>7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura comunque il mantenimento di</p>	<p>- La modifica di cui al comma 7 mira a uniformare il testo alla denominazione aggiornata del centro di servizio sociale in ufficio di esecuzione penale esterna.</p>
--	--	---

	costanti rapporti tra la madre e il bambino.	
--	--	--

Art. 20.

(“Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.</p> <p>2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.</p> <p>3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.</p> <p>4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.</p> <p>5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- L'abrogazione si rende necessaria essendo stato attuato il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.</p>

<p>servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.</p> <p>6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.</p> <p>7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.</p> <p>8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.</p> <p>9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.</p> <p>10. Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.</p>		
--	--	--

Art. 21.
(“Servizio di biblioteca”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La direzione dell’istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell’istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l’istituto stesso.</p> <p>2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.</p> <p>3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall’articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.</p> <p>4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell’articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.</p> <p>5. Nell’ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell’attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno</p>	<p>1. La direzione dell’istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell’istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l’istituto stesso. Al fine di assicurare una più efficiente fruizione del servizio la direzione dell’istituto o il provveditore regionale stipulano apposite convenzioni con le biblioteche presenti sui territori.</p> <p>2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.</p> <p>3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall’articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore funzionario giuridico pedagogico, che si avvale dei rappresentanti dei</p>	<p>- Nel comma 1 si sollecita la stipula di convenzioni con i servizi bibliotecari territoriali.</p> <p>- La modifica di cui al comma 3 intende valorizzare il ruolo dei rappresentati dei detenuti, responsabilizzati e coinvolti soprattutto nelle scelte relative alla biblioteca, più che nell’espletamento di compiti materiali, i quali potrebbero essere svolti da un lavoratore intramurario per questo scopo retribuito.</p> <p>- Al comma 4, anche per rendere compatibile l’attuale formulazione con l’auspicata revisione dell’art. 31 O.P., si suggerisce di sostituire già il termine “sorteggiati” con il più neutro “designati”.</p>

<p>stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.</p>	<p>detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, nella progettazione e realizzazione della promozione del servizio e nello svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura. Il responsabile del servizio si avvale, inoltre, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari e per la distribuzione dei libri e dei periodici, di detenuti e internati lavoratori.</p> <p>4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati designati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.</p> <p>5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.</p>	
--	---	--

Capo III
Ingresso in istituto e modalità del trattamento

Art. 27.
(“Osservazione della personalità”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che</p>	<p>1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e</p>	<p>- La modifica di cui al comma 2 per un verso armonizza i termini della disposizione con quelli indicati all'art. 13 della legge (entro sei mesi</p>

<p>sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.</p> <p>2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.</p> <p>3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.</p> <p>4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.</p>	<p>sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.</p> <p>2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi sei mesi o entro tre mesi ove la pena residua da espiare non superi i due anni.</p> <p>3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.</p> <p>4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i</p>	<p>dall'inizio dell'esecuzione), per l'altro prevede un termine di tre mesi in caso di pena inferiore ad anni due. Quest'ultima modifica è stata proposta dalla Commissione anche per un'eventuale integrazione dell'art. 13 O.P. Si ritiene, comunque, che in assenza di orticoli nell'attuale normativa primaria, la specificazione possa essere introdotta nel Regolamento.</p> <p>- La modifica di cui al comma 4 vuole assicurare il tempestivo passaggio di informazioni dagli operatori del carcere di provenienza a quelli dell'istituto dove la persona è trasferita, in modo che non si disperda il lavoro di osservazione sino a quel momento effettuato, a discapito del detenuto. Si segnala che già da tempo il DAP ha disposto che i programmi e le relazioni comportamentali debbano essere inseriti sulla piattaforma AFIS, consultabile anche dalla Magistratura di sorveglianza. È opportuno che tale disposizione sia inserita nel regolamento proprio per segnalare la necessità della sua piena osservanza.</p>
---	---	---

	<p>caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.</p> <p>I programmi, le relazioni di sintesi e comportamentali sono comunicati alle direzioni dell'istituto ove il detenuto è trasferito.</p>	
--	---	--

Art. 29.

(“Programma individualizzato di trattamento”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.</p> <p>2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.</p> <p>3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.</p> <p>4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.</p>	<p>1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo quarto comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto secondo e terzo comma dell'articolo 1 della stessa.</p> <p>2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal personale di servizio sociale del competente Ufficio di esecuzione penale esterna, dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione. Il gruppo si avvale anche del contributo delle persone che hanno mostrato concreto interesse per l'opera di risocializzazione del detenuto ai sensi degli articoli 17 e 78 della legge.</p> <p>3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.</p> <p>4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore a un funzionario giuridico pedagogico.</p>	<p>- La modifica di cui al comma 1 è volta ad adeguare i commi della legge richiamati, dopo le modifiche che sono state apportate dal d.lgs. n. 123 del 2018.</p> <p>- La modifica di cui al comma 2 mira a dare maggior spazio nel lavoro di osservazione anche ad altre persone che, concretamente, seguono il detenuto nei percorsi inframurari, portatrici di significativi elementi di conoscenza. In particolare, appare opportuna la partecipazione dei funzionari di servizio sociale (per garantire la completezza dell'intervento sia intra sia extra murale e il collegamento con i servizi territoriali), nonché del volontariato che, in forza degli articoli 17 e 78 della legge, partecipa all'opera rieducativa e coopera alle attività ricreative e culturali possa dare informazioni sulle modalità partecipative e sul “funzionamento” della persona nell'ambito osservato.</p> <p>- La modifica di cui al comma 4 adegua la</p>

	<p>5. Il programma di trattamento è comunicato nella sua interezza al detenuto, salvo che non vi siano particolari esigenze di sicurezza che lo impediscano.</p> <p>6. Il difensore nominato a questo scopo può estrarre dal fascicolo dell'ufficio di sorveglianza copia del programma di trattamento approvato dal magistrato di sorveglianza.</p>	<p>terminologia alle attuali professionalità penitenziarie.</p> <p>- La modifica di cui al nuovo comma 5 è volta a garantire una condivisione degli esiti dell'osservazione condotta all'interno del carcere con il detenuto. In un'ottica di trasparenza, di responsabilizzazione e di riconoscimento degli obiettivi raggiunti e di individuazione dei passaggi ancora necessari.</p> <p>- Nel nuovo comma 6 l'esplicitazione dell'accesso agli atti del difensore tiene conto della sua rilevanza in un percorso di condivisione del trattamento e degli esiti.</p>
--	--	--

Art. 30.

("Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.</p> <p>2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.</p> <p>3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.</p>	<p>1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire in via provvisoria ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.</p> <p>2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.</p>	<p>- La modifica proposta al comma 1 è volta a esplicitare come il principio di territorialità della pena imponga sempre di rivalutare l'allocatione delle persone detenute, anche dopo l'iniziale assegnazione, per garantirne la miglior attuazione possibile. Per questa ragione l'indisponibilità temporanea del posto può condurre, ma solo provvisoriamente, ad una allocatione in luogo più lontano, seppur posto nella massima prossimità disponibile.</p>

<p>4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.</p> <p>5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p>	<p>3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato e in riferimento alle eventuali necessità sanitarie rilevate con le modalità descritte all'articolo 17, viene disposta l'assegnazione definitiva.</p> <p>4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.</p> <p>5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>6. Il provvedimento di assegnazione definitiva è soggetto al reclamo previsto dagli articoli 35 bis e 69 comma 6 lett. b) della legge.</p>	<p>- La proposta di modifica di cui al comma 3 è tesa a valorizzare il principio di territorialità anche in rapporto alla avvenuta rilevazione di bisogni terapeutici e assistenziali, con rinvio al testo dell'art. 17 del regolamento.</p> <p>- Nel nuovo ultimo comma è esplicitato che il provvedimento di assegnazione definitiva possa formare oggetto di reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis O.P.</p>
--	--	--

Art. 32.

(“Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.</p> <p>2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.</p> <p>3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.</p>	<p>1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele, sulla base di un provvedimento motivato del Dipartimento o del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria o del Direttore.</p> <p>2. Ove le ragioni di separazione descritte nel comma 1 siano ritenute sussistenti anche in relazione ai reati commessi, la permanenza dei motivi cautelari viene verificata almeno semestralmente. Ove la collocazione separata di cui al comma 1 sia giustificata esclusivamente con riguardo a reiterati comportamenti aggressivi o gravemente lesivi dell'ordine e della sicurezza, la permanenza dei motivi cautelari viene frequentemente verificata e comunque almeno ogni due mesi. In quest'ultima ipotesi il detenuto o l'internato è collocato in una sezione in cui sono garantiti interventi trattamentali intensificati, in relazione alle specifiche motivazioni che hanno determinato la separazione.</p> <p>3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da</p>	<p>- Nel comma 1 la sussistenza di una necessità di differenziazione, in alcuni casi volta alla tutela dei detenuti non pericolosi, con separazione di quelli che potrebbero sopraffare, ed in altri casi, al contrario, con separazione di coloro che potrebbero subire prevaricazioni, è riconosciuta nella disposizione dell'art. 32, che è considerato fondamento della separazione nei c.d. circuiti Alta Sicurezza come delle sezioni cautelari ove sono raccolte persone che per i loro comportamenti intramurari rischiano di compromettere una convivenza pacifica nelle sezioni ordinarie, come ancora delle sezioni comunemente note come “protette”.</p> <p>La disposizione già prevede un obbligo di frequente rivalutazione della collocazione. L'intervento di cui al comma 1 mira a chiarire che, per le rilevanti conseguenze che derivano dalla separazione, è necessario che sia almeno un provvedimento del Direttore dell'istituto penitenziario a disporla, corredato di una motivazione. Ancora con riferimento al comma 1, parte della Commissione ha sottolineato come sia importante ribadire che la separazione descritta nell'art. 32 non dovrebbe</p>

	<p>parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata almeno ogni tre mesi nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali.</p> <p>4. In nessun caso l'assegnazione alle sezioni separate di cui ai commi precedenti, può essere disposta per l'esecuzione di sanzioni disciplinari o comportare un regime di isolamento.</p> <p>5. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 35-bis e 69, comma 6, lett. b) della legge.</p>	<p>mai essere perseguita adibendo un intero istituto al trattamento di detenuti che abbisognano di speciali cautele, dovendo piuttosto utilizzarsi, sempre ove indispensabile, soltanto alcune sezioni di istituto.</p> <p>- Nel comma 2 l'intervento chiarisce che le ragioni cautelari descritte nel comma 1 (pericolo di aggressioni o sopraffazioni) possono essere dedotte anche, ma mai soltanto, dalla commissione di particolari reati (è il caso dei reati di criminalità organizzata, che conducono, ove si manifesti il pericolo di manifestazioni di speciale carisma criminale, all'inserimento nelle sezioni AS) oppure dai gravi e reiterati comportamenti aggressivi o gravemente lesivi dell'ordine e della sicurezza. In nessun caso, però, può derivarne una separazione che si protragga a tempo indeterminato senza una rivalutazione, perché in tutti i casi deve verificarsi che sussistano le ragioni cautelari descritte nel comma 1.</p> <p>Ove il pericolo di prevaricare si connetta anche al titolo di reato, che di per sé non è però valida ragione di separazione in difetto della sussistenza di un carisma criminale tale da porre a rischio il resto della popolazione detenuta, si giustifica una rivalutazione semestrale.</p>
--	---	---

		<p>Quando invece alla base della separazione vi siano solo comportamenti assunti nel contesto intramurario, si rende necessaria una più frequente rivalutazione, che comunque deve essere almeno bimestrale.</p> <p>In queste ultime sezioni, per le caratteristiche personologiche evidenziate, è fondamentale una speciale attenzione all'offerta trattamentale, che deve consistere in una presa in carico multidisciplinare.</p> <p>- Anche per i detenuti posti nelle sezioni "protette", descritte nel comma 3, deve prevedersi una frequente rivalutazione, fissata in un minimo trimestrale, poiché ancora una volta il solo titolo di reato non può giustificare la separazione. Ad ogni modo si precisa, con intervento parallelo a quanto già previsto in termini generali nell'art. 14 O.P., che devono essere previste opportune attività trattamentali in favore delle persone ivi recluse.</p> <p>- Nel nuovo comma 4 si prevede che le sezioni separate non possano essere adoperate per l'esecuzione di sanzioni disciplinari né comportare un regime di isolamento.</p> <p>- Il nuovo comma 5 esplicita l'esigenza di fornire rimedi giurisdizionali anche riguardo ai pregiudizi che possono conseguire</p>
--	--	--

		<p>all'assegnazione per motivi cautelari prevista dalla disposizione, anche in conformità agli indirizzi consolidati della giurisprudenza costituzionale sulla necessaria giuridizionalizzazione della tutela dei diritti dei detenuti. La formulazione proposta riprende quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto in materia la giurisdizione della magistratura di sorveglianza (cfr., tra le altre, sent. 16911/2017 e 43858/2019). All'attuale omissione, che potrebbe essere colmata attraverso un intervento sull'art. 14 O.P., può comunque porsi rimedio, in assenza di impedimenti posti dalla normativa primaria, mediante la proposta integrazione della disciplina regolamentare. Quest'ultima via potrebbe consentire di colmare, in tempi probabilmente più rapidi, una lacuna di dubbia costituzionalità.</p>
--	--	---

Art. 33.

("Regime di sorveglianza particolare")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore</p>	<p>1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi</p>	<p>- Al comma 3 si propone un aggiornamento del rinvio che tiene conto da un lato dell'introduzione dell'art. 18 ter O.P. con legge 8 aprile 2004 n. 95, e dall'altro delle modifiche in ordine alla competenza intervenute con il d.lgs. 123/2018.</p>

<p>dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.</p> <p>3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.</p> <p>4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.</p> <p>5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.</p> <p>6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.</p> <p>7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e</p>	<p>dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.</p> <p>3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 dell'art. 18 ter della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.</p> <p>4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.</p> <p>5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in</p>	
--	--	--

<p>degli eventuali reclami proposti dall'interessato.</p> <p>8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.</p> <p>9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.</p>	<p>precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.</p> <p>6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.</p> <p>7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.</p> <p>8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.</p> <p>9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o</p>	
--	--	--

	in una delle sezioni di cui all'articolo 32.	
--	--	--

Art. 35.
(“Detenuti ed internati stranieri”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.</p> <p>2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.</p>	<p>1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese. Deve essere altresì garantita la possibilità di accedere alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e la facoltà di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale in presenza delle condizioni di legge.</p> <p>2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. Gli atti che disciplinano la vita all'interno degli istituti devono essere tradotti nelle lingue maggiormente diffuse tra la popolazione detenuta.</p> <p>3. I detenuti stranieri devono essere informati circa la possibilità di richiedere il trasferimento nel paese di provenienza per l'esecuzione della loro pena.</p> <p>4. Gli stranieri privi di permesso di soggiorno, per il tempo dell'esecuzione di misure privative della libertà personale, hanno titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in loro</p>	<p>- Le modifiche proposte mirano ad ampliare le garanzie in favore dei detenuti stranieri, in particolare esplicitando come la detenzione non possa interdire o ritardare l'accesso alle domande per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l'ottenimento di protezione internazionale, nonché ad assicurare la conoscenza degli atti relativi alla vita interna nella lingua di appartenenza.</p> <p>Quanto proposto è in linea con le previsioni delle Regole penitenziarie europee, come aggiornate nel 2020, in particolare nella Regola n. 37.</p> <p>- Il nuovo comma 4 inserisce una previsione che la Commissione propone anche per la modifica dell'art. 3 O.P. Tuttavia, in assenza di preclusioni nella normativa primaria tale esito può essere raggiunto tramite disciplina regolamentare. La proposta di modifica ha l'obiettivo di chiarire che, in estrinsecazione del principio di parità di trattamento tra le persone detenute, anche allo straniero, a prescindere dalla legittimità del suo soggiorno nel territorio nazionale, deve essere garantito un trattamento volto alla risocializzazione,</p>

	<p>favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, possono stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.</p>	<p>e dunque di piena presa in carico, nel contesto intramurario, al pari di chi è regolarmente soggiornante (ad esempio sotto il profilo della salute) e di possibile apertura alla concessione di misure alternative, secondo l'insegnamento pacifico della Corte costituzionale (sent. 78/2007) e della S.C. (sent. S.U. 14500/2006), anche mediante la stipula di contratti di lavoro, posto che la permanenza obbligatoria in Italia, derivante dall'esecuzione penale, costituisce titolo legittimo di permanenza sul territorio (un diritto già riconosciuto da alcune risalenti circolari: ad es. Min. Lavoro, 15/03/1993 n. 27 - richiamata dalla nota 11/01/2001; Min. giustizia, 23/03/1993 n. 691858, 16/03/1999 n. 547899 e 12/04/1999 n. 547671; Min. Interno, 02/12/2000 n. 300 e 04/09/2001 n. 300/2001, ma che stenta ad essere riconosciuto ed ostacola la ricerca di lavoro).</p>
--	--	---

**Art. 36.
("Regolamento interno")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti. 2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli</p>	<p>1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti. 2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di</p>	<p>- Nel comma 4, la previsione di un termine più lungo risponde a un'esigenza pratica peraltro coincidente con la necessità di assicurare una maggiore ponderazione nei processi di revisione del regolamento interno.</p>

<p>articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:</p> <p>a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;</p> <p>b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;</p> <p>c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;</p> <p>d) gli orari di permanenza nei locali comuni;</p> <p>e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;</p> <p>f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;</p> <p>g) le affissioni consentite e le relative modalità;</p> <p>h) i giochi consentiti</p> <p>3. Il regolamento interno può disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.</p> <p>4. Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento.</p> <p>5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.</p>	<p>trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:</p> <p>a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;</p> <p>b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;</p> <p>c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;</p> <p>d) gli orari di permanenza nei locali comuni;</p> <p>e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;</p> <p>f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;</p> <p>g) le affissioni consentite e le relative modalità;</p> <p>h) i giochi consentiti</p> <p>3. Il regolamento interno può disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.</p> <p>4. Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro</p>	
---	--	--

	<p>venti trenta giorni dal loro ricevimento.</p> <p>5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.</p>	
--	---	--

Art. 37.
(“Colloqui”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell’istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.</p> <p>2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall’autorità giudiziaria che procede.</p> <p>3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.</p> <p>4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.</p> <p>5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all’aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono</p>	<p>1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell’istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi, anche in favore dei detenuti e degli internati che fruiscono di colloqui con i familiari.</p> <p>2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall’autorità giudiziaria che procede.</p> <p>3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.</p> <p>4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.</p> <p>5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all’aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i</p>	<p>- Al comma 1 l’integrazione di cui all’ultimo periodo è rivolta ad evitare la prassi per cui i colloqui con terze persone sono limitati, di fatto, a coloro che non abbiano familiari con cui svolgerli.</p> <p>- Al comma 5, si inserisce la possibilità di tenere colloqui a distanza. Con riguardo ad essi si lascia alla persona detenuta la scelta se imputare la videochiamata a telefonata o colloquio, così da determinarsi, di conseguenza, la durata e anche le relative implicazioni (si vedano, al riguardo, anche le modifiche proposte sull’art. 39 R.E.). Tale opzione va nella direzione della responsabilizzazione della persona detenuta, non implicando difficoltà organizzative. A seguito di tale modifica si rende necessaria la revisione della circolare che attualmente equipara colloqui da remoto e colloqui visivi (lettera circolare prot. n. 0031246.U, “Utilizzo della piattaforma Skype for business per l’effettuazione di</p>

<p>sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.</p> <p>7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.</p> <p>8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.</p> <p>9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.</p> <p>10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.</p> <p>11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di</p>	<p>colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. I colloqui visivi possono essere sostituiti, a richiesta dell'interessato, da videocchiamate della stessa durata massima con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.</p> <p>7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.</p> <p>8. I detenuti e gli internati usufruiscono di almeno sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.</p> <p>9. Speciale cura è richiesta nella frequente concessione di colloqui ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci quattordici anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.</p> <p>10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali particolari circostanze, è consentito di prolungare la</p>	<p>videochiamate da parte dei detenuti ed internati con i familiari e o conviventi”).</p> <p>- Al comma 8, si precisa che i colloqui mensili devono essere almeno sei con riferimento all'intera popolazione detenuta.</p> <p>- La modifica di cui al comma 9 riconosce particolare favore ai colloqui con i soggetti gravemente infermi e con i figli minori di anni quattordici (la precedente formulazione prevedeva “di anni dieci”).</p> <p>- Al comma 10, la sostituzione del termine “eccezionali” con “particolari” è rivolta ad agevolare il prolungamento della durata del colloquio a due ore in occasione, ad esempio, di momenti di rilevanza familiare pur non caratterizzati da eccezionalità. L'inserimento di “in presenza” è dovuto alla circostanza che nel sentire comune dei detenuti il colloquio a distanza rappresenta un <i>minus</i>; di conseguenza quando i familiari effettuano il colloquio in presenza richiedono il prolungamento a due ore, ciò anche se hanno effettuato un colloquio a distanza nella settimana precedente. L'introduzione della modifica proposta consentirebbe di</p>
---	---	--

<p>servizio sociale per gli opportuni interventi.</p> <p>12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.</p> <p>13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.</p>	<p>durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio in presenza e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.</p> <p>11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale all'ufficio per l'esecuzione penale esterna competente per gli opportuni interventi.</p> <p>12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro apposita banca dati dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile. Analoga possibilità deve essere riconosciuta qualora siano i familiari della persona detenuta a trovarsi impediti per i medesimi motivi.</p> <p>14. Le disposizioni riguardanti i limiti di durata e di frequenza non si applicano ai colloqui svolti con il difensore e con i garanti dei diritti dei detenuti.</p>	<p>concedere il prolungamento a due ore se la settimana precedente è stato effettuato un colloquio ma nella forma a distanza.</p> <p>- Nel comma 11, la modifica consiste in un mero aggiornamento del testo dovuto all'attuale articolazione dei dipartimenti.</p> <p>- Nel comma 12, si prevede l'annotazione dei colloqui in una banca dati in luogo del "vecchio" registro cartaceo.</p> <p>- Nel comma 13 si prevede la possibilità di tenere colloqui nei giorni festivi anche quando gli impedimenti contemplati dalla norma riguardino i familiari.</p> <p>- Con riguardo ai colloqui con i difensori e i garanti dei diritti dei detenuti, si ritiene opportuno l'inserimento di un nuovo comma 14, che chiarisce come gli stessi rientrino in un alveo del tutto differente dai rapporti con i familiari e con il mondo esterno ai quali si riferiscono i limiti di durata e di frequenza di cui all'art. 37 del Regolamento.</p>
--	---	---

Art. 38.

(“Corrispondenza epistolare e telegrafica”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.</p> <p>2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.</p> <p>3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.</p> <p>4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.</p> <p>5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.</p> <p>6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del</p>	<p>1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax. Negli istituti deve essere favorita la predisposizione di un servizio di invio e ricezione di posta elettronica.</p> <p>2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.</p> <p>3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.</p> <p>4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.</p> <p>5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.</p> <p>6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se</p>	<p>- Nel comma 1, l'emendamento aggiuntivo tiene conto del fatto che le comunicazioni telematiche avvengono, ormai in prevalenza, tramite servizio di posta elettronica anziché di fax.</p> <p>- Nel comma 11, si “allinea” la previsione regolamentare a quella attualmente contenuta nell'art. 35 O.P.</p>

<p>magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.</p> <p>9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.</p> <p>10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.</p> <p>11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.</p>	<p>trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.</p> <p>9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.</p> <p>10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.</p> <p>11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata alle autorità indicate nell'art. 35 della legge, nonché ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.</p>	
--	--	--

Art. 39.

("Corrispondenza telefonica")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.</p> <p>2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono,</p>	<p>1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze è predisposto un servizio di telefonia.</p> <p>2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone</p>	<p>- Al comma 1 si prevede la predisposizione di un unico servizio di telefonia in luogo dell'istallazione di uno o più telefoni.</p> <p>- Nel comma 2, oltre alla correzione di un refuso, si sopprime la riduzione dei colloqui telefonici prevista in relazione ai detenuti o</p>

<p>altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.</p> <p>3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.</p> <p>4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.</p> <p>6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.</p>	<p>diverse dai congiunti e conviventi, almeno una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.</p> <p>Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.</p> <p>3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.</p> <p>4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 al comma 2, dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza dal direttore dell'istituto.</p> <p>5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo</p>	<p>internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del primo comma, dell'art. 4 bis O.P. Si lascia, peraltro, al direttore la possibilità di autorizzare la telefonata anche più di una volta alla settimana.</p> <p>- Si propone la soppressione del comma 3 sia in ragione del fatto che la sua cessazione di efficacia è stata espressamente disposta dal comma 2 dell'art. 2-<i>quiquies</i> della legge 25 giugno 2020, n. 70, sia in conseguenza delle modifiche qui proposte al comma 2.</p> <p>- In relazione al comma 4 si prevede la competenza del direttore dell'istituto per l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica riguardante il condannato (dopo la sentenza di primo grado).</p> <p>- In relazione al comma 6 si propone l'ampliamento della durata della conversazione telefonica e si fornisce un'indicazione temporale minima per l'accesso al servizio. In linea con la modifica suggerita per l'art. 37, comma 5, R.E., si propone la responsabilizzazione del detenuto in relazione all'imputazione delle videochiamate.</p> <p>- La previsione per cui l'attività di ascolto debba avvenire "nel più breve tempo possibile e comunque entro</p>
--	--	--

<p>7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.</p> <p>8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.</p> <p>9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.</p> <p>10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.</p>	<p>fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.</p> <p>6. Il contatto telefonico viene stabilito con le modalità tecnologiche disponibili dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di almeno dieci quindici minuti. Le fasce orarie di accessibilità al servizio non possono essere inferiori alle otto ore al giorno. Il colloquio telefonico può essere svolto, a richiesta dell'interessato, per la stessa durata massima, anche mediante videochiamata con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature, nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore dall'effettuazione della conversazione. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.</p> <p>8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata. Può comunque essere autorizzata la corrispondenza telefonica a spese del destinatario.</p>	<p>ventiquattro ore dall'effettuazione della conversazione” consente di non procedere all'ascolto simultaneo e quindi di poter eliminare la prima parte dell'attuale comma 6, in cui si prevede che il contatto sia stabilito dal personale dell'istituto. Si può così consentire al detenuto, auspicabilmente munito di scheda telefonica, di accedere al telefono in fasce orarie ampie dell'intera giornata, senza impiego di risorse umane. Nel caso in cui il detenuto fosse sottoposto ad ascolto, ex post e comunque in un lasso di tempo breve, si potrà procedere all'ascolto.</p> <p>- In relazione al comma 8 si propone il riferimento esclusivo all'impiego di scheda telefonica prepagata. Si consente altresì l'effettuazione di chiamata a carico del destinatario.</p> <p>- Con l'inserimento del nuovo comma 11 si tende a favorire l'accesso diretto dei detenuti e degli interati alla corrispondenza telefonica con i destinatari già autorizzati dalle autorità competenti.</p> <p>- Con riguardo alla corrispondenza telefonica con i difensori si propone l'inserimento di un comma 12, nel quale si precisa che la stessa non è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 39 R.E. Tale precisazione conferma</p>
---	--	--

	<p>9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.</p> <p>10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.</p> <p>11. Devono essere particolarmente favorite modalità di svolgimento delle telefonate che consentano al detenuto o all'internato di entrare direttamente in contatto con i destinatari autorizzati dalle autorità competenti. Le comunicazioni devono essere tracciabili e garantire le eventuali necessità di ascolto e registrazione previste dal comma 7. Le modalità d'uso delle apparecchiature sono demandate al regolamento d'istituto.</p> <p>12. La corrispondenza telefonica con i difensori non è soggetta alle limitazioni previste dal presente articolo.</p>	<p>quanto già disposto nella circolare dell'amministrazione prot. n. 3676/6126 del 02/10/2017 che, a pag. 25, si uniforma alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013.</p>
--	--	---

Art. 40.

(“Uso di apparecchi radio e di altri strumenti tecnologici ed informatici”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso anche nella camera di pernottamento, di</p>	<p>1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. H direttore, inoltre, può autorizzare l'uso anche nella camera di</p>	<p>- La proposta, rispondendo ad un'esigenza fatta propria dalle Regole penitenziarie europee, mira ad informare la</p>

<p>personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.</p> <p>2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.</p>	<p>pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.</p> <p>2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica. Salvo inderogabili esigenze attinenti alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza, è autorizzato l'uso personale, anche nella camera di pernottamento, di dispositivi elettronici per attività di svago, di studio o di lavoro, con esclusione della possibilità di connessione internet, connessione cellulare o altro tipo di connessione a corto o lungo raggio.</p>	<p>quotidianità penitenziaria alla vita libera, consentendo alla persona detenuta di accedere agli strumenti tecnologici per le stesse ragioni per le quali se ne fruisce all'esterno, con l'unico limite dell'accesso ad internet, connesso ad evidenti esigenze di sicurezza. Si intende dunque rimodernare il testo attuale, che fa ancora riferimento a strumenti tecnologici desueti, consentendo l'accesso pacifico ai lettori cd e dvd, o agli e-reader, per ragioni anche di mero svago, e consentendo in modo ampio l'uso del personal computer, di cui si dovrà curare la possibilità anche di acquisto al sopravvitto.</p>
---	--	---

Art. 41.

(“Corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportuna intesa con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.</p> <p>2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale</p>	<p>1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportuna intesa con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, nonché di corsi di lingua e di alfabetizzazione dei detenuti stranieri, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione e alfabetizzazione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.</p> <p>2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste</p>	<p>- Le modifiche proposte intendono avvicinare, il più possibile, l'organizzazione dello studio all'interno degli istituti a quella propria della vita libera, in linea con le Regole penitenziarie europee e con l'attuale formulazione dell'art. 19 della legge penitenziaria. In tale direzione si muove sia la previsione di direttive ministeriali per l'organizzazione di corsi di lingua e alfabetizzazione dei detenuti stranieri sia la prescrizione per cui, negli istituti che ospitano sezioni femminili, devono essere organizzati corsi che garantiscano l'accesso alle</p>

<p>dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.</p> <p>3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.</p> <p>4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto.</p> <p>Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.</p> <p>5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricula, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo</p>	<p>formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.</p> <p>3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. Negli istituti che ospitano sezioni femminili i corsi devono essere organizzati in modo da garantire l'accesso alle donne, favorendone la frequenza.</p> <p>4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto.</p> <p>Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche,</p>	<p>donne, favorendone la frequenza.</p> <p>- La modifica di cui al comma 4 valorizza la continuità didattica prevedendo che debba sempre essere garantita anche in caso di trasferimento.</p>
---	---	---

<p>volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.</p> <p>6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.</p>	<p>pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.</p> <p>5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.</p> <p>6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.</p>	
---	---	--

Art. 42.

("Corsi di formazione professionale")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.</p> <p>2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali, che garantiscano al</p>	<p>1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.</p>	<p>- Le modifiche proposte intendono avvicinare, il più possibile, l'organizzazione dei corsi di formazione professionale all'interno degli istituti a quella propria della vita libera, in linea con le Regole penitenziarie europee e con l'attuale formulazione dell'art. 19 della legge. Si prevede, in particolare, che negli istituti che ospitano sezioni femminili, devono essere organizzati corsi che garantiscano l'accesso alle</p>

<p>detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.</p> <p>3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.</p> <p>4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.</p> <p>5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.</p>	<p>2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali, che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.</p> <p>3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario. Negli istituti che ospitano sezioni femminili i corsi devono essere organizzati in modo da garantire l'accesso alle donne, favorendone la frequenza.</p> <p>4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in—quanto possibile, salvo comprovati motivi, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e</p>	<p>donne, favorendone la frequenza.</p> <p>- La modifica di cui al comma 4 valorizza la continuità nei percorsi professionalizzanti, prevedendo che i trasferimenti debbano essere evitati, salvo che sussistano esigenze eccezionali.</p>
---	---	--

<p>6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.</p>	<p>quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in—quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.</p> <p>5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.</p> <p>6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.</p>	
---	--	--

Art. 43.

(“Corsi di istruzione secondaria superiore”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.</p> <p>2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.</p>	<p>1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica dell'istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.</p> <p>2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di</p>	<p>- Al comma 1 si adegua la formulazione all'attuale denominazione del Ministero.</p> <p>- In ordine alla modifica del comma 3, si propone di esplicitare che la continuità scolastica ha un valore particolarmente elevato e che, dunque, i trasferimenti – anche se dovuti a esigenze di sfollamento – debbano essere evitati, salvo che sussistano comprovati motivi, tenuto conto di una offerta, a livello di scuola secondaria, che differisce da istituto ad istituto.</p> <p>- L'abrogazione dell'ultimo comma tiene conto del superamento del principio di obbligatorietà del lavoro penitenziario.</p>

<p>4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.</p> <p>5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.</p> <p>6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.</p>	<p>tempo non inferiore ad un anno scolastico.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41. Tuttavia sono evitati, salvo comprovati motivi, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti e di internati impegnati in attività scolastiche e qualunque altro intervento che possa interrompere la partecipazione a tale attività.</p> <p>4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.</p> <p>5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.</p> <p>6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.</p>	
---	---	--

Art. 44.

(“Studi universitari e studi tecnici superiori”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.</p> <p>2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.</p> <p>3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.</p> <p>4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.</p>	<p>1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.</p> <p>2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.</p> <p>3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.</p> <p>4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.</p> <p>5. Sono evitati, salvo comprovati motivi, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in tali attività e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tale attività.</p>	<p>- L'abrogazione del comma 3 tiene anche conto del superamento, nella legge, dell'obbligatorietà del lavoro penitenziario.</p> <p>- Nel nuovo comma 5 si esplicita che la continuità negli studi ha un valore particolarmente elevato e che, dunque, i trasferimenti – anche se dovuti a esigenze di sfollamento – debbano essere evitati, salvo che sussistano esigenze eccezionali, tenuto conto di una offerta, a livello di studi universitari o tecnici superiori, che differisce largamente da istituto a istituto.</p>

Art. 45.

(“Benefici economici per gli studenti”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.</p>	<p>1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.</p>	<p>- Oltre a una precisazione linguistica, si prevede, al comma 4, la possibilità di agevolazioni di tipo economico per la frequenza dei corsi</p>

<p>2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi.</p> <p>3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.</p> <p>4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel</p>	<p>2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede remunerazione proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi.</p> <p>3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede remunerazione.</p> <p>4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione</p>	<p>universitari tramite apposti accordi tra gli Atenei e l'Amministrazione penitenziaria.</p>
--	--	---

<p>caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.</p> <p>6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.</p> <p>8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento, previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	<p>penitenziaria. Quest'ultimo promuove, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, la stipula di protocolli, accordi o convenzioni con le università che prevedano anche, nella misura più ampia possibile, agevolazioni di tipo economico per la frequenza dei corsi.</p> <p>5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede remunerazione proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.</p> <p>6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.</p> <p>8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento, previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	
---	--	--

Art. 47.

(“Organizzazione del lavoro”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee</p>	<p>1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, e i servizi resi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei</p>	<p>- Le modifiche proposte sono finalizzate ad ampliare le opportunità di lavoro all'esterno</p>

<p>programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.</p> <p>I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività produttiva.</p> <p>I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p> <p>2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.</p> <p>3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.</p> <p>4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo,</p>	<p>detenuti e degli internati, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti e delle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private enti pubblici e privati e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.</p> <p>I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei terreni, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa ente, delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p> <p>2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.</p> <p>3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative</p>	<p>anche per le persone ristrette nelle REMS.</p>
--	---	---

<p>nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.</p> <p>Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.</p> <p>5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.</p> <p>6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.</p> <p>7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.</p> <p>8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di</p>	<p>sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.</p> <p>4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.</p> <p>Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.</p> <p>5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.</p> <p>6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere</p>	
---	--	--

<p>mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.</p> <p>9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.</p> <p>10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.</p> <p>11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicita nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.</p>	<p>direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.</p> <p>7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.</p> <p>8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni e servizi, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.</p> <p>9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti e i servizi delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.</p> <p>10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella</p>	
---	--	--

	<p>tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.</p> <p>11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicitata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.</p>	
--	--	--

Art. 48.
(“Lavoro esterno”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.</p> <p>2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.</p> <p>3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.</p> <p>4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno</p>	<p>1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge. La previsione di ammissione al lavoro all'esterno è valutata senza ritardo, se la persona ha fatto accesso in carcere a seguito di un provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 51-bis della legge, ove non sussistano le preclusioni di cui ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis della legge, al fine di conservare la continuità nel lavoro svolto nel corso della misura alternativa.</p> <p>2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.</p> <p>3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione</p>	<p>- La modifica proposta al comma 1 mira a velocizzare il percorso esterno del detenuto che, già ammesso a misura alternativa, si trova a dover rientrare in carcere per superamento dei limiti di legge, e dunque non per comportamenti colpevoli. Non sono infrequenti i casi di sopravvenienza di titoli, per reati commessi anteriormente o in periodi contigui, già noti all'Autorità giudiziaria, che determinano di nuovo l'ingresso nel circuito detentivo. Il passaggio rapido, se non vi sono ragioni ostative, è volto a garantire la continuità del percorso lavorativo già considerato valido al punto da aver riempito di contenuti la misura alternativa in precedenza concessa. La modifica di cui al comma 14 dipende dall'attuale</p>

<p>dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati.</p> <p>5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.</p> <p>6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.</p> <p>7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.</p> <p>8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.</p> <p>9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.</p> <p>10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta</p>	<p>all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.</p> <p>4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati.</p> <p>5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.</p> <p>6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.</p> <p>7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.</p> <p>8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione</p>	<p>articolazione dei dipartimenti.</p>
---	--	--

<p>al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p> <p>11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.</p> <p>12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di lavoro autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.</p> <p>13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che</p>	<p>penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.</p> <p>9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.</p> <p>10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.</p> <p>11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.</p> <p>12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di lavoro autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.</p>	
---	---	--

<p>preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.</p> <p>14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.</p> <p>15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati.</p> <p>La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.</p> <p>16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.</p> <p>17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge,</p>	<p>13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.</p> <p>14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.</p> <p>15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati.</p> <p>La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo</p>	
--	---	--

<p>si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.</p> <p>18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.</p>	<p>l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.</p> <p>16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.</p> <p>17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.</p> <p>18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.</p>	
---	---	--

Art. 49.

(“Criteri di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nella determinazione delle priorità per l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell’articolo 20 della legge.</p> <p>2. Il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.</p>	<p>1. Nella determinazione delle priorità per l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell’articolo 20 alle deliberazioni della commissione di cui all’art. 20, comma 4, della legge.</p> <p>2. Il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.</p>	<p>- Con la modifica del comma 1 si inserisce il corretto rinvio alla normativa primaria.</p>

Art. 50.
(“Obbligo del lavoro”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione dell'articolo, in conseguenza del venir meno dell'obbligo di lavoro già stabilito nella normativa primaria.</p>

Art. 51.
(“Attività artigianali, intellettuali o artistiche”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.</p> <p>2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.</p> <p>3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.</p>	<p>1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.</p> <p>2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.</p> <p>3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.</p> <p>4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione.</p>	<p>- Le modifiche proposte sono conseguenti all'abrogazione dell'obbligo di lavoro già stabilita nell'attuale normativa primaria.</p>

<p>4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione.</p> <p>5. Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.</p> <p>6. Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.</p>	<p>5. Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.</p> <p>6. Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.</p>	
--	--	--

Art. 52.
(“Lavoro a domicilio”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.</p>	<p>1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.</p>	<p>- La modifica proposta è conseguente all'abrogazione dell'obbligo di lavoro già stabilita nell'attuale normativa primaria.</p>

Art. 53.
(“Esclusione dalle attività lavorative”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto</p>	<p>1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.</p>	<p>- Si prevede il parere necessario del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro nei casi previsti dalla norma.</p>

nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.		
--	--	--

Art. 56.
(“Prelievi sulla remunerazione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.</p> <p>2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. Il rimborso delle spese di mantenimento non è dovuto per il tempo dei permessi, dei ricoveri in luogo esterno di cura e delle licenze di durata superiore a un giorno. La quota trattenuta sulla remunerazione, nella parte riguardante i pasti, deve essere sempre riferita a quelli effettivamente fruiti.</p> <p>2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza Sulle controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento nonché sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell'esecuzione.</p>	<p>- Nel comma 1 si ravvisa la necessità di precisare che il rimborso delle spese di mantenimento, di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, è legato all'effettiva presenza in istituto della persona sottoposta a limitazione della libertà personale, come d'altra parte sembra evincersi dalla circolare 3662/6112 del 7 agosto 2015, che fissa la quota di mantenimento da recuperare a carico dei detenuti in euro 3,62 “per giornata di presenza”. Tale quota non è pertanto dovuta in caso di permessi, ricoveri in luogo esterno di cura e di licenze di durata superiore a un giorno (in quanto non implicanti spese per alimenti e “corredo”). Ad ogni modo, per quanto riguarda i pasti, il rimborso della spesa deve riferirsi esclusivamente a quelli effettivamente fruiti.</p> <p>- La modifica del comma 2 tiene conto della competenza riconosciuta al giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese</p>

		di mantenimento in carcere del condannato.
--	--	--

Art. 57.

(**“Peculio Conto corrente”**)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.</p> <p>2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.</p> <p>3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivazioni il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.</p> <p>4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante</p>	<p>1. Il peculio Il conto corrente dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.</p> <p>2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede remunerazione. La rimanente parte del peculio conto corrente costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire mille trentadue euro. L'eventuale eccedenza non fa parte del—peculio della disponibilità economica e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.</p> <p>3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivazioni il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.</p> <p>4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso;</p>	<p>- Oltre alla sostituzione del termine “peculio” con “conto corrente” o “disponibilità economica”, si è operata la conversione in euro delle somme attualmente indicate in lire. Si propone altresì l'estensione della consegna della somma di denaro in contanti, di cui al comma 12, anche nelle ipotesi di ammissione al lavoro all'esterno ovvero di partecipazione a progetti di pubblica utilità.</p>

<p>l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.</p> <p>5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.</p> <p>6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.</p> <p>7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell'istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.</p> <p>8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.</p> <p>9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.</p> <p>10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti.</p> <p>L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.</p> <p>11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in</p>	<p>una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.</p> <p>5. Il peculio risparmi Le somme versate nel conto corrente degli imputati è sono interamente disponibile disponibili e non può possono superare il limite di quattro milioni duemila sessantacinque e ottantadue centesimi di euro.</p> <p>6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.</p> <p>7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell'istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.</p> <p>8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio conto corrente di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.</p> <p>9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.</p> <p>10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio presente nel conto corrente e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti.</p> <p>L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.</p> <p>11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in</p>	
---	---	--

<p>contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.</p> <p>12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.</p> <p>13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.</p>	<p>sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.</p> <p>12. Al detenuto o all'internato in permesso, o in licenza o ammesso al lavoro all'esterno o impiegato a partecipare ad un progetto di pubblica utilità, è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio conto corrente disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.</p> <p>13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.</p>	
---	---	--

Art. 60.

("Attività organizzate per i detenuti e gli internati **che non lavorano**")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.</p>	<p>1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa formative, culturali, sportive e ricreative in favore dei detenuti e degli internati.</p>	<p>- La riformulazione tiene conto dell'eliminazione, nella normativa primaria, dell'obbligatorietà del lavoro e della necessità di promuovere le attività di cui all'art. 27 O.P.</p>

Art. 61.

("Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.</p> <p>2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine,</p>	<p>1. — La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale degli uffici di esecuzione penale esterna.</p> <p>2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo</p>	<p>- La modifica mira a uniformare il testo alla denominazione aggiornata del centro di servizio sociale in ufficio di esecuzione penale esterna. Si adeguano, inoltre, le prescrizioni del capitolo del programma di trattamento nella parte relativa alla cura dei rapporti del detenuto o dell'internato con la famiglia.</p>

<p>secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può:</p> <p>a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;</p> <p>b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.</p>	<p>di osservazione, il direttore dell'istituto può:</p> <p>a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;</p> <p>b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.</p> <p>1. Il gruppo di osservazione e trattamento, acquisite le informazioni fornite dall'ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 comma 2 lettera e) della legge, inserisce nel programma di trattamento l'analisi delle situazioni critiche riscontrate e la previsione di specifiche azioni volte alla cura delle relazioni del detenuto e dell'internato con la famiglia, che riguardano espressamente:</p> <p>a) le modalità per mantenere relazioni con i figli, in particolare minori;</p> <p>b) la concessione di colloqui ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 37;</p> <p>c) l'organizzazione di colloqui del nucleo familiare che prevedano di trascorrere parte della giornata insieme, anche all'aperto, e di consumare i pasti;</p> <p>d) la preparazione del rientro in famiglia in prossimità del fine pena.</p>	
--	---	--

Art. 62.

(“Comunicazione dell'ingresso in istituto”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a</p>	<p>1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona;</p>	<p>- La modifica proposta mira a semplificare la procedura di comunicazione all'esterno, dando priorità alla modalità telefonica, che appare la più rapida e funzionale</p>

<p>un congiunto o ad altra persona, indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.</p> <p>2. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'amministrazione.</p> <p>3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.</p> <p>2. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che La Direzione provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato ad autorizzare una telefonata, a meno che l'interessato non chieda di avvalersi del mezzo postale o telegrafico. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'amministrazione.</p> <p>3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>allo scopo, pur lasciando in subordine la possibilità di provvedere mediante altri mezzi, ove l'interessato lo preferisca.</p>
---	--	---

Art. 64.
("Permessi")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.</p> <p>2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.</p> <p>3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del</p>	<p>1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque dieci giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.</p> <p>2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.</p> <p>3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria</p>	<p>- Si propone una modifica ampliativa della durata massima del permesso per gravi motivi, esteso, nella formulazione proposta dalla Commissione, al permesso per eventi familiari di particolare rilevanza (art. 30 O.P.). La norma prevede attualmente il termine massimo di cinque giorni. Ordinariamente il permesso è concesso anche soltanto per poche ore, e ciò è specialmente vero quando vi siano da contemperare tutela di diritti fondamentali ed esigenze di sicurezza,</p>

<p>soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.</p> <p>4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.</p> <p>5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.</p> <p>6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.</p>	<p>chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.</p> <p>4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.</p> <p>5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.</p> <p>6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.</p>	<p>anche con uso della scorta. Ove però tali ultimi profili risultino recessivi, appare opportuno dilatare sino a dieci giorni la durata massima del permesso, consentendo in tal modo di tener conto di eventuali particolari esigenze. Si pensi, in via di esempio, al protrarsi del ricovero ospedaliero del familiare o all'esigenza, pure verificatasi nel tempo della pandemia, di permanere per un periodo di quarantena presso il domicilio.</p>
--	---	--

Art. 65.
("Permessi premio")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.</p>	<p>1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.</p> <p>2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune</p>	<p>- La modifica di cui al nuovo comma 7 ha l'obiettivo di evitare che il trasferimento disposto per mero sovraffollamento, oppure reso necessario per garantire al condannato di fruire di opportunità trattamentali non presenti nel carcere di allocazione, possa compromettere un intrapreso percorso di permessi premio, esperienze che, come noto, ottengono il proprio effetto pedagogico-propulsivo proprio nella</p>

<p>2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.</p> <p>3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'Amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.</p> <p>5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.</p> <p>6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio</p>	<p>prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.</p> <p>3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'Amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.</p> <p>5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.</p> <p>6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.</p>	<p>sperimentazione reiterata.</p>
--	--	-----------------------------------

<p>sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.</p>	<p>7. Quando il condannato, cui siano stati già concessi permessi premio, è trasferito per motivi non connessi alla regolarità della condotta, nella valutazione sulla concessione di ulteriori permessi premio si tiene conto della necessità di garantire la continuità del percorso trattamentale intrapreso.</p>	
---	---	--

Art. 67.

(“Garanzie di sorteggio Designazione delle rappresentanze”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.</p> <p>2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.</p>	<p>1. Le modalità dei sorteggi di designazione dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.</p> <p>2. I detenuti e gli internati nominati designati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.</p>	<p>- Si propone la sostituzione del termine “sorteggio” o “sorteggiati” con “designazione” o “designati” al fine di rendere già conforme il testo all’auspicata modifica dell’art. 31 O.P. Il termine “designazione” è comunque neutro e non determina contrasti con l’attuale normativa primaria.</p>

Art. 68.

(“Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La direzione dell’istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall’articolo 17 della legge.</p> <p>2. La direzione dell’istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all’interno dell’istituto e trasmette proposte al magistrato</p>	<p>1. La direzione dell’istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall’articolo 17 della legge.</p> <p>2. La direzione dell’istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all’interno dell’istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche</p>	<p>- La modifica del comma 6 mira a uniformare il testo alla denominazione aggiornata del centro di servizio sociale in ufficio di esecuzione penale esterna.</p>

<p>di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.</p> <p>3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.</p> <p>4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.</p> <p>5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.</p> <p>6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.</p>	<p>in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.</p> <p>3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.</p> <p>4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.</p> <p>5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.</p> <p>6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.</p>	
---	--	--

Capo IV
Regime penitenziario

Art. 69.

(“Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la	1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la	- Si prevede, nel comma 2, che tra la

<p>biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.</p> <p>2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.</p> <p>3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.</p> <p>4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.</p>	<p>biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.</p> <p>2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali, nonché copia della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. L'estratto e la Carta suindicato è fornito suindicati sono forniti nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.</p> <p>3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.</p> <p>4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.</p>	<p>documentazione relativa alla vita penitenziaria da consegnare all'ingresso a detenuti e internati, vi sia anche la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati approvata con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, per la quale peraltro si suggerisce un opportuno aggiornamento.</p>
---	---	---

Art. 72.

("Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.</p> <p>2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.</p> <p>3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.</p>	<p>1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.</p> <p>2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.</p> <p>3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio fondo disponibile.</p>	<p>- Al comma 3 si adegua la terminologia impiegata con riguardo ai risparmi dei detenuti in conformità a quanto proposto nella disposizione originariamente riferita al "peculio" (art. 57 R.E.).</p>

<p>4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.</p> <p>5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.</p>	<p>4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.</p> <p>5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.</p>	
---	---	--

Art. 74.
(“Perquisizioni”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenza deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.</p> <p>2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.</p> <p>3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.</p> <p>4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.</p> <p>5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.</p> <p>6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121.</p>	<p>1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenza deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.</p> <p>2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.</p> <p>3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.</p> <p>4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.</p> <p>5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore. Quest'ultimo deve contenere l'indicazione delle motivazioni e delle modalità operative, con specifica individuazione del personale incaricato e della strumentazione impiegata. Il provvedimento deve essere preventivamente notificato al competente magistrato di sorveglianza, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al Provveditorato</p>	<p>- La modifica del comma 5 regola le perquisizioni nei casi non ordinari, in conformità a quanto puntualmente stabilito nella motivazione della sentenza n. 526 del 2000 della Corte costituzionale. Quanto ai destinatari della notifica del provvedimento, si seguono le indicazioni presenti nelle recenti circolari dei Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità (settembre 2021) in risposta alle Raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.</p>

<p>7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.</p>	<p>regionale, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Con riguardo alle perquisizioni nei casi non ordinari disposte in istituti penali per i minorenni, il provvedimento deve essere notificato al competente magistrato di sorveglianza, alla Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, al Centro per la giustizia minorile del distretto di appartenenza e al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Alle predette autorità deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni, il rapporto conclusivo esaustivo di tutte le azioni svolte durante la perquisizione; nei casi in cui quest'ultima avvenga in via di urgenza, deve essere trasmesso solo il rapporto conclusivo contenente le informazioni necessarie.</p> <p>6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121.</p> <p>7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.</p>	
---	---	--

**Art. 75.
("Reclami e istanze")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli</p>	<p>1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli</p>	<p>- La modifica proposta nel comma 2 esplicita un termine entro il quale le istanze, comunque</p>

<p>internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.</p> <p>2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'articolo 35 della legge.</p> <p>3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.</p> <p>4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.</p>	<p>internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.</p> <p>2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'articolo 35 della legge. Il direttore provvede motivatamente, per iscritto, sulle istanze entro quindici giorni.</p> <p>3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura «riservata». Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.</p> <p>4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.</p> <p>5. Il magistrato di sorveglianza trasmette annualmente al Presidente del tribunale di sorveglianza una relazione circa</p>	<p>formulate, dai detenuti e dagli internati, devono ottenere un riscontro scritto, motivato, da parte del direttore. Si tratta, in tal senso, di una premessa indispensabile a garantire risposte in tempi ragionevoli.</p> <p>- L'introduzione di un comma 5 mira a garantire che le fondamentali informazioni raccolte, mediante la presenza diretta dei magistrati di sorveglianza all'interno degli istituti con le periodiche visite ai locali e alle sezioni detentive e i colloqui individuali con i ristretti, sulle condizioni detentive, confluiscono nella conoscenza del Presidente, al fine di consentirgli eventuali iniziative di coordinamento e di fornire in tutte le sedi in cui sia necessario un quadro aggiornato circa le eventuali criticità riscontrate sul territorio.</p>
---	---	---

	il numero delle visite e dei colloqui svolti, nonché in ordine alle condizioni detentive riscontrate e alle eventuali prospettazioni effettuate ai sensi dell'articolo 69 comma 1 della legge.	
--	---	--

**Art. 76.
("Ricompense")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:</p> <p>a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;</p> <p>b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;</p> <p>c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;</p> <p>d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;</p> <p>e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;</p> <p>f) atti meritori di valore civile.</p> <p>2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:</p> <p>a) encomio;</p> <p>b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sempre che ne ricorrano i presupposti;</p> <p>c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.</p> <p>3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal</p>	<p>1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:</p> <p>a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;</p> <p>b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;</p> <p>c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;</p> <p>d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto sostegno e stimolo ad altri detenuti o internati, che affrontano per—sostenerli moralmente—nei momenti di speciale difficoltà di—fronte— a loro—problemi—personali o mostrino peculiari necessità di ordine personale;</p> <p>e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;</p> <p>f) atti meritori di valore civile-;</p> <p>g) particolare disponibilità a partecipare ad iniziative di mediazione, da cui derivino benefici per l'intera comunità penitenziaria.</p> <p>2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:</p> <p>a) encomio;</p> <p>b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della</p>	<p>- Le modifiche hanno come obiettivo quello di promuovere tra i ristretti una cultura della cura reciproca e, per questa via, della prevenzione dei conflitti, anche mediante lo strumento della ricompensa.</p> <p>La cultura mediativa in un contesto sociale diviene così un mezzo di promozione della partecipazione diretta dei soggetti alle scelte che li riguardano, strumento per la cura della coesione del contesto, per lo stimolo delle capacità relazionali.</p>

<p>consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.</p> <p>4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto.</p> <p>5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.</p>	<p>legge e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sempre che ne ricorrano i presupposti;</p> <p>c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.</p> <p>3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.</p> <p>4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto.</p> <p>5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.</p>	
---	---	--

Art. 77.

(“Infrazioni disciplinari e sanzioni”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:</p> <p>1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;</p> <p>2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;</p> <p>3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;</p> <p>4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;</p> <p>5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;</p> <p>6) simulazione di malattia;</p> <p>7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;</p> <p>8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;</p> <p>9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi</p>	<p>1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:</p> <p>1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;</p> <p>2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;</p> <p>3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;</p> <p>4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;</p> <p>5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno d'azzardo o comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza;</p> <p>6) simulazione di malattia;</p> <p>7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;</p>	<p>- L'eliminazione riguardante il n. 3 del comma 1 è giustificata dal fatto che l'inadempienza considerata rileva già ai sensi dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non potendo essere causa di sanzioni ulteriori connesse esclusivamente allo status di detenuto (tanto più a seguito della riforma del 2018 che ha superato la logica dell'obbligatorietà del lavoro penitenziario). L'eliminazione proposta per il n. 21 del comma 1 è dovuta alla</p>

<p>indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;</p> <p>10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;</p> <p>11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;</p> <p>12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;</p> <p>13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;</p> <p>14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;</p> <p>15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;</p> <p>16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;</p> <p>17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;</p> <p>18) partecipazione a disordini o a sommosse;</p> <p>19) promozione di disordini o di sommosse;</p> <p>20) evasione;</p> <p>21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.</p> <p>3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.</p> <p>4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.</p>	<p>8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;</p> <p>9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;</p> <p>10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;</p> <p>11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;</p> <p>12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;</p> <p>13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;</p> <p>14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;</p> <p>15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;</p> <p>16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;</p> <p>17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;</p> <p>18) partecipazione a disordini o a sommosse;</p> <p>19) promozione di disordini o di sommosse;</p> <p>20) evasione;</p> <p>21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.</p> <p>3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di</p>	<p>considerazione che tale limitazione non consente di contestare l'infrazione nei casi di reati che non siano commessi in danno di compagni, operatori penitenziari o visitatori. I proponenti si riferiscono, in particolare, all'esigenza di punire come infrazione disciplinare il possesso di telefoni cellulari.</p>
---	---	--

	<p>tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.</p> <p>4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.</p>	
--	---	--

Art. 80.

(“Sospensione e condono delle sanzioni”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.</p> <p>2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.</p> <p>3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.</p>	<p>1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.</p> <p>2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.</p> <p>3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.</p> <p>4. L'organo che irroga la sanzione può, su richiesta dell'interessato, commutarla in una prestazione in favore della comunità penitenziaria.</p>	<p>- Con il nuovo comma 4, si inserisce un meccanismo riparativo nel contesto del procedimento disciplinare, che potrebbe avere un significativo valore pedagogico e dare maggior contenuto alla previsione dell'art. 36 per la quale il regime disciplinare non ha mera valenza affittiva ma trattamentale. In tal senso offrire la possibilità al detenuto che commette l'infrazione e/o al detenuto che la subisce, e più ancora all'eventuale operatore che la subisce, di uno spazio di mediazione e ricomposizione aprirebbe una finestra di respiro assai maggiore rispetto alla mera esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune.</p>

Art. 81.

(“Procedimento disciplinare”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando</p>	<p>1. Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è</p>	<p>- Si propongono una serie di modifiche volte a consentire il rispetto di alcune esigenze di</p>

<p>in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.</p> <p>2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.</p> <p>3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.</p> <p>4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.</p> <p>5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.</p> <p>6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.</p> <p>7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.</p> <p>8. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.</p>	<p>stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.</p> <p>2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.</p> <p>Contestualmente viene fornita all'accusato copia scritta della contestazione effettuata.</p> <p>3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.</p> <p>4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina, che deve comunque aver luogo almeno quarantotto ore dopo la contestazione.</p> <p>Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.</p> <p>5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di chiedere l'audizione di testimoni.</p> <p>6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.</p> <p>7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa</p>	<p>difesa, pur parametrate alle caratteristiche del procedimento disciplinare e alla necessità di una sollecita trattazione.</p> <p>L'essenziale ragione giustificatrice delle stesse si rinviene nelle Regole Penitenziarie Europee. Alla Regola n. 59 si stabilisce, tra l'altro, che i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare debbano essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro, avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa, avere il permesso di difendersi, anche con un assistente legale, e di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare nonché di disporre l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento.</p> <p>In questo quadro si prevede, nel comma 2, che l'amministrazione consegna copia scritta della contestazione e che sia consentito all'interessato di disporre di uno spazio temporale di preparazione della difesa, che la Commissione quantifica in almeno quarantotto</p>
---	--	---

	<p>udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.</p> <p>8. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.</p> <p>9. Quando si procede nei confronti di detenuti o internati che non risultano comprendere la lingua italiana, la contestazione e il consiglio di disciplina si svolgono con l'assistenza di un interprete. La contestazione in forma scritta e il provvedimento disciplinare, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione, sono comunicati all'interessato con una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. I termini previsti nei commi 2 e 4 sono prolungati per il tempo strettamente necessario al reperimento dell'interprete ed alla redazione della traduzione.</p> <p>10. Quando possibile, deve essere offerta al detenuto l'opportunità di accedere liberamente a un meccanismo di mediazione per riparare i conflitti alla base dell'infrazione commessa, ove anche la persona offesa acconsenta e, a prescindere dai contenuti riservati dell'incontro svolto, che avviene alla presenza di un mediatore, la serietà nell'impegno preso e gli esiti del percorso, anche sotto forma di concrete azioni riparatorie, possono essere valutati dal magistrato di sorveglianza in sede di concessione della</p>	<p>ore, riprendendo quanto affermato nella giurisprudenza della S.C. (cfr. sent. Cass. 16914/2017).</p> <p>- Nell'esporre le proprie discolpe, si stabilisce inoltre che l'interessato possa chiedere che siano ascoltati eventuali testimoni (comma 5).</p> <p>- Un'ulteriore modifica, nel nuovo comma 9, mira ad introdurre elementi di garanzia nel corso del procedimento e al momento dell'irrogazione della sanzione, nei confronti degli stranieri che non siano in grado di comprendere la lingua italiana, mitigando la rigidità dei termini, in considerazione delle verosimili difficoltà di un pronto reperimento di un interprete, prolungandoli per quanto strettamente necessario.</p> <p>- Ancora una volta, nel nuovo comma 10, si segue un'indicazione delle Regole Penitenziarie Europee, e segnatamente della Regola n. 56: «per quanto possibile, le autorità penitenziarie devono ricorrere a dei meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi». Si ipotizza dunque</p>
--	--	---

	<p>liberazione anticipata, quali segnali di partecipazione all'opera rieducativa.</p>	<p>l'introduzione di un meccanismo di mediazione che consenta, con piena garanzia dei fondamentali principi della giustizia riparativa in materia di volontarietà dell'accesso e riservatezza dei contenuti, un possibile sbocco ulteriore alla vicenda disciplinare, adeguatamente valutabile da parte della magistratura di sorveglianza in sede di concessione della liberazione anticipata.</p> <p>La Commissione rappresenta che una simile disposizione, che introduce elementi di giustizia riparativa all'esito di un procedimento disciplinare, richiede una diffusione capillare di centri di mediazione sul territorio, cui anche gli istituti penitenziari possano attingere per reperirvi i mediatori terzi, indispensabili per il buon esito dell'intervento proposto. Si prende atto, in tal senso, del percorso intrapreso in relazione alla legge 134/2021, che prevede una delega al Governo (art. 1 comma 18) anche per l'emanazione di una disciplina organica in materia di giustizia riparativa e per la quale risulta già nominata una Commissione di studi</p>
--	--	--

		<p>presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Per far fronte agli oneri derivanti dalle attività di mediazione è possibile attingere al Fondo istituito presso il Ministero della Giustizia dalla legge di bilancio 2020 per l'assistenza alle vittime di reato in attuazione della Direttiva 29/12, che a sua volta prevede tra le attività di assistenza alla vittima di reato anche quella di accedere alla mediazione penale.</p>
--	--	--

Art. 82.
(“Mezzi di coercizione fisica”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.</p>	<p>1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.</p> <p>La coercizione fisica non è mai consentita, se non per il tempo strettamente necessario, su disposizione del responsabile del servizio sanitario e comunque attuata dallo stesso servizio con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche, quando sussista una concreta situazione di pericolo attuale di grave danno alla persona o a coloro che con lui interagiscono, non altrimenti evitabile. Ne è data immediata comunicazione al direttore. Sono annotati le modalità e il tempo di impiego dei mezzi di coercizione, nonché le ragioni</p>	<p>- La nuova formulazione dell'art. 82 sancisce il divieto di uso dei mezzi di coercizione fisica anche in contesto sanitario, salvo le più che residuali ipotesi in cui la S.C., con giurisprudenza di recente consolidata, ha ritenuto che il sanitario potesse servirsene, quale mero presidio cautelare ed in via eccezionale al solo fine di evitare il pericolo di un danno grave alla persona o a coloro che con lui interagiscono, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad</p>

	<p>che lo hanno imposto. È altresì trasmessa relazione al magistrato di sorveglianza.</p>	<p>indicare (cfr. Cass. sent. 2018/50947 e, più di recente, 2021/35591). Viene altresì prevista una analitica registrazione di tempi e circostanze in cui l'uso dei mezzi si sia, in tali ipotesi, rivelato indispensabile.</p>
--	--	---

Art. 83.

(“Trasferimenti”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.</p> <p>2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.</p> <p>3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.</p> <p>4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:</p> <p>a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, in somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia;</p> <p>b) la cartella personale;</p> <p>c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;</p> <p>d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;</p>	<p>1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.</p> <p>2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.</p> <p>3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.</p> <p>4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:</p> <p>a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, in somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia;</p> <p>b) la cartella personale;</p>	<p>- Si adegua la terminologia impiegata con riguardo al conto corrente dei detenuti in conformità a quanto proposto nella disposizione originariamente riferita al “peculio” (art. 57 R.E.).</p>

<p>e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;</p> <p>f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.</p> <p>5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.</p> <p>6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.</p> <p>7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.</p> <p>8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.</p> <p>9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:</p> <p>a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative;</p> <p>b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente perseguibili in altra sede;</p> <p>c) le detenute con prole in istituto;</p>	<p>c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;</p> <p>d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;</p> <p>e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in il fondo disponibile, in tutto o in parte;</p> <p>f) il certificato dell'ammontare del peculio conto corrente consegnato.</p> <p>5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.</p> <p>6. Il peculio Il conto corrente del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.</p> <p>7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.</p> <p>8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.</p> <p>9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:</p> <p>a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in</p>	
---	--	--

<p>d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.</p>	<p>materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative; b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede; c) le detenute con prole in istituto; d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.</p>	
--	--	--

Art. 87.

(“Uso di abiti civili nelle traduzioni”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l’abrogazione della disposizione i cui contenuti sono desueti.</p>

Art. 88.

(“Trattamento del dimittendo”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l’internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.</p> <p>2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di</p>	<p>1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l’internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro, di salute e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.</p>	<p>- Si procede a un mero aggiornamento terminologico e si integrano le problematiche da considerare con il riferimento al tema salute.</p>

servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.	2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna , dei servizi territoriali competenti e del volontariato.	
---	---	--

**Art. 89.
("Dimissione")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.</p> <p>2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.</p> <p>3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.</p> <p>4. Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice di procedura penale, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.</p> <p>5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.</p> <p>6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.</p> <p>7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono</p>	<p>1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.</p> <p>2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.</p> <p>3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.</p> <p>4. Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice di procedura penale, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.</p> <p>5. Il centro di servizio sociale L'ufficio di esecuzione penale esterna, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.</p> <p>6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione</p>	<p>- La proposta di cui ai commi 5, 6 e 7 mira a uniformare il testo alla denominazione aggiornata del centro di servizio sociale in ufficio di esecuzione penale esterna. Il riferimento alle infermità è aggiornato, eliminando formulazioni desuete ("minorazioni psichiche") o non adeguate all'attuale ordinamento sanitario ("istituzione ospedaliera"). In particolare, quest'ultimo riferimento limita operativamente il trasferimento nelle strutture diverse da quelle ospedaliere (appropriate solo per la gestione delle acuzie), laddove nelle condizioni di infermità la gestione sanitaria è prevalentemente da garantirsi in strutture e servizi territoriali (v. per es., RSA, lungodegenze ecc.).</p> <p>- Le modifiche proposte ai commi 10, 11 e 12, tengono conto</p>

<p>evitate le limitazioni del regime penitenziario.</p> <p>8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.</p> <p>10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.</p> <p>11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.</p> <p>12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.</p>	<p>ospedaliera struttura o servizio sanitario o socio sanitario.</p> <p>7. In caso di intrasportabilità, attestata dal servizio sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.</p> <p>8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.</p> <p>10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio le somme presenti nel conto corrente e gli oggetti di sua proprietà.</p> <p>11. Il peculio La somma del conto corrente e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.</p> <p>12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio somma presente nel conto</p>	<p>dell'attuale articolazione dei dipartimenti e dell'opportunità di non utilizzare il termine "peculio" in linea con quanto proposto nell'art. 57 R.E.</p>
---	--	---

	corrente , viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.	
--	--	--

Art. 90.

(“Provvedimenti in caso di evasione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.</p> <p>2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.</p> <p>3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.</p>	<p>1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.</p> <p>2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e, successivamente, depositati presso appositi centri individuati con decreto del Capo del Dipartimento competente venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato versata anche l'eventuale peculio somma presente nel conto corrente. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.</p> <p>3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio-fondo disponibile.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto dispone lo svincolo dei beni depositati per la consegna a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la</p>	<p>- Le modifiche proposte tengono conto dell'opportunità di non utilizzare il termine “peculio” in linea con quanto proposto nell'art. 57 R.E.</p> <p>- Nei commi 2 e 4 si opera una semplificazione delle procedure relative allo “svincolo” dei beni dell'evaso o del detenuto deceduto.</p>

	Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.	
--	--	--

**Capo V
Assistenza**

Art. 95.

(“Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.</p>	<p>1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie delle persone detenute, o in esecuzione di misure alternative alla detenzione o di sanzioni o misure di comunità, degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale l’ufficio di esecuzione penale esterna e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.</p> <p>2. Per l’attuazione dei compiti previsti dagli articoli 45 e 46 della legge, gli uffici di esecuzione penale esterna anche in applicazione dell’articolo 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328, rappresentano le specifiche esigenze delle persone detenute o in misura e sanzione di comunità in occasione della predisposizione ed attuazione dei piani di zona.</p>	<p>- Le modifiche mirano a uniformare il testo alla denominazione aggiornata del centro di servizio sociale in ufficio di esecuzione penale esterna tenendo altresì conto della necessità di rappresentare le specifiche esigenze delle persone detenute o in misura e sanzione di comunità in occasione della predisposizione ed attuazione dei piani di zona.</p>

Capo VI

Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza

In prossimità della conclusione dei lavori, la Commissione ha ricevuto dagli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità un articolato documento che propone l’integrale revisione

degli artt. 96-109 RE, per dare seguito alle innovazioni normative intervenute negli ultimi anni. Tale documento è stato trasmesso in forma di report alla Ministra della Giustizia, ai Capi dei Dipartimenti e ai Capi degli Uffici di Gabinetto e Legislativo. La Commissione ritiene che il documento meriti la massima attenzione, richiedendo però un approfondimento che coinvolga la magistratura di sorveglianza e, per la parte di interesse (considerati i possibili riflessi di eventuali scelte compiute a livello di normativa primaria), il Gruppo di lavoro istituito per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche al sistema sanzionatorio, istituito con D.M. 28 ottobre 2021 per l'attuazione della legge di delega 27 settembre 2021, n. 134.

Per le suddette ragioni non si riproducono qui le proposte che potrebbero interessare il Capo VI, le quali potranno formare oggetto di separata proposta di revisione del Regolamento, se del caso in connessione con future riforme della normativa primaria.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Capo I

Istituti penitenziari

Art. 110.

("Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.</p> <p>2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.</p> <p>3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.</p> <p>4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.</p>	<p>1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.</p> <p>2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.</p> <p>3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena</p>	<p>- Si propone l'abrogazione di disposizioni dai contenuti desueti.</p>

<p>5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di reclusione.</p>	<p>della reclusione non superiore a due anni.</p> <p>4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di reclusione.</p>	
--	---	--

Art. 111.

(“Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.</p> <p>2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.</p> <p>3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale.</p> <p>4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione dell'articolo motivata dalla non coerenza della collocazione di queste strutture e attività (OPG, Case di Cura e Custodia, ma anche Sezioni per minorati psichici) nella specifica parte (“Organizzazione penitenziaria”) e Titolo (“Istituti Penitenziari”) del Regolamento di esecuzione e con la disciplina di riforma della medicina penitenziaria (sia di definitiva chiusura e superamento degli OPG sia di assistenza sanitaria in ambito penitenziario).</p>

<p>confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.</p> <p>5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.</p> <p>6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.</p> <p>7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.</p>		
--	--	--

Art. 112.

(“Accertamento delle infermità psichiche”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale,</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione dell'articolo, rinviando, in materia, alle statuizioni contenute nel comma 10 dell'art. 17</p>

<p>dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.</p> <p>3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adottati uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.</p>		<p>R.E. che si propone di introdurre.</p>
--	--	---

Art. 113.

(“Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione dell'articolo in ragione della revisione dell'art. 17 R.E. e di contenuti non coerenti con la disciplina di riforma della medicina penitenziaria (sia di definitiva chiusura e</p>

altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.		superamento degli OPG sia di assistenza sanitaria in ambito penitenziario).
---	--	---

Art. 117.
(“Visite agli istituti”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.</p> <p>2. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell’articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall’articolo 67 della legge.</p>	<p>1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente esclusivamente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.</p> <p>2. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell’articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall’articolo 67 della legge.</p>	<p>- La modifica mira a impedire le visite negli istituti non finalizzate alla verifica delle condizioni di vita degli stessi o delle condizioni di alcune persone detenute.</p>

Art. 120.
(“Assistenti volontari”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. L’autorizzazione prevista dal primo comma dell’articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure private e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell’assistenza a persone in stato di bisogno. L’autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio</p>	<p>1. L’autorizzazione prevista dal primo comma dell’articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure private e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell’assistenza a persone in stato di bisogno. L’autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le</p>	<p>- Gli interventi proposti sono rivolti ad adeguare la normativa all’attuale articolazione dei Dipartimenti.</p>

<p>sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.</p> <p>2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.</p> <p>3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.</p> <p>4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.</p> <p>5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p>	<p>direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale e degli uffici di esecuzione penale esterna, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.</p> <p>2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale gli uffici di esecuzione penale esterna.</p> <p>3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna è positiva, si considera rinnovata.</p> <p>4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali agli uffici di esecuzione penale esterna secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.</p> <p>5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o al Dipartimento per la giustizia minorile e di</p>	
---	--	--

	comunità, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.	
--	---	--

PARTE II
CASSA DELLE AMMENDE
Titolo I

~~AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA~~ CASSA DELLE AMMENDE

In ragione di quanto attualmente stabilito dalla normativa primaria riguardante la Cassa delle ammende, si propone che la Parte II del Titolo II del regolamento sia composta di un solo articolo che rimanda alla legge 9 maggio 1932, n. 547, per come modificata con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, e allo Statuto dell'ente, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.

Art. 121.

(“Organi, funzionamento e finalità della Cassa delle ammende”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Sono organi della Cassa delle ammende:</p> <p>a) il presidente;</p> <p>b) il consiglio di amministrazione;</p> <p>c) il segretario.</p> <p>2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.</p>	<p>1. Sono organi della Cassa delle ammende:</p> <p>a) il presidente;</p> <p>b) il consiglio di amministrazione;</p> <p>c) il segretario generale;</p> <p>d) Il collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente. Il funzionamento della Cassa delle ammende è disciplinato dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, come sostituito dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente sono disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102, recante lo Statuto della Cassa delle ammende. Lo Statuto dell'ente specifica altresì le finalità indicate nell'art. 4, comma 2, della legge n. 547 del 1932, riguardanti il finanziamento di programmi di reinserimento in favore di</p>	<p>- Si uniformano le previsioni del regolamento alle modifiche normative riguardanti la Cassa delle ammende, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, rinviando a quanto previsto dalla legge istitutiva, per come revisionata con la legge n. 14 del 2009, e allo Statuto dell'ente, adottato nel 2017. Peraltro, secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, alla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento penitenziario. Si ritiene, pertanto, di proporre la revisione del solo art. 121, indicando organi, funzionamento e principali finalità della Cassa delle ammende, con rinvio alla disciplina vigente, rispetto alla</p>

	<p>detenuti ed internati, di programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e di progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.</p> <p>3. Sulla base di quanto previsto nello Statuto, possono essere finanziati con i fondi della Cassa delle ammende i seguenti programmi: di reinserimento di detenuti e di internati, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro; di reinserimento socio-lavorativo delle persone in misura alternativa alla detenzione o sottoposta a sanzioni di comunità, consistenti in percorsi di inclusione lavorativa e di formazione per la qualificazione professionale, anche comprensivi di compensi a favore dei soggetti che li intraprendono; per la sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate; di assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o</p>	<p>quale si segnala l'opportunità di procedere a una revisione dello Statuto, al fine di assicurare l'effettiva autonomia dell'ente e per migliorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi finanziati in attuazione delle finalità stabilite <i>ex lege</i>.</p>
--	--	--

	<p>alcoliche; di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria; di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi; finalizzati allo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale; a sostegno dell'attività volontaria gratuita o di progetti di pubblica utilità.</p>	
--	---	--

**Art. 122.
(“Presidente”)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.</p> <p>2. Il presidente della Cassa delle ammende:</p> <p>a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 123;</p> <p>b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento;</p> <p>c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;</p> <p>d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili;</p> <p>e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>

<p>f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e contabile della Cassa;</p> <p>g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.</p>		
--	--	--

Art. 123.

(“Consiglio di amministrazione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto:</p> <p>a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente;</p> <p>b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;</p> <p>c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare;</p> <p>b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;</p> <p>c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>

<p>maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;</p> <p>d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità della Cassa;</p> <p>b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;</p> <p>c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;</p> <p>d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;</p> <p>e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti;</p> <p>f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste;</p> <p>g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego;</p> <p>h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.</p>		
--	--	--

Art. 124.
("Segretario")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del	ABROGATO	- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4,

<p>presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.</p> <p>2. Il segretario:</p> <p>a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;</p> <p>b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;</p> <p>c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;</p> <p>d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;</p> <p>e) esegue le direttive impartite dal presidente;</p> <p>f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;</p> <p>g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;</p> <p>h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;</p> <p>i) cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente;</p> <p>j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129. Per l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera g);</p> <p>k) adempie a tutte le attività amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti;</p> <p>l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;</p> <p>m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.</p>		<p>comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>
---	--	--

Titolo II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Art. 125.
(“Conto depositi e conto patrimoniale”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.</p> <p>2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.</p> <p>3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.</p> <p>4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.</p> <p>5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.</p>	ABROGATO	<p>- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>

Art. 126.
(“Versamenti delle somme”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET".</p> <p>I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa</p>	ABROGATO	<p>- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>

<p>delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.</p> <p>2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.</p> <p>3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.</p> <p>4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.</p> <p>5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.</p>		
--	--	--

Art. 127.
("Patrimonio")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da:</p> <p>a) beni mobili ed immobili in proprietà;</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n.</p>

<p>b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;</p> <p>c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;</p> <p>d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;</p> <p>e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa.</p>		<p>547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>
--	--	--

Art. 128.
(“Entrate”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.</p> <p>2. Le entrate correnti sono costituite:</p> <p>a) dalle rendite patrimoniali;</p> <p>b) dagli interessi sui depositi e su titoli;</p> <p>c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;</p> <p>d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell’autorità giudiziaria;</p> <p>e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;</p> <p>f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;</p> <p>g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;</p> <p>h) da entrate eventuali e diverse.</p> <p>3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:</p> <p>a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;</p> <p>b) rimborsi di titoli di proprietà;</p> <p>c) lasciti ed oblazioni in denaro con l’onere di investimento;</p> <p>d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Secondo quanto previsto nell’attuale formulazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>

Art. 129.
(“Finalità ed interventi”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 maggio</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Secondo quanto previsto nell’attuale formulazione dell’art. 4,</p>

<p>1932, n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.</p> <p>2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibere del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.</p> <p>3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.</p> <p>4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.</p> <p>6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.</p>		<p>comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>
--	--	--

<p>7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accredito ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.</p> <p>8. Dell'avvenuto accredito delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.</p>		
---	--	--

Art. 130:
(“Bilancio”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Secondo quanto previsto nell'attuale formulazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, la presente disposizione ha cessato di efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Cassa delle ammende, adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.</p>

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 132.
(“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età</p>	<p>1. Il provveditorato regionale e l'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna compila compilano ciascuno, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale degli uffici di esecuzione penale esterna</p>	<p>- Si propongono meri aggiornamenti conseguenti alla nuova articolazione dei dipartimenti.</p>

<p>non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.</p>	<p>possano rispettivamente avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale degli uffici di esecuzione penale esterna conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale</p>	
---	---	--

Art. 134.

(“Disposizioni relative ai servizi”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione di disposizioni in parte desuete anche in considerazione della suggerita integrazione nella norma finale (art. 136 R.E.).</p>

<p>si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.</p> <p>2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire l'utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.</p> <p>3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.</p>		
---	--	--

Art. 135.

(“Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.</p> <p>2. Finché non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.</p> <p>3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione di disposizioni in parte desuete anche in considerazione della suggerita integrazione nella norma finale (art. 136 R.E.).</p>

Art. 136.

(“Norma finale”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive</p>	<p>1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile</p>	<p>- Si propone l'inserimento di un comma 2, che fissa un limite temporale entro il</p>

<p>modificazioni ed integrazioni, è abrogato.</p>	<p>1976, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.</p> <p>2. Ove ai fini dell'attuazione delle disposizioni del regolamento sia necessaria l'emanazione di regolamenti ministeriali o di decreti del Ministro o di altre autorità, nonché di atti generali di indirizzo, questa dovrà intervenire, qualora non diversamente previsto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento.</p>	<p>quale dovranno essere attuate le previsioni contenute nel regolamento, ivi comprese quelle inserite in sede di modifica.</p>
---	--	---

6. *Proposte di modifica all'ordinamento penitenziario, al codice penale, al codice di procedura penale, al d.lgs. n. 286 del 1998 e alla l. n. 395 del 1990, per il miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale.*

La Commissione ha individuato nella normativa primaria alcuni “ostacoli” che si frappongono ad un miglioramento della quotidianità penitenziaria, proponendo interventi che interessano principalmente, anche se non esclusivamente, la legge penitenziaria.

La logica alla quale la Commissione si è ispirata è quella della puntuale revisione e non già della riforma “organica” della normativa penitenziaria. Ciò non solo in ragione del perimetro definito dal decreto istitutivo, ma anche nella consapevolezza dell'esistenza di contributi significativi che sono esito di iniziative (quali gli Stati generali sull'esecuzione penale) e di lavori di Commissioni (quali la “Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso”) istituite dal Ministero della Giustizia. Si è anche considerato che sono in corso i lavori di Commissioni incaricate di elaborare proposte per la modifica del sistema sanzionatorio penale e per la disciplina organica della giustizia riparativa, nella prospettiva della attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Per le ragioni sopra esposte gli interventi di seguito indicati non possono essere considerati nei termini di una “riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso”, bensì come passaggi utili per l'innovazione e, in alcuni casi, per la semplificazione del sistema amministrativo dell'esecuzione penale, nonché per fornire risposte ad alcuni bisogni urgenti che non potevano essere soddisfatti attraverso la sola revisione della normativa secondaria.

Anche in questo caso, sono indicate a seguire le sole disposizioni normative sulle quali si propone di intervenire, con specificazione, nella colonna delle “note”, delle ragioni delle modifiche suggerite.

Dopo la tabella relativa all’ordinamento penitenziario, sono nella stessa forma indicati gli interventi di revisione che dovrebbero interessare disposizioni di normativa primaria contenute in altre leggi e nei codici penale e di procedura penale.

NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ
L. 26 luglio 1975, n. 354

Art. 3.

(“Parità di condizioni tra i detenuti e gli internati”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.</p>	<p>Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio conto corrente disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.</p> <p>Lo straniero privo di permesso di soggiorno, per il tempo dell’esecuzione della pena, ha titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in suo favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, può stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.</p>	<p>- Nel comma 1 la modifica proposta tiene conto dell’opportunità di non utilizzare il termine “peculio” in linea con quanto proposto negli artt. 25 O.P. e 57 R.E.</p> <p>- La proposta di modifica ha l’obiettivo di chiarire che, in estrinsecazione del principio di parità di trattamento tra le persone detenute, anche allo straniero, a prescindere dalla legittimità del suo soggiorno nel territorio nazionale, deve essere garantito un trattamento volto alla risocializzazione, e dunque di piena presa in carico, nel contesto intramurario, al pari di chi è regolarmente soggiornante (ad esempio sotto il profilo della salute) e di possibile apertura alla concessione di misure alternative, secondo l’insegnamento pacifico della Corte costituzionale (sent.</p>

		<p>78/2007) e della S.C. (sent. S.U. 14500/2006), anche mediante la stipula di contratti di lavoro, posto che la permanenza obbligatoria in Italia, derivante dall'esecuzione penale, costituisce titolo legittimo di permanenza sul territorio (un diritto già riconosciuto da alcune risalenti circolari: ad es. Min. Lavoro, 15/03/1993 n. 27 - richiamata dalla nota 11/01/2001 -; Min. giustizia, 23/03/1993 n. 691858, 16/03/1999 n. 547899 e 12/04/1999 n. 547671; Min. Interno, 02/12/2000 n. 300 e 04/09/2001 n. 300/2001, ma che stenta ad essere riconosciuto ed ostacola la ricerca di lavoro). La Commissione Giostra aveva proposto l'inserimento di una disposizione affine in un ipotizzato art. 57-ter, specificamente connesso alle misure alternative. L'odierna opzione consente di evidenziare come anche il tempo dell'esecuzione penale intramuraria debba essere improntato a questa indifferenza nel trattamento rispetto alla condizione di irregolarità nel soggiorno.</p>
--	--	---

Art. 4.

(“Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti	I detenuti e gli internati esercitano personalmente i	- L'inserimento del comma 2 è giustificato

<p>dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.</p>	<p>diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.</p> <p>Al fine di consentire il compimento di atti giuridici da parte dei detenuti e degli internati, i sindaci dei comuni ove hanno sede istituti penitenziari garantiscono la presenza, per almeno un giorno al mese, di un funzionario comunale nello stabilimento penitenziario. Per le medesime finalità, il direttore dell'istituto può richiedere la presenza di funzionari degli uffici consolari e degli uffici della Questura.</p>	<p>dalla necessità di dare agli istituti, con una precisa indicazione legislativa, il diritto ad avere mensilmente la presenza di un operatore abilitato a dare consulenza e a svolgere attività di competenza comunale, come, ad esempio, le autenticazioni di atti.</p> <p>Al fine di fornire servizi e supporti ai cittadini stranieri si ritiene utile prevedere che il Direttore dell'Istituto possa richiedere la presenza di funzionari degli uffici consolari.</p> <p>In Commissione emerge anche la criticità diffusa negli istituti penitenziari in riferimento all'identificazione degli stranieri a cura delle Questure. Di qui il riferimento anche agli uffici delle Questure. Pertanto, sarebbe opportuno un intervento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per sensibilizzare sul punto il Ministero dell'Interno, accompagnato da lettera circolare a supporto delle Direzioni degli istituti penitenziari.</p>
--	---	--

Art. 6.

(“Locali di soggiorno e di pernottamento”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le</p>	<p>1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati, compresi quelli utilizzati per l'isolamento, devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce</p>	<p>- Nel primo comma si specifica che le caratteristiche ivi previste per i locali nei quali si svolge la vita detentiva riguardano</p>

<p>condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.</p> <p>2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.</p> <p>3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.</p> <p>4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.</p> <p>5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.</p> <p>6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.</p> <p>7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.</p>	<p>naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.</p> <p>2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.</p> <p>3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici.</p> <p>4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.</p> <p>5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.</p> <p>6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.</p> <p>7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.</p>	<p>anche gli spazi utilizzati per l'isolamento. Ancorché tale precisazione sia compresa nell'art. 73 del Regolamento di esecuzione, si ritiene che la stessa meriti esplicita menzione nella normativa primaria.</p> <p>- La modifica proposta al comma 3 mira a fissare normativamente le dimensioni minime dello spazio individuale spettante al detenuto in camera multipla, individuato nella soglia di 3 mq stabilita dalla Corte EDU ai fini della sussistenza di una presunzione assoluta di violazione dell'art. 3 della Convenzione. Si chiarisce in tal senso anche la modalità di calcolo dello spazio personale, attingendo alla definizione che ne hanno dato le S.U. della Cassazione con la recente sentenza 6551/2021. Tale chiarimento è particolarmente necessario anche al fine di rendere più agevole il ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale di cui agli art. 35-bis e ter O.P.</p> <p>In Commissione emerge anche la proposta di specificare che le camere non possano avere capienza superiore a quattro posti, per garantire un più compiuto rispetto degli standard internazionali. Tale soluzione richiederebbe significativi adattamenti</p>
--	---	---

		strutturali, che si auspica possano essere realizzati in tempi ragionevoli.
--	--	---

Art. 7.
(“Vestiaro e corredo”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.</p> <p>L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.</p> <p>È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario dall’attività svolta.</p> <p>Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.</p>	<p>Ciascun soggetto che ne faccia richiesta è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione, e di pulizia e di foggia decorosa tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.</p> <p>L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.</p> <p>È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario dall’attività svolta.</p> <p>Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.</p> <p>I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo e di altri loro proprietà oggetti di loro proprietà che abbiano particolare valore morale o affettivo.</p>	<p>Si intende operare una “semplificazione”, tenuto conto che per i detenuti utilizzare i loro abiti costituisce da sempre la regola e non l’eccezione.</p>

Art. 9.
(“Alimentazione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.</p> <p>Il vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati. I detenuti e gli</p>	<p>Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.</p>	<p>- Si propone, al primo comma, di eliminare l’“ove possibile” in applicazione della Regola Penitenziaria Europea n. 22, 1° comma (Regime alimentare), secondo la quale: «I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga</p>

<p>internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.</p> <p>Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.</p> <p>Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.</p> <p>Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.</p>	<p>Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.</p> <p>Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.</p> <p>Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.</p> <p>Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.</p>	<p>conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro».</p> <p>In Commissione emerge la necessità di prevedere che i detenuti possano beneficiare di un particolare regime alimentare a prescindere da motivi religiosi, ad esempio perché vegetariani. In proposito, potrebbe non essere necessaria una modifica della normativa primaria, essendo sufficiente contemplare la possibilità di un idoneo regime alimentare tramite modifica del capitolato prestazionale allegato al contratto che l'Amministrazione Penitenziaria stipula con la ditta che fornisce i generi per il vitto. Sarebbe dunque sufficiente la modifica dell'attuale art. 39 ("Vitto per detenuti credenza musulmana") del menzionato capitolato il quale recita: "Ai detenuti appartenenti al credo musulmano i generi indicati nelle tabelle applicative di cui al precedente art. 27, verranno sostituiti con i generi indicati nelle tabelle allegato al contratto".</p> <p>- L'eliminazione della limitazione al solo personale "civile" consentirebbe di rendere destinatario della delega</p>
---	--	---

		non solo il personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali (cosiddetto civile) ma anche il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
--	--	--

Art. 11.
(“Servizio sanitario”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.</p> <p>2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.</p> <p>3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.</p> <p>4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.</p>	<p>1. I detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alle prestazioni sanitarie efficaci, tempestive e appropriate nonché a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. Il Servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari attraverso l’Azienda sanitaria locale nel cui territorio insistono predetti istituti uniformandosi al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 sul riordino della medicina penitenziaria.</p> <p>L’Amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.</p> <p>2. L’Azienda sanitaria locale di cui al precedente comma garantisce, attraverso la rete coordinata di servizi sanitari penitenziari e territoriali regionali, le prestazioni comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria per rispondere alle esigenze profilattiche e di</p>	<p>- Le disposizioni contenute nell’articolo rappresentano la “tavola dei valori” in tema di tutela della salute e devono, con chiarezza, indicare i principi generali cui si uniforma il trattamento sanitario, le competenze, le responsabilità e il livello di effettività della tutela medesima. Si ritiene pertanto necessario inserire nei primi commi alcune disposizioni della legge di riferimento che individuano i soggetti istituzionali tenuti a garantire le prestazioni sanitarie e i livelli di responsabilità, nonché di stabilire espressamente che la carta dei servizi sanitari sia parte integrante del regolamento di istituto.</p> <p>- Nelle proposte modifiche ai commi 4 e 5, si prende atto dell’opportunità di “fluidificare” il rapporto tra autorità giudiziaria e amministrazione al momento della concessione delle autorizzazioni alle cure e agli accertamenti diagnostici in luogo</p>

<p>5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui. (...)</p> <p>7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica. (...)</p> <p>12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con</p>	<p>cura della salute fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Alla stessa Azienda sanitaria competente anche la garanzia della continuità della presa in carico sanitaria, assicurando il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto o internato, competente per tutti gli interventi sanitari extra-penitenziari. Il predetto collegamento è assicurato con immediatezza laddove si rilevino patologie psichiatriche, da dipendenza o comunque croniche. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio insiste l'istituto penitenziario risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti. L'Amministrazione penitenziaria segnala al Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale e, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, alle Regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999.</p> <p>3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, costituisce parte integrante del</p>	<p>esterno, in particolare per quanto concerne la fase di cognizione, in cui l'interlocazione avviene con plurimi uffici e non con il magistrato di sorveglianza, a.g. di prossimità. Al contempo si intende evitare di modificare l'attuale assetto di competenza, peraltro novellato soltanto con d.lgs. 123/2018, mantenendola sempre in capo all'a.g., in una materia che coinvolge un diritto fondamentale di valenza costituzionale, come la salute. Si propone, in particolare, di consentire un meccanismo di delega da parte dell'a.g. alla direzione dell'istituto penitenziario. Nel caso della magistratura di sorveglianza si normativizza, così, una prassi già diffusa, in modo non uniforme, sul territorio nazionale. Per quanto concerne il giudice di cognizione, invece, ove eventuali esigenze cautelari impongano, se non nell'an, particolari accorgimenti nelle modalità, si propone che la delega, inevitabilmente riferita ad ogni singolo detenuto, sia richiesta al momento del primo ingresso dalla direzione all'autorità giudiziaria competente che potrà, così, selezionare eventuali detenuti per i quali intenda autorizzare di volta in volta.</p>
---	---	---

<p>l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.</p>	<p>regolamento d'istituto ed è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.</p> <p>4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti dal servizio sanitario dell'istituto, secondo le valutazioni e attestazioni dello stesso servizio, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L'autorità giudiziaria competente può conferire delega a provvedere al direttore dell'istituto, che la richiede al momento del primo ingresso del detenuto. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza, che può delegare il direttore dell'istituto. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.</p>	<p>- La modifica del comma 5 ha lo scopo di introdurre un'ipotesi (condannati o internati già ammessi, senza scorta, a permessi premio o provvedimenti di lavoro all'esterno), in cui si presume assente un pericolo di fuga, con conseguente non necessità del piantonamento durante la degenza.</p> <p>- La prima modifica proposta al comma 7 è volta a precisare che le annotazioni indicate devono essere effettuate non solo in occasione della prima visita, ma in ogni caso ve ne sia necessità anche nel corso della detenzione. La seconda proposta amplia il corredo delle informazioni che i detenuti devono poter avere, sia sul percorso di cura che sui tempi delle visite specialistiche e degli esami prescritti. Appare opportuno inserire questa precisazione, da un lato, per garantire notizie che riguardano le cure (in un'ottica anche tranquillizzante) e, dall'altro, per evitare che i detenuti intraprendano iniziative parallele di fatto inutili. Non ultimo è necessario velocizzare la procedura di rilascio delle cartelle cliniche introducendo anche la possibilità di delega al difensore. Le richieste devono essere evase entro</p>
--	---	---

	<p>5. Salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, ove già ammessi a fruire, senza scorta, di permessi premio o di autorizzazione al lavoro all'esterno ai sensi degli art. 20 ter e 21 della presente legge. Con gli stessi limiti, possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza i detenuti e gli internati per i quali non sussista pericolo di fuga. (...)</p> <p>7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica, in tale occasione e ogni volta che nel corso della detenzione visita la persona interessata, il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà, nonché sui tempi di svolgimento degli esami e delle visite</p>	<p>un termine di giorni quindici.</p> <p>- Con riguardo al comma 9, si interviene anche per migliorare la garanzia della continuità terapeutica, sia in corso di detenzione in carcere sia nella prospettiva della dimissione o dell'applicazione di misure alternative alla detenzione, esplicitando le minimali forme di collegamento tra i servizi interni ed esterni rispetto all'istituto penitenziario. Al riguardo, una particolare priorità è prevista per i casi di persone con patologie croniche, psichiatriche e da dipendenza. Inoltre, considerata la necessità di interventi ulteriori circa le idonee misure per la tutela della salute mentale in carcere, si provvederà a prospettare modifiche all'articolo del Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli artt. 111 e 112, che ancora contemplano gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.</p> <p>- La modifica del comma 12 è volta a introdurre un termine entro il quale le domande per effettuare visite o di trattamenti medici da parte di un esercente la professione sanitaria di fiducia devono essere riscontrate dalle autorità competenti.</p>
--	--	--

	<p>specialistiche ritenuti necessari, e di ottenere copia del diario clinico. Alle richieste presentate, anche per il tramite del difensore, il servizio sanitario risponde entro quindici giorni, indicando anche entro quale termine saranno effettuati l'esame o la visita. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.</p> <p>(...)</p> <p>9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso con attività di collegamento realizzate dal Servizio sanitario interno all'istituto. Prima della dimissione dall'istituto penitenziario, lo stesso servizio assicura anche il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto o internato, cui competono gli interventi sanitari nelle condizioni di libertà o di applicazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi della libertà diversi dalla detenzione negli istituti penitenziari. Lo stesso collegamento è assicurato</p>	<p>- In riferimento al comma 13, si inserisce l'accertamento dell'adeguatezza delle prestazioni erogate da parte del Direttore della ASL, in aggiunta alla già prevista verifica sulle condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.</p>
--	--	---

con immediatezza laddove si rilevino, in corso di detenzione in carcere, patologie psichiatriche, da dipendenza o comunque croniche.

(...)

12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia.

L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto.

~~Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.~~ Con le medesime forme possono essere autorizzati, previ accordi con l'Azienda sanitaria, trattamenti sanitari da effettuarsi a spese degli interessati da parte di professionisti di fiducia, utilizzando i locali e le attrezzature sanitarie presenti nell'istituto. Le richieste di autorizzazione sono valutate e comunicate all'interessato entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

13. Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria

	<p>dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare l'adeguatezza delle prestazioni erogate, anche in base alle segnalazioni ricevute dall'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n.230 del 22 giugno 1999, e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.</p> <p>(...)</p>	
--	---	--

Art. 13.

("Individualizzazione del trattamento")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.</p> <p>Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.</p> <p>Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.</p> <p>L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione.</p>	<p>Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.</p> <p>Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le eventuali carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.</p> <p>Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.</p> <p>L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa anche acquisendo elementi relativi al contesto socio-familiare dell'interessato e ai</p>	<p>- La modifica di cui al comma 1 mira a rendere più esplicito che l'osservazione scientifica mira ad individuare la sussistenza di carenze psicofisiche, che tuttavia non necessariamente è connessa con la commissione di reati, dovendo in tutti i casi indagarsi sulla compresenza di altre cause alla base del delinquere.</p> <p>- Nel comma 4 si propone di aggiungere che l'osservazione deve essere compiuta anche con la acquisizione di dati e di informazioni che riguardano la famiglia o il contesto relazionale del detenuto.</p> <p>Non tanto, e non solo, perché l'art. 28 della legge evidenzia il valore primario della famiglia (con la specificazione che le relazioni devono essere mantenute, migliorate o</p>

<p>Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.</p>	<p>rapporti mantenuti nel corso della detenzione. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione o entro tre mesi ove la pena residua da espiare non superi i due anni. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.</p>	<p>ristabilite), e perché l'art. 61 del regolamento disciplina la predisposizione di programmi di intervento per la cura dei rapporti familiari, ma anche e soprattutto perché nella predisposizione del piano di trattamento si possa tenere conto delle effettive risorse esistenti e perché nella concessione (e prosecuzione) dei benefici si possano considerare limiti e criticità o valorizzare tessuti relazionali validi e testati. Ancora nel comma 4 si propone di velocizzare la redazione di un piano di trattamento laddove la pena da espiare sia modesta, quale opportuno correttivo per garantire una presa in carico ancora utile alla costruzione di percorsi risocializzanti effettivi.</p>
--	--	---

Art. 13-bis.

("Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, articolo 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.</p>	<p>1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, articolo 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai</p>	<p>- La disposizione costituisce la diretta attuazione di quanto previsto dagli artt. 15, 16 e 17 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. Convenzione ratificata con la legge 172/2012. Occorrerebbe, da un lato, dare maggiori indicazioni in ordine al contenuto effettivo del trattamento psicologico indicato e ai</p>

<p>1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.</p>	<p>sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione. È garantita la possibilità di accedere a tale trattamento in istituto penitenziario, all'interessato che lo richieda.</p> <p>1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.</p>	<p>tecnici competenti per l'elaborazione e, dall'altro, garantire la possibilità di accesso al trattamento se il detenuto la richieda.</p> <p>Il trattamento ha natura facoltativa ed è basato sulla volontarietà; resta però indispensabile, proprio per l'incidenza del percorso sulle problematiche nonché per il valore che può assumere in sede di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, garantirne la effettività.</p> <p>Per tali ragioni si propone, nel comma 1, di chiarire che la proposta di trattamento deve essere garantita all'interno dell'offerta trattamentale presso ogni istituto penitenziario.</p>
---	---	---

Art. 14-bis.

(“Regime di sorveglianza particolare”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:</p> <p>a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;</p> <p>b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;</p> <p>c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.</p> <p>2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio</p>	<p>1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:</p> <p>a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;</p> <p>b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati, nonché degli operatori dell'istituto;</p> <p>c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di</p>	<p>- Appare opportuno esplicitare, nel comma 1 lett. b), il riferimento ai comportamenti che impediscono le attività all'interno dell'istituto penitenziario in danno dell'intera comunità penitenziaria, facendo espresso riferimento a quelli in cui la violenza o la minaccia siano rivolte anche nei confronti degli operatori dell'istituto penitenziario.</p>

<p>di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.</p> <p>3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.</p> <p>5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.</p> <p>6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.</p>	<p>soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.</p> <p>2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.</p> <p>3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.</p> <p>5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.</p>	
--	---	--

	6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.	
--	---	--

**Art. 14-ter.
("Reclamo")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p> <p>2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.</p> <p>3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.</p> <p>4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.</p>	<p>1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p> <p>2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.</p> <p>3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.</p> <p>4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.</p> <p>3. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il tribunale di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che alla persona che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione penitenziaria, a cui è contestualmente comunicato il reclamo, e che può</p>	<p>- Le modifiche proposte tendono ad innalzare le garanzie giurisdizionali nel procedimento sulla legittimità del provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare. Segnatamente, con le forme degli artt. 666 e 678, si riallinea la previsione a quella ora contenuta nell'art. 35-bis O.P.</p> <p>In effetti, un procedimento privo della presenza dell'interessato, nonché della stessa amministrazione, appare ormai passibile di dubbi di compatibilità costituzionale per le carenze descritte, tenuto conto della particolare pregnanza delle limitazioni trattamentali che possono costituire oggetto del regime di sorveglianza particolare. La rimozione dell'attuale comma 4 si collega alla sua desuetudine. Le disposizioni del capo II bis del Titolo II non si applicano più, per effetto dell'art. 236 comma 2 disp. coord. c.p.p., con la normativa corrispondente contenuta negli art. 677 – 680 c.p.p.</p>

	<p>comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste.</p> <p>4. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.</p>	
--	--	--

Art. 14-quater.

(“Contenuti del regime di sorveglianza particolare”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.</p> <p>2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 ter.</p> <p>3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.</p> <p>4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.</p> <p>5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la</p>	<p>1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.</p> <p>2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 ter.</p> <p>3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.</p> <p>4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio radiotelevisivi del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore quattro ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10</p>	<p>Le modifiche proposte nel comma 4 mirano ad adeguare l'elencazione di regole trattamentali non comprimibili a causa della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, tenuto conto delle novità normative introdotte per la generalità della popolazione detenuta con il d.lgs. 123/2018, nonché ad adeguare la disposizione ai cambiamenti nel tempo intervenuti dall'introduzione del testo vigente, risalente al 1986. Si prevede perciò un riferimento all'apparecchio radiotelevisivo in luogo della mera radio; il mantenimento del minimo di tempo all'aria aperta nel limite di quattro ore, oggi previsto per tutti i detenuti, e ancor più fondamentale nei confronti di chi si trovi per il resto del tempo in una condizione di quotidianità penitenziaria particolarmente deprivata dalle limitazioni del regime; si chiariscono le</p>

<p>difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.</p>	<p>comma 2; i colloqui con i difensori, con i garanti dei diritti dei detenuti, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli con soggetti già autorizzati.</p> <p>5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.</p>	<p>figure con le quali il sottoposto può svolgere colloqui, che non possono limitarsi, attingendo dalla clausola ora introdotta nell'art. 33 comma 4 O.P.</p>
--	--	---

Art. 16.

("Regolamento dell'istituto")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.</p> <p>Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.</p> <p>Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.</p>	<p>1. In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.</p> <p>2. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal comandante della polizia penitenziaria, dal da un medico individuato dall'Azienda Sanitaria competente, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore</p>	<p>Si è ritenuto opportuno modificare la composizione della commissione competente alla approvazione e alla modifica del regolamento dell'istituto.</p> <p>In particolare, l'attribuzione del potere di approvazione al Provveditore risponde ad un dato di esperienza, considerando che l'approvazione ministeriale richiede tempi lunghi e non agevola l'aggiornamento periodico del documento. Il decentramento a livello territoriale darebbe la necessaria agilità al regolamento di istituto, che comunque dovrà</p>

<p>Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.</p>	<p>funzionario giuridico pedagogico e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.</p> <p>3. Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.</p> <p>4. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e trasmessi al Ministro della Giustizia.</p>	<p>essere trasmesso al Ministro della Giustizia.</p>
---	--	--

Art. 18.

("Colloqui, corrispondenza e informazione")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, (...) anche al fine di compiere atti giuridici.</p> <p>I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.</p> <p>I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.</p> <p>I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita</p>	<p>I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, (...) anche al fine di compiere atti giuridici.</p> <p>I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.</p> <p>I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.</p>	<p>- Tenuto conto degli interventi normativi e delle prassi seguite per contrastare la pandemia da COVID-19, si è inteso razionalizzare la disciplina dei colloqui e delle telefonate.</p>

<p>all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.</p> <p>Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.</p>	<p>Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.</p> <p>I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.</p> <p>Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.</p> <p>Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria.</p>	
---	--	--

Art. 20-bis.

(“Modalità di organizzazione del lavoro e commercializzazione dei prodotti”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.</p> <p>2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.</p> <p>3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle</p>	<p>1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.</p> <p>2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese</p>	<p>- Si propone la previsione di vendita on line dei prodotti realizzati da cooperative, associazioni, soggetti economici che operano all'interno degli istituti o anche all'esterno. Sono già presenti diverse realtà lavorative di qualità che però faticano ad entrare nel mercato e che raggiungono, di solito, una ristretta cerchia di persone già motivate e sensibilizzate.</p>

<p>norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.</p> <p>4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.</p>	<p>pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale. La predetta vendita può avvenire anche sulla rete internet.</p> <p>3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.</p> <p>4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.</p>	
--	---	--

Art. 21.
(“Lavoro all'esterno”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-ater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.</p> <p>3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del</p>	<p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-ater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli</p>	<p>- La modifica proposta al comma 4 mira a introdurre nel tessuto normativo un espresso riferimento alla possibilità di impugnare i provvedimenti con i quali l'ammissione al lavoro all'esterno viene approvata, o in seguito revocata, da parte del magistrato di sorveglianza. Si tratta di recepire un orientamento progressivamente consolidatosi dinanzi alla S.C. (cfr. Cass. sent. 27.04.2021 n. 521546 e 10.07.2018 n. 37368), secondo il quale l'approvazione dell'ammissione al lavoro esterno, ad opera del Magistrato di sorveglianza (prevista dall'art. 21, comma 4, O.P.), così come l'analogo intervento autorizzatorio previsto per il</p>

<p>personale dipendente e del servizio sociale.</p> <p>4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p> <p>4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo art. 416 bis del c.p. del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</p>	<p>imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.</p> <p>3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.</p> <p>4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p> <p>4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p> <p>4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che</p>	<p>caso della revoca (già implicitamente derivabile dalla normativa primaria, e reso esplicito dall'art. 48, comma 15, del relativo nuovo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 230 del 2000), rappresentano (...) una modalità d'intervento, ancorché deformalizzato, la cui attivazione officiosa assicura un primo, ineludibile, momento di controllo giurisdizionale.</p>
---	--	--

	<p>non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo art. 416 bis del c.p. del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</p>	
--	---	--

Art. 21-ter.

(“Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.</p> <p>2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi</p>	<p>1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.</p>	<p>- La proposta, di cui al nuovo comma 3, tende a orientare la discrezionalità del giudice nelle ipotesi – non infrequenti – di situazioni di perduranza della condizione di handicap grave. In tali casi si è posto, in sede applicativa, il problema della “frequenza” del diritto di visita. Si propone di cadenzare la tempistica delle domande con decorrenza minima di giorni sessanta dalla precedente visita.</p>

<p>dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	<p>2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>3. Nel caso in cui persista la condizione di fatto di cui al comma 1, limitatamente alla ipotesi di avvenuto accertamento di handicap in situazione di gravità, la nuova domanda può essere riproposta non prima della avvenuta decorrenza di sessanta giorni dalla precedente esecuzione del provvedimento di visita.</p>	
---	--	--

Art. 22.

(“Determinazione della remunerazione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.	1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in misura determinata in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, comunque non inferiore in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.	- Si elimina l'automatismo per cui il lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria debba essere retribuito con la necessaria riduzione di un terzo del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. In tal modo sarebbe comunque ammessa una flessibilità che tenga conto della specificità della prestazione, dovendo però la riduzione della retribuzione essere realmente giustificata dalle peculiarità della lavorazione richiesta. La modifica proposta risponde all'esigenza di una tendenziale equiparazione tra lavoro prestato dalle persone detenute e internate e lavoro svolto dalle persone libere, anche quanto a determinazione della retribuzione.

Art. 24.

(“Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono	1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai	- Le modifiche proposte nei commi 2 e 3 costituiscono applicazione dei principi che regolano il pignoramento degli stipendi. Resta fermo il

<p>altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2.</p> <p>2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p> <p>3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p>	<p>sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2.</p> <p>2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti in misura non superiore ad un terzo, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p> <p>3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti in misura non superiore ad un terzo, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione in misura non superiore ad un quinto.</p> <p>3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.</p>	<p>pignoramento per gli alimenti non superiore ad 1/3.</p>
--	---	--

Art. 25.

("Peculio" "Conto corrente")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.</p> <p>Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.</p> <p>Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.</p> <p>Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per</p>	<p>Il peculio Il conto corrente dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.</p> <p>Le somme costituite in peculio facenti parte del conto corrente producono a favore dei titolari interessi legali.</p> <p>Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio del conto corrente che possono essere utilizzati dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli</p>	<p>- Si propone la sostituzione del termine "peculio" con "conto corrente", parola peraltro già in uso in tale ambito a seguito dell'istituzione dell'Ufficio conti correnti dei ristretti.</p>

<p>acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.</p>	<p>stessi all'atto della dimissione dagli istituti.</p>	
--	---	--

Art. 25-bis.

(“~~Commissioni~~ Unità regionali per il lavoro penitenziario”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.</p> <p>3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale</p>	<p>1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>Sono istituite le Unità regionali per il lavoro penitenziario presso ogni Provveditorato, le quali sono composte dal direttore dell'ufficio detenuti del Provveditorato, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dalle rappresentanze regionali delle associazioni imprenditoriali e cooperative e da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro. Ciascuna Unità ha il compito di sostenere l'azione del Provveditore nelle attività di cui ai commi successivi. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni</p>	<p>Si costituisce l'Unità regionale per il lavoro penitenziario presso il Provveditorato regionale, in luogo della Commissione regionale, che dal 1993 ad oggi non è stata strumento di intervento efficace.</p>

<p>sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.</p> <p>4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.</p> <p>5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.</p> <p>6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.</p> <p>7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.</p>	<p>regionali unità regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.</p> <p>2. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.</p> <p>3. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.</p> <p>4. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile amministrativo e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.</p> <p>5. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione l'unità regionale per il lavoro penitenziario.</p> <p>6. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.</p>	
--	---	--

Art. 29.

(“Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto</p>	<p>I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate autorizzati ad informare mediante colloquio telefonico immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente</p>	<p>- Le modifiche mirano a garantire maggior velocità nella comunicazione del trasferimento del detenuto e precisa in maniera chiara la</p>

<p>penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.</p> <p>In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.</p>	<p>indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. Analoga informazione deve essere data tempestivamente al difensore che ne faccia richiesta.</p> <p>In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia, a cura della Direzione e del responsabile del servizio sanitario, ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.</p>	<p>possibilità che analogo comunicazione possa essere data al difensore nominato.</p>
--	---	---

Art. 30.
(“Permessi”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.</p> <p>2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.</p> <p>3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p> <p>4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del</p>	<p>1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.</p> <p>2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza.</p> <p>3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p>	<p>- L'emendamento si muove in una direzione già aperta negli ultimi anni da parte della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, interpretando il termine “gravità” nel suo più ampio significato di “rilevanza” dell'evento (v., tra le altre, Cass. pen., sez. I, 27/11/2015, n. 36329; Cass. pen., sez. I, 26/05/2017, n. 48424). Con la specificazione normativa proposta tale possibilità sarebbe offerta per espressa previsione normativa, escludendo dalla sua applicazione i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis O.P.</p>

permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	
--	---	--

**Art. 30-ter.
("Permessi premio")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.</p> <p>2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.</p> <p>3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.</p> <p>4. La concessione dei permessi è ammessa:</p> <p>a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;</p> <p>b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;</p> <p>c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4 bis, dopo l'espiazione di almeno metà della</p>	<p>1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.</p> <p>2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.</p> <p>3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.</p> <p>4. La concessione dei permessi è ammessa:</p> <p>a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;</p> <p>b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;</p> <p>c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4 bis, dopo l'espiazione di almeno metà della</p>	<p>- Le modifiche proposte al comma 1 hanno l'obiettivo di ridurre i vincoli nella concessione dei permessi premio da parte del magistrato di sorveglianza, da un lato rispetto alla durata massima di ogni singolo beneficio, e dall'altro rispetto alla durata complessiva per ogni anno di espiazione.</p> <p>Ordinariamente i permessi, strumento essenziale di sviluppo dei percorsi risocializzanti, iniziano con particolare prudenza, per poche ore o pochissimi giorni, ma poi si rende opportuno ampliarli in modo da sperimentare progressivamente il senso di responsabilità del condannato. In questa logica, anche tenuto conto della buona esperienza maturata durante gli anni della pandemia da COVID-19, in cui è stato consentito ai fruitori di permessi premio di ottenere permessi straordinari nella durata, anche per alcuni mesi (cfr. da ultimo d.l. 137/2020,</p>

<p>pena e, comunque, di non oltre dieci anni;</p> <p>d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.</p> <p>6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30 si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.</p> <p>7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30 bis.</p> <p>8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.</p>	<p>pena e, comunque, di non oltre dieci anni;</p> <p>d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.</p> <p>6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30, ad eccezione dell'accompagnamento con scorta; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.</p> <p>7. Fino alla decisione, l'interessato e il difensore possono presentare al magistrato di sorveglianza memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, nonché prendere visione ed estrarre copia della documentazione già acquisita dal giudice. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30 bis, ma il termine per proporlo è di quindici giorni dalla comunicazione della decisione.</p> <p>8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.</p>	<p>convertito con mod. in L. 176/2020, con operatività prorogata allo stato al 31.12.2020), una maggiore flessibilità nella durata massima potrà consentire al magistrato di sorveglianza l'eventuale concessione del permesso per un tempo più lungo, ove particolari esigenze risocializzanti, di tipo familiare o anche lavorativo, lo consiglino. Allo stesso modo un numero di giorni più ampio per ciascun anno, lungi dal prevedere che a ogni condannato sia consentito di accedere così largamente ai permessi premio, consente questa opportunità in favore di chi abbia ormai maturato un percorso risocializzante particolarmente avanzato, anche come più congrua sperimentazione in vista della concessione di misure alternative.</p> <p>- L'intervento sul comma 6 è volto ad escludere espressamente che la concessione del permesso premio possa avvenire con scorta. La valutazione positiva da parte del magistrato di sorveglianza impone infatti di concedere</p>
---	---	---

		<p>adeguati spazi di autonomia per vagliare la capacità del condannato di gestirsi responsabilmente, a differenza di quanto accade rispetto ai permessi concessi ex art. 30 ordinamento penitenziario, in cui prevale la necessità di garantire l'esercizio di diritti fondamentali anche nei confronti di condannati ancora pericolosi.</p> <p>- La quarta e la quinta modifica previste incidono sul comma 7, entrambe al fine di innalzare gli standard di tutela.</p> <p>Sembra necessario esplicitare quanto già ritenuto in giurisprudenza circa la possibilità da parte del difensore del detenuto di presentare memorie e documenti al magistrato di sorveglianza sino alla decisione (cfr. art. 121 co. 1 cod. proc. pen.) secondo un principio pacificamente applicabile in materia di sorveglianza (cfr. sul punto sent. Corte cost. 245/2020, che richiama la ricostruzione offerta dalla S.C., <i>ex plurimis</i>, sent. 18600/2011), ma anche ovviare ad una situazione frequente in cui l'attività difensiva rimane "al buio", senza che sia possibile l'accesso al fascicolo</p>
--	--	--

		<p>per consultare la documentazione già acquisita nell'istruttoria e poter controdedurre prima dell'emissione del provvedimento del magistrato.</p> <p>Mentre è comprensibile che non sia consentito l'accesso al fascicolo nella fase di adozione di provvedimenti interinali urgenti da parte del magistrato, anticipatori rispetto alla futura decisione del Tribunale ove è garantito il pieno contraddittorio (cfr. sent. Corte cost. 245/2020), non appare ragionevole il divieto nel procedimento di concessione del permesso, che si svolge davanti al magistrato con decisione de plano.</p> <p>Ciò, addirittura, si impone oggi, all'indomani della sentenza della Corte cost. 253/2019, in cui il Giudice delle leggi prevede per il detenuto un onere di allegazione e poi di controdedurre sulle informazioni pervenute che depongono in senso negativo («La magistratura di sorveglianza deciderà, sia sulla base di tali elementi, sia delle specifiche informazioni necessariamente ricevute in materia</p>
--	--	---

		<p>dalle autorità competenti, prima ricordate; con la precisazione che – fermo restando l'essenziale rilievo della dettagliata e motivata segnalazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale (art. 4-bis, comma 3-bis, O.P.) – se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo, incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno»).</p> <p>L'ultima modifica proposta incide esclusivamente nel senso già imposto dalla sentenza Corte cost. 27 maggio 2020, n. 113, che ha considerato ingiustificatamente pregiudizievole del diritto di difesa un termine di impugnazione parametrato per il permesso premio allo stesso modo che per il permesso di necessità, ed ha ritenuto di utilizzare una scansione temporale più congrua, già prevista nell'ordinamento</p>
--	--	---

		penitenziario nell'art. 35 bis O.P.
--	--	-------------------------------------

Art. 30-quater.
(“Concessione dei permessi premio ai recidivi”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. I permessi premio possono concessi ai detenuti, ai quali si applicata la recidiva pr dall'articolo 99, quarto comm codice penale, nei seguenti previsti dal comma 4 dell'artic ter:</p> <p>a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;</p> <p>b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;</p> <p>c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione della disposizione, già suggerito nel Progetto di riforma della Commissione Giostra, poichè i più lunghi limiti di pena ivi previsti in relazione ai condannati nei cui confronti sia stata applicata la recidiva reiterata, determinano un ritardo significativo nell'accesso al beneficio premiale, cui la legge penitenziaria, e l'insegnamento costante della Corte costituzionale (cfr. sent. 149/2018 e 253/2019), attribuiscono una funzione pedagogico-propulsiva rispetto al trattamento rieducativo ed in vista della concessione di misure alternative. Attualmente, invece, rispetto a questa categoria di autori di reato risultano irragionevolmente concedibili più ampie misure alternative, ma non i permessi premio che sono</p>

		<p>prudentemente prodromici alle stesse. Si impone dunque un intervento ablativo che ridoni coerenza ad un sistema nel quale la recidiva, di per sé, non si considera più ostativa all'avvio di un tempestivo percorso trattamentale extramurario, a fronte di un vaglio individualizzato affidato alla magistratura di sorveglianza (cfr. l'eliminazione della preclusione alla concessione della detenzione domiciliare c.d. generica per i recidivi reiterati, già con d.l. 78/2013, convertito in l. 94/2013, e la declaratoria di incostituzionalità della preclusione alla concessione della detenzione domiciliare per ultrasettantenni intervenuta con sent. Corte cost. 56/2021).</p>
--	--	--

Art. 31.

("Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.	1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate elette per sorteggio da parte della popolazione detenuta secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto dall'amministrazione penitenziaria.	Con la proposta si intende superare la modalità di selezione dei detenuti componenti delle rappresentanze,

<p>2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.</p>	<p>2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.</p>	<p>prevedendo l'elezione in luogo del sorteggio. Si è consapevoli che il sistema proposto potrebbe far acquisire un ruolo di supremazia agli eletti. Tuttavia, la prospettiva partecipativa appare essenziale in una logica di responsabilizzazione del detenuto. Al fine di contenere il predetto rischio, l'amministrazione penitenziaria, nell'individuare le modalità di elezione, potrebbe prevenire forme di supremazia, escludendo, ad esempio, la immediata rieleggibilità del designato.</p>
--	--	---

**Art. 34.
("Perquisizione personale")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.</p>	<p>I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità. persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere attuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta soltanto da un medico. Dell'avvenuta perquisizione deve essere fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita.</p>	<p>- Le modifiche suggerite, in linea con le proposte della Commissione Giostra, hanno l'obiettivo di rispondere alle richieste contenute nelle regole penitenziarie europee (nn. 54.6 e 54.7) e in armonia con i contenuti della sent. Corte cost. 526/2020. La materia delle perquisizioni è attinta da circolari amministrative che già tengono conto dell'insegnamento del</p>

		<p>Giudice delle leggi, appare tuttavia necessario, per la delicatezza del tema, che i principi fondamentali nella materia siano esplicitati nel testo della normativa primaria.</p> <p>Quanto all'esame delle cavità corporee, si richiama la formulazione impiegata nelle Regole penitenziarie europee (Regola 54.6).</p>
--	--	---

**Art. 35-bis.
("Reclamo giurisdizionale")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste.</p> <p>2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p> <p>3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo</p>	<p>1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste.</p> <p>2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p> <p>3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione</p>	<p>Le modifiche normative proposte sono tutte volte a potenziare l'effettività della tutela giurisdizionale assicurata dal reclamo inibitorio disciplinato dalla disposizione esaminata.</p> <p>- L'intervento relativo al comma 3 mira ad agire sugli effetti di un eventuale trasferimento della persona detenuta in altro istituto penitenziario, rendendo esplicito che quanto accertato dal magistrato di sorveglianza e conseguentemente disposto non perde efficacia, soltanto perché muta il contesto territoriale o l'ordine di servizio che</p>

<p>69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.</p> <p>4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.</p> <p>4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.</p> <p>5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.</p> <p>6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:</p> <p>a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia</p>	<p>di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice. Il provvedimento resta efficace anche ove intervenga il trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto penitenziario, ove la stessa inosservanza rilevante ai sensi dell'articolo 69 comma 6, lettera b) si riproponga, anche sulla base di diverse disposizioni di servizio con il medesimo contenuto.</p> <p>4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. L'impugnazione dell'ordinanza non ne sospende l'esecuzione, salvo che il giudice disponga altrimenti.</p> <p>4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. L'impugnazione dell'ordinanza non ne sospende l'esecuzione, salvo che il tribunale di sorveglianza disponga altrimenti.</p> <p>5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, ove non sia intervenuta sospensione dell'esecuzione, non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento che impone all'amministrazione di porre rimedio. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.</p> <p>6. Il magistrato o il tribunale di sorveglianza, se accoglie la richiesta:</p> <p>a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al</p>	<p>concretamente il pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 69 co. 6 lett. b.</p> <p>- L'obiettivo di garantire la massima effettività al rimedio è poi perseguito chiarendo un profilo già emergente dalla lettura della norma di riferimento (art. 666 c.p.p.), ma che appare opportuno precisare alla luce delle oscillazioni interpretative riscontrate in questi anni. In tal senso si prende anche atto dei contenuti della circolare della Direzione Generale detenuti e trattamento del DAP del 23.07.2021 che, tenuto conto "della posizione espressa dall'Ufficio di Gabinetto della Signora Ministra della Giustizia", in via interpretativa segue la ricostruzione che oggi si ipotizza di ribadire. Appare infatti necessario fissare nel testo normativo, per dargli maggior stabilità, un profilo centrale per l'efficacia del reclamo.</p> <p>- Un intervento, direttamente conseguente, concerne l'attivazione immediata del procedimento per l'ottemperanza, ove il</p>
--	--	--

<p>compatibile con il soddisfacimento del diritto;</p> <p>b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;</p> <p>c) [lettera soppressa dalla l. 21 febbraio 2014 n. 10]</p> <p>d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.</p> <p>7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.</p> <p>8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p>provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;</p> <p>b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;</p> <p>c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo ai fini di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile;</p> <p>d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.</p> <p>7. Il magistrato o il tribunale di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.</p> <p>8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p>provvedimento del magistrato di sorveglianza non trovi pronta esecuzione da parte dell'amministrazione interessata, senza attendere gli esiti dell'eventuale impugnazione. I tempi di fissazione delle udienze collegiali del Tribunale di sorveglianza sono infatti inevitabilmente dilatati, mentre il riconoscimento della violazione di un diritto fondamentale impone una risposta immediata. Questo intervento, d'altra parte, in linea con analoghe proposte già formulate da ultimo dalla Commissione Giostra di riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, mutua la disciplina dell'ottemperanza dal processo amministrativo ove l'esecuzione coattiva del provvedimento è prevista anche prima della definitività (cfr. art. 114 co. 4 lett. c) D.lgs. 104/2010).</p> <p>Si precisa che l'ottemperanza deve essere richiesta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impositivo dell'ordine di rimediare nei confronti dell'amministrazione, e dunque al magistrato</p>
---	--	---

		<p>di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza che, in accoglimento di una impugnazione, abbia disposto un facere nei confronti dell'amministrazione.</p> <p>- Un ulteriore correttivo introdotto al comma 6 ripristina il testo della lett. c dell'art. 35-bis comma 6, come previsto nella stesura del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, poi soppressa in sede di conversione.</p> <p>Una parte della Commissione ha proposto un intervento che chiarisca, in ordine al reclamo in materia disciplinare, di cui all'art. 69 co. 6 lett. a) ord. penit., che l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza può prevedere l'annullamento del provvedimento disciplinare, ma anche la sua rimodulazione, ove la sanzione in concreto irrogata non si appalesi, a giudizio dell'autorità giudiziaria, congrua al merito dei fatti accertati. Tuttavia, su tale proposta non si è raggiunta piena condivisione e pertanto se ne lascia notizia soltanto in relazione.</p>
--	--	---

Art. 35-ter.

(“Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.</p> <p>2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti</p>	<p>1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.</p> <p>2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.</p> <p>3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena</p>	<p>- L’inserimento di un 4 comma è volto a chiarire, in consonanza con quanto affermato in relazione alla proposta di integrazione dell’art. 35 bis comma 6, che il provvedimento del magistrato di sorveglianza, ove preveda la liquidazione di somme di denaro come indennizzo per le condizioni detentive patite, costituisce titolo esecutivo, con ciò determinandosi le conseguenze di cui all’art. 474 c.p.c. Una simile opzione consente di chiarire i dubbi interpretativi affacciatisi nel tempo circa l’adozione del procedimento per l’ottemperanza oppure il ricorso allo strumento civilistico del precetto, assai più spedito. Si renderà così più celere l’ottenimento delle somme di denaro anche da parte di persone detenute, che richiedono ristori connessi a detenzioni pregresse, non riferibili al titolo in esecuzione, determinando un positivo effetto risocializzante in vista</p>

<p>dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.</p> <p>3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espriare ovvero coloro che hanno terminato di espriare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.</p>	<p>detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.</p> <p>4. In tutti i casi, il provvedimento con il quale il magistrato o il tribunale di sorveglianza liquida una somma di denaro costituisce titolo esecutivo ai fini di cui all'art. 474 del codice di procedura civile.</p>	<p>del fine pena, oppure nei confronti dei condannati alla pena dell'ergastolo, ancora una volta opportunamente fluidificando le procedure al fine di una maggiore effettività del rimedio.</p>
---	--	---

Art. 40.

(“Autorità competente a deliberare le sanzioni”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.</p> <p>Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.</p>	<p>1. Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.</p> <p>2. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore dal funzionario giuridico pedagogico e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80 o da un assistente sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. Il</p>	<p>- Oltre a un aggiornamento riguardante le professionalità penitenziarie, la modifica è proposta per assicurare la funzionalità dell'organo.</p> <p>Considerato il carico di lavoro già gravante sugli operatori, si prevede la possibilità di partecipazione alle sedute anche da remoto.</p>

	consiglio di disciplina può riunirsi, ove necessario, anche avvalendosi di collegamento a distanza.	
--	--	--

Art. 41.

(“Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.</p> <p>Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.</p> <p>Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.</p> <p>L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.</p> <p>Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.</p>	<p>Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.</p> <p>La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.</p> <p>Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso., il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari. Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.</p> <p>Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.</p> <p>L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.</p>	<p>- La prima modifica proposta ha lo scopo di incidere sul già presente divieto dell'uso della forza, al di fuori dei casi in cui ciò sia indispensabile per prevenire i gravi fatti descritti dal co. 1, chiarendo che deve sempre farvisi ricorso come <i>extrema ratio</i> e comunque nella misura minima necessaria e per il tempo più breve possibile.</p> <p>La seconda ha l'obiettivo di disciplinare in modo più aggiornato le competenze della Direzione e del responsabile sanitario in materia.</p> <p>La terza prescrive una serie di accorgimenti utili alla registrazione dei dati significativi, necessari a documentare le situazioni concrete in cui non si è potuto evitare di ricorrere alla forza.</p> <p>La quarta, infine, ripropone il divieto dell'uso di mezzi di coercizione fisica, eliminando il richiamo al regolamento, nel quale si è proceduto a ricondurre gli unici interventi ammessi all'ambito strettamente sanitario disciplinato</p>

	Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.	nell'art. 17.
--	--	---------------

Art. 42.
(“Trasferimenti”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.</p> <p>Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.</p> <p>Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.</p>	<p>I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.</p> <p>Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda presso l'istituto penitenziario. La richiesta formulata per fruire, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale, di incontri tra genitore detenuto e figli minori, anche con la presenza di servizi sociali, deve essere decisa entro 30 giorni dalla presentazione. I provvedimenti motivati devono essere comunicati all'interessato ai fini del reclamo previsto dagli articoli 35-bis e 69 comma 6 lett. b). È assicurato, ove richiesto, il trasferimento in istituti vicini al luogo di residenza in prossimità del fine pena per garantire interventi dell'ufficio esecuzione penale esterna, nonché dei servizi sociali e sanitari competenti per territorio.</p> <p>I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e</p>	<p>- Le modifiche mirano a dare maggiore effettività ai principi contenuti nell'art. 14 della legge, prevedendo espressamente che il termine per la risposta decorra dalla presentazione della domanda. È importante che il termine per la risposta abbia una decorrenza certa, a differenza dell'indicazione contenuta nel punto 1.9. della circolare 20.2.2014 che prevede, invece, la decorrenza «dall'acquisizione da parte dell'ufficio competente di tutti gli elementi necessari alla decisione».</p> <p>È inoltre indispensabile poter garantire una effettiva e concreta applicazione ai principi contenuti non solo nell'art. 14 della legge, ma anche nell'art. 45 (che prevede che il trattamento dei detenuti debba essere integrato da una azione di assistenza alle famiglie; azione che deve essere rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare</p>

	<p>con almeno parte del loro peculio conto corrente.</p>	<p>il reinserimento sociale) e nell'art. 61 del regolamento (che prevede la predisposizione di programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e al mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale). Fondamentale la effettività del principio di territorialità perché, nell'ambito della progressione del trattamento, possano essere svolti permessi utili al mantenimento dei rapporti familiari e per garantire una maggiore fattibilità dell'art. 21 della legge, garantendo ove possibile la prosecuzione di attività lavorative in atto al momento dell'esecuzione di una pena detentiva magari a grande distanza di tempo.</p> <p>Appare indispensabile, infine, facilitare il trasferimento rapido dei detenuti laddove debba essere data attuazione ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale e sia necessario favorire incontri tra i minori e i</p>
--	---	--

		<p>genitori detenuti con la presenza dei servizi sociali territorialmente competenti. È inoltre necessario sveltire le procedure per l'ingresso dei servizi sociali minorili che devono accompagnare i minori in incontri protetti con i genitori detenuti.</p> <p>- Nell'ultimo comma la modifica proposta tiene conto dell'opportunità di non utilizzare il termine "peculio" in linea con quanto proposto negli artt. 25 O.P. e 57 R.E.</p>
--	--	--

Art. 43.
("Dimissione")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.</p> <p>Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.</p> <p>Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il</p>	<p>La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.</p> <p>Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre sei mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre sei mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.</p> <p>Il direttore dell'istituto, attraverso l'attività del gruppo di osservazione, aggiorna mensilmente l'elenco dei dimittendi affinché vengano</p>	<p>- Il centro di servizio sociale non esiste più. Quanto al consiglio di aiuto sociale sarebbe opportuno sollecitarne la convocazione, rivitalizzandone il ruolo in tutto il territorio nazionale.</p> <p>- Sono previste procedure adeguate agli interventi di sostegno sociale che sono stati introdotti nel tempo. Si cerca di dare un'organizzazione ed una tempistica più consona alla preparazione delle dimissioni.</p>

<p>questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.</p> <p>Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richianda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta. I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.</p> <p>I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.</p>	<p>attivati tempestivamente interventi di sostegno alla persona e preparatori della dimissione, con relative segnalazioni alle agenzie competenti sul territorio.</p> <p>Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.</p> <p>Il consiglio di disciplina direttore dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richianda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.</p> <p>I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.</p> <p>I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.</p>	
--	---	--

**Art. 47 quinquies.
("Detenzione domiciliare speciale")**

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli,</p>	<p>1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci ovvero di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro</p>	<p>- La modifica del comma 1 costituisce il recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14.02.2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies O.P. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per i detenuti genitori</p>

<p>dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.</p> <p>1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiaata nelle case famiglia protette, ove istituite.</p> <p>2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.</p> <p>3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si</p>	<p>luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni in caso di condanna all'ergastolo, -secondo- le indicazioni di cui al comma 1-bis - 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis. L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiaata nelle case famiglia protette, ove istituite.</p> <p>2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.</p> <p>2-bis. L'istanza di detenzione domiciliare speciale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere</p>	<p>(madre o padre) di figli che, a prescindere dall'età, sono portatori di handicap grave.</p> <p>- La seconda modifica costituisce il recepimento della sentenza n. 76 del 12.04.2017 del Giudice delle leggi che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies, comma 1 bis, limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis".</p> <p>- La modifica di cui al comma 2-bis introduce la possibilità, già prevista per le altre misure alternative alla detenzione, di formulare l'istanza in via provvisoria al Magistrato di sorveglianza nel caso di un grave pregiudizio derivante dal protrarsi dello stato detentivo, così di fatto eliminando quella evidente disparità di trattamento allo stato esistente in relazione alle diverse misure alternative.</p>
---	---	--

<p>applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.</p> <p>5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p> <p>8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:</p> <p>a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata</p>	<p>proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla detenzione domiciliare speciale e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione della condannata e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti.</p> <p>3. Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.</p> <p>5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce</p>	
---	--	--

<p>della misura e dell'entità della pena residua.</p>	<p>periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p> <p>8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:</p> <p>a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.</p>	
---	---	--

Art. 47-septies.

(“Affidamento in prova di condannati con infermità psichica”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Nuovo articolo, testo attuale non presente.</p>	<p>1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona condannata a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale o nei casi di grave infermità psichica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 del codice penale, l'interessato può chiedere in ogni momento di</p>	<p>- La proposta riproduce, nelle sue linee essenziali, il testo elaborato dalla Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell'assistenza sanitaria</p>

	<p>essere affidato in prova per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato in libertà, definito dal dipartimento di salute mentale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in riferimento al luogo di sua residenza o abituale dimora. La richiesta può altresì essere prodotta direttamente dal predetto servizio sanitario. L'affidamento in prova può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni di reclusione.</p> <p>2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata dal dipartimento di salute mentale attestante le condizioni di salute del soggetto, il programma terapeutico e riabilitativo individualizzato e la sua accettazione da parte della persona condannata.</p> <p>3. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento ed il grave pregiudizio al percorso di cura derivante dal protrarsi della detenzione dispone con ordinanza la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro sessanta giorni.</p> <p>4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma, unitamente alle altre prescrizioni, contribuisca alla</p>	<p>in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie di cui al D.M. 19 luglio del 2017 (c.d. Commissione Pelissero). Nelle ipotesi di patologia psichica, si ritiene di offrire al Tribunale di Sorveglianza una alternativa, nei casi di ridotta pericolosità sociale, alla detenzione domiciliare (già applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2019).</p>
--	--	--

	<p>cura e al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. All'atto dell'affidamento in prova è redatto verbale in cui sono indicate le modalità del programma e le prescrizioni.</p> <p>5. Tra le prescrizioni impartite sono comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma e quelle di cui all'articolo 47, comma 5, in quanto compatibili con la condizione di infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che la persona inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.</p> <p>6. Fermo restando l'obbligo dell'ufficio esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 47, comma 10, il dipartimento di salute mentale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>7. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47. 9. Si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dall'articolo 47.</p>	
--	--	--

Art. 52.

(“Licenza al condannato ammesso alla semilibertà”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno.</p> <p>Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.</p> <p>Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.</p> <p>Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.</p>	<p>Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque sessanta all’anno.</p> <p>Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.</p> <p>Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.</p> <p>Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.</p> <p>Avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla concessione o sulla revoca della licenza, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 30-bis.</p>	<p>- La modifica di cui al comma 1, in analogia a quanto si prevede per i permessi premio, consente che la concessione di licenze avvenga, ove l’interessato sia ritenuto meritevole, per un più ampio numero di giorni. Si tiene conto della positiva prova data dalle licenze straordinarie previste durante il tempo della pandemia da COVID-19 (cfr. d.l. 137/2020 come conv. in L. 176/2020), quale efficace sperimentazione in vista di ulteriori e più ampie misure alternative, non mero premio, ma vero e proprio strumento trattamentale risocializzante.</p> <p>- Con l’inserimento dell’ultimo comma si riconosce, anche in questo caso in parallelo alla disciplina in tal senso da molti anni vigente per i permessi premio, lo strumento del reclamo anche in materia di licenza. Si tratta, come evidenziato anche dalla S.C., di prendere atto che il magistrato di sorveglianza, quando decide sulla concessione della licenza, o sulla sua revoca, incide concretamente sul grado di libertà personale del condannato,</p>

		determinandone in definitiva il quantum di restrizione, quale strumento - in verificata assenza di residui profili di pericolosità - del progressivo percorso di risocializzazione (cfr. Cass. 13.01.2010 n. 5782, pur con riferimento alle licenze agli internati).
--	--	--

Art. 53.
(“Licenze agli internati”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.</p> <p>Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.</p> <p>Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell’articolo precedente.</p> <p>Durante la licenza l’internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.</p> <p>Se l’internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.</p> <p>L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.</p>	<p>Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.</p> <p>Ai medesimi possono essere concesse può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l’anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.</p> <p>Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell’articolo precedente.</p> <p>Durante la licenza l’internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.</p> <p>Se l’internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.</p> <p>L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in</p>	<p>- La modifica di cui al comma 2 mira a ridurre gli ostacoli ad una valutazione individualizzata delle esigenze personali e familiari che inducono a concedere le licenze, chiarendo che possono essere più d’una e che non è necessario che si tratti di eventi gravi (per i quali sono previsti i permessi dell’art. 30 anche in favore degli internati).</p> <p>Contestualmente si aumenta il numero dei giorni di licenza che costituiscono un banco di prova irrinunciabile in vista della verifica del senso di responsabilità acquisito dall’internato in vista del suo reinserimento sociale.</p> <p>- La seconda modifica riconosce, anche in questo caso in parallelo alla disciplina in tal senso da molti anni vigente per i permessi premio, lo strumento del reclamo anche in materia di</p>

	<p>regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.</p> <p>Avverso il provvedimento sulla concessione o sulla revoca della licenza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo la procedura di cui all'articolo 680 del codice di procedura penale.</p>	<p>licenza. Si tratta, come evidenziato anche dalla S.C., di prendere atto che il magistrato di sorveglianza, quando decide sulla concessione della licenza, o sulla sua revoca, incide concretamente sul grado di libertà personale del condannato, determinandone in definitiva il quantum di restrizione, quale strumento - in verificata assenza di residui profili di pericolosità - del progressivo percorso di risocializzazione (cfr. Cass. 13.01.2010 n. 5782, proprio con riferimento alle licenze agli internati). È qui applicabile la procedura di cui all'art. 680 c.p.p.</p>
--	--	---

Art. 63.
(“Centri di osservazione”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti. Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale. Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale. I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>- Si propone l'abrogazione dell'articolo in quanto i centri di osservazione dopo la prima attivazione, di fatto, non sono più strutture utilizzate per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati costituiti.</p>

Art. 69.

(“Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.</p> <p>2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. (...)</p>	<p>1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo e alla tutela dei diritti fondamentali, nonché al Direttore Generale dell'azienda sanitaria competente per territorio, con riferimento alla adeguatezza e tempestività delle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 11. Le segnalazioni sono trasmesse altresì al Presidente del Tribunale di sorveglianza.</p> <p>2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. (...)</p>	<p>- Nell'ambito delle funzioni amministrative di vigilanza attribuite al Magistrato di Sorveglianza si intende valorizzare il generale potere di controllo sulla corretta e tempestiva erogazione, in particolare, dei servizi sanitari, in linea con le altre funzioni già assegnate. La rilevazione dei disservizi mira a rendere palesi eventuali criticità e a sollecitare le autorità competenti a provvedere alla loro eliminazione.</p>

Art. 78.

(“Assistenti volontari”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.</p> <p>L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.</p> <p>Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio</p>	<p>L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di promuovere e cooperare in iniziative funzionali al progetto di istituto, di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.</p> <p>L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.</p> <p>Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per</p>	<p>- La proposta mira a superare formulazioni ormai datate, quali il “sostegno morale” con la partecipazione al progetto di istituto.</p>

sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.	l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.	
--	---	--

PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE PENALE

Art. 146.

(“Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:</p> <p>1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;</p> <p>2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;</p> <p>3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p> <p>Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.</p>	<p>L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:</p> <p>1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;</p> <p>2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;</p> <p>3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le valutazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p> <p>Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.</p> <p>Nei casi indicati dai numeri 2) e 3), ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti, può essere applicata, in luogo del</p>	<p>- V. nota unica in calce alle proposte modifiche del c.p.</p>

	differimento, la misura della detenzione domiciliare nelle forme previste dalla legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni.	
--	--	--

Art. 147.

(“Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>L’esecuzione di una pena può essere differita:</p> <p>1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;</p> <p>2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;</p> <p>3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.</p> <p>Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.</p> <p>Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.</p>	<p>L’esecuzione di una pena può essere differita:</p> <p>1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;</p> <p>2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave — infermità — fisica nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere, o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario – anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura - non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;</p> <p>3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.</p> <p>Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga</p>	<p>- V. nota unica in calce alle proposte modifiche del c.p.</p>

	<p>abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.</p> <p>Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.</p> <p>Nel caso indicato dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare nelle forme previste dalla legge numero 354 del 1975 e successive modificazioni.</p>	
--	---	--

Art. 148.

(“Infermità psichica sopravvenuta al condannato”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è</p>	<p>Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.</p> <p>La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.</p>	<p>- Si propone l'abrogazione dell'articolo. Le ragioni sono esplicitate nella nota unica in calce alle proposte modifiche del c.p.</p>

sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.	Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.	
--	--	--

<p>Nota unica</p> <p>Le proposte di modifica sono finalizzate a razionalizzare e armonizzare la disciplina contenuta nel codice penale, in tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena per infermità fisica o psichica, con quella contenuta nella legge sull'ordinamento penitenziario e con le ricadute della decisione della Corte costituzionale n. 99 del 2019 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter).</p> <p>L'intervento tende a normativizzare – quanto alle variazioni proposte al testo dell'art. 147 c.p. – il prevalente orientamento interpretativo espresso in sede di legittimità, teso a rimarcare come l'analisi della incidenza della condizione patologica (in caso di differimento facoltativo) debba muoversi, al di là dell'apprezzamento (prioritario) della gravità della patologia (sia essa fisica o psichica), su due direttrici: a) il potenziale contrasto tra prosecuzione della detenzione e senso di umanità cui deve ispirarsi il trattamento punitivo, anche in ragione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione EDU; b) la necessaria verifica della adeguatezza della offerta terapeutica somministrabile in ambito penitenziario, anche mediante il ricorso a ricoveri esterni ai sensi dell'art. 11 O.P., non potendo la condizione detentiva porsi come fattore di ulteriore aggravamento delle patologie, pena la violazione dei contenuti dell'art. 32 della Costituzione.</p> <p>In caso di persistente pericolosità sociale si valorizza il raccordo di sistema con la disciplina in tema di detenzione domiciliare (misura alternativa che consente la protrazione dell'esecuzione) contenuta nella legge sull'ordinamento penitenziario, disciplina che peraltro – prendendosi atto dell'abrogazione dell'art. 148 c.p. per incompatibilità con le disposizioni di legge in tema di chiusura degli OPG – è divenuta applicabile alle ipotesi di infermità psichica sopravvenuta proprio per effetto della citata decisione della Corte costituzionale n. 99 del 2019. In riferimento al tema della patologia psichica si ritiene di inserire, nel testo della legge di ordinamento penitenziario, una ulteriore ipotesi di misura alternativa con finalità terapeutiche (v., al riguardo, le proposte di variazione della legge n. 354 del 1975).</p>
--

PROPOSTA DI INTERVENTO SUL SISTEMA DELLE MISURE DI SICUREZZA PER INFERMITÀ MENTALE

Sebbene non rientranti esplicitamente nel perimetro di lavoro della Commissione, si ritiene di proporre di valutare comunque l'opportunità – o forse più correttamente la necessità - di segnalare la rilevanza di procedere con specifici interventi in tema di misure di sicurezza a carico dei soggetti non imputabili. La stratificazione normativa degli ultimi anni ha determinato l'inapplicabilità di molte disposizioni di legge rimaste formalmente in vigore, come nel caso dell'art. 148 del codice penale, già segnalato. L'operatore è costretto a ricostruire la disciplina "reale" attraverso tortuosi percorsi interpretativi tra sentenze della Corte costituzionale e leggi di settore.

Può farsi riferimento in particolare all'attuale criticità derivante dalla presenza in carcere di persone detenute alla quali, nel corso dell'esecuzione di una misura cautelare, viene applicata una misura di sicurezza – prevalentemente provvisoria e detentiva – che non può essere immediatamente eseguita (c.d. detenuti sine titolo). Rileva l'attualità e l'urgenza di interventi specifici, considerate, per un verso, le pendenze in corso presso la Corte EDU e, per un altro, le attività di supporto alla risoluzione della specifica criticità dal mese di luglio realizzate attraverso una cabina di regia istituita presso l'Agenas, che hanno determinato una rilevante riduzione di questa popolazione in tempi molto brevi.

La proposta di trattazione in Commissione dell'argomento, laddove accolta e ritenuta realizzabile, potrebbe essenzialmente procedere dalla dettagliata proposta di sistema già definita dalla Commissione Pelissero – Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie (19 luglio 2017).

PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 277.

(“Salvaguardia e tutela dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.	1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. 2. In caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, il magistrato di sorveglianza competente secondo l'articolo 677 provvede a norma dell'art. 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sui reclami dei detenuti concernenti le materie descritte negli articoli 69 comma 6 e 35-ter della medesima legge.	- Si ritiene opportuno precisare nel testo, in modo esplicito, che le disposizioni in tema di tutela diritti fondamentali del soggetto posto in detenzione (tra cui il diritto alla salute) si applica alle persone sottoposte alla custodia cautelare, con attribuzione espressa del potere di introdurre reclami innanzi al Magistrato di Sorveglianza. Ciò non determina sovrapposizioni con i poteri giurisdizionali attribuiti – nella stessa legge di ordinamento penitenziario o nel codice di rito – al giudice procedente, dato che riguarda esclusivamente il sistema di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona detenuta, affidato alla magistratura di sorveglianza.

Art. 286.

(“~~Custodia cautelare in luogo di cura~~” “Accertamento della patologia psichica in soggetti imputabili e criteri di scelta delle misure”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la	1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce	- Sulla base della complessiva evoluzione normativa del trattamento della patologia psichica,

<p>capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.</p>	<p>grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.</p> <p>1. Il giudice ove sussistano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari nei confronti di soggetto ritenuto, allo stato delle conoscenze acquisite, imputabile che risulti affetto da patologia psichica, ove non vi sia particolare urgenza di tutela di una delle ritenute esigenze cautelari, sospende la decisione sulla richiesta e dispone verifica preliminare della compatibilità tra condizione patologica e trattamento cautelare, anche ai fini di cui all'art. 275 comma 4 bis.</p> <p>2. In caso di sospensione della decisione il giudice contestualmente richiede al servizio sanitario per la tutela della salute mentale territorialmente competente per il luogo di residenza dell'imputato di relazionare, entro quindici giorni, sull'inquadramento diagnostico e sugli eventuali bisogni terapeutici e riabilitativi individualizzati. All'esito, tenuto conto delle valutazioni e indicazioni del suddetto servizio sanitario, il giudice decide sulla richiesta di applicazione della misura cautelare secondo il principio di gradualità di cui all'art. 275. Ove risulti che la</p>	<p>sia in ambito penitenziario che extrapenitenziario, si ritiene di proporre una complessiva rivisitazione del testo dell'articolo 286 del codice di rito.</p> <p>Il presupposto è rappresentato dalla esistenza di indicatori – in soggetto imputabile, non versandosi <i>ab initio</i> nella ipotesi di applicazione provvisoria di misura di sicurezza – di una condizione patologica di tipo psichico.</p> <p>Si prevede, in via principale, che dopo aver deliberato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e di una delle esigenze cautelari – ove non sussistano ragioni di particolare urgenza – il giudice sia tenuto a sospendere la decisione allo scopo di realizzare, tramite il servizio sanitario territoriale, il necessario inquadramento diagnostico e terapeutico. Solo all'esito della relazione sanitaria il giudice si determina nella scelta della misura. Ove emerga, a seguito della verifica diagnostica, che la condizione di patologia psichica ha determinato lo stato di incapacità di intendere o di volere al momento del fatto (aspetto che potrebbe emergere proprio in virtù degli approfondimenti sanitari) il giudice restituisce gli atti per consentire la eventuale proposizione di domanda</p>
---	---	--

	<p>condizione di patologia psichica abbia determinato la condizione di cui all'articolo 88 del codice penale il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero al fine di consentire la proposizione di nuova domanda di applicazione provvisoria di misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 312.</p> <p>3. Ove non venga adottato il provvedimento di sospensione ai sensi del comma 1, il giudice qualora applichi la misura della custodia in carcere, contestualmente richiede al servizio sanitario penitenziario di trasmettere una specifica relazione, comprensiva delle valutazioni del servizio sanitario per la tutela della salute mentale territorialmente competente per il luogo di residenza dell'imputato, entro quindici giorni dalla esecuzione della misura, sull'inquadramento diagnostico e sugli eventuali bisogni terapeutici e riabilitativi individualizzati. All'esito, tenuto conto delle valutazioni e indicazioni del suddetto servizio sanitario, il giudice valuta – anche di ufficio - il mantenimento della misura adottata o la sua sostituzione.</p>	<p>di provvisoria applicazione della misura di sicurezza personale.</p> <p>La adozione dello strumento normativo proposto potrebbe consentire di evitare l'ingresso nel circuito penitenziario di soggetti portatori di gravi patologie psichiche, con scelta della misura orientata a garantire l'assistenza terapeutica in forme non detentive.</p> <p>Per quest'ultima finalità, atteso che l'assistenza sanitaria in condizioni diverse dalla detenzione in carcere è competenza esclusiva dei servizi sanitari extra-penitenziari il necessario rapporto tra l'autorità giudiziaria ed i servizi sanitari extra-penitenziari è sempre previsto e, nel caso di imputato già in custodia cautelare in carcere, solo mediato dai servizi sanitari penitenziari.</p> <p>Ove si ravvisi l'urgenza di provvedere, in caso di esecuzione di misura carceraria analoga relazione viene chiesta al servizio sanitario penitenziario con obbligo di rivalutazione all'esito.</p> <p>In sede di discussione della Commissione (seduta del 22 ottobre 2021), si è ritenuto di evidenziare che simile modello di "sospensione della decisione" in attesa di inquadramenti diagnostici e terapeutici, potrebbe essere adottato anche in sede di giudizio direttissimo (dopo la</p>
--	---	---

		convalida dell'arresto) lì dove si realizzino – tramite accordi con le Aziende Sanitarie territoriali, protocolli tra le autorità giudiziarie e il Ser.D. analoghi a quello vigente presso il Tribunale di Milano (del 10 settembre 2018) con immediata applicazione, ove ne sussistano i presupposti di legge, della particolare misura con finalità terapeutiche di cui all'art. 89 del d.P.R. n.309 del 1990.
--	--	--

Art. 656.

(“Esecuzione delle pene detentive”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
(...) 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente	(...) 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 47 septies della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla	- Si ritiene necessario riportare nel testo dell'articolo 656 del codice di rito, con autonoma disciplina (inserimento del comma 11), le ipotesi attualmente allocate nel testo dell'art. 108 del d.P.R. n. 230 del 2000, configurandole come veri e propri casi di sospensione obbligatoria dell'ordine di esecuzione. La finalità è evitare l'ingresso nell'istituto penitenziario di soggetti cui potrebbe essere applicato – in ragione delle particolari condizioni soggettive o dello stato di salute – il differimento della pena o una misura alternativa alla detenzione. Viene inoltre esteso l'obbligo di sospensione alla possibile applicazione della misura dell'affidamento in prova per esigenze terapeutiche correlate alla patologia psichica (ipotesi oggetto di

<p>della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. (...)</p>	<p>detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter, 47 septies e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. (...)</p> <p>11. La sospensione della esecuzione, salva l'ipotesi prevista nel comma 9 lett. b), viene altresì disposta dal pubblico ministero competente, se ha notizia della ricorrenza delle ipotesi descritte agli articoli 146 e 147 comma 1 numeri 2) e 3) del codice penale. In tal caso il decreto di sospensione viene notificato, senza ritardo, al condannato e al difensore di cui al comma 5 e trasmesso al magistrato di sorveglianza competente per le determinazioni previste dall'articolo 684 comma 2 del codice di procedura penale. Ove il differimento della pena non sia provvisoriamente disposto, la sospensione dell'ordine di esecuzione perde efficacia.</p>	<p>separata proposta con l'introduzione dell'articolo 47 septies O.P.).</p>
--	--	---

PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 16 T.U. IMMIGRAZIONE

Art. 16 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

("Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione")

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>(...) 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in</p>	<p>(...) 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova</p>	<p>- Si riporta soltanto la seconda parte della disposizione normativa,</p>

<p>taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.</p> <p>5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.</p> <p>5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il</p>	<p>in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.</p> <p>5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.</p> <p>5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile</p>	<p>più direttamente riferita alla misura della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, disposta dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>Gli interventi proposti, mutuati da quelli analogamente ipotizzati nelle proposte avanzate dalla Commissione Giostra, mirano: il primo a consentire un vaglio di merito da parte dell'autorità giudiziaria in relazione alle ipotesi di espulsione non richiesta dalla parte, e che il legislatore immagina, per alcune categorie di reati meno gravi, unicamente in connessione con una pena che si riduce a due anni residui. In queste ipotesi accade, non infrequentemente, che l'espulsione abbia effetti desocializzanti rispetto allo straniero che, ad esempio, abbia un percorso di integrazione già in atto, per la presenza di familiari in Italia e assenza di prospettive nel paese di origine (la giurisprudenza della Suprema Corte ha già manifestato negli ultimi anni orientamenti significativamente conformi) ed il secondo di ovviare al pericolo che il condannato, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione, che a volte ritarda molti mesi dopo l'emissione del provvedimento (problematica esponenzialmente</p>
---	--	---

<p>decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.</p> <p>7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p> <p>8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.</p> <p>9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.</p> <p>9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.</p>	<p>all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.</p> <p>L'espulsione non è disposta quando pregiudica gravemente i risultati del percorso di reinserimento sociale del condannato.</p> <p>7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p> <p>7- bis. L'espulsione è revocata se, prima che ne avvenga l'esecuzione, viene concessa al condannato una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo</p>	<p>augmentata in tempi di COVID-19), resti in carcere senza poter accedere a misure alternative.</p>
---	--	--

	<p>straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.</p> <p>9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.</p> <p>9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.</p>	
--	--	--

PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 5 Legge 15 dicembre 1990, n. 395

(“Compiti istituzionali”)

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.</p> <p>2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi</p>	<p>1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.</p> <p>2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia favorendo la ricomposizione dei conflitti, anche avvalendosi di strumenti di mediazione; contribuisce alla prevenzione</p>	<p>Un gruppo di persone, presenti in un'area determinata in un dato momento, seppur agendo ruoli diversi e funzioni “contrapposte”, può generare al proprio interno rapporti interpersonali significativi, aventi al contempo funzioni di controllo sociale; di trasmissione di codici relazionali; di attivazione di relazioni di scambio, in cui dall'utente può essere richiesto sostegno nei momenti di solitudine, cura nelle condizioni di bisogno, risoluzione di problemi della quotidianità, collaborazione nella ricerca di ruoli sostenibili.</p>

<p>di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.</p> <p>3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto.</p> <p>4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.</p> <p>5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.</p>	<p>dei reati, individuando gli ostacoli di ordine personale e sociale che si frappongono al reinserimento sociale, promuovendo azioni idonee al soddisfacimento dei bisogni della persona e una cultura riparativa nei confronti della comunità penitenziaria, delle vittime del reato e della società;</p> <p>partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.</p> <p>3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto.</p> <p>4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili</p>	<p>Il contesto stesso viene così vissuto dal ristretto con la consapevolezza della propria "dipendenza" dal custode, e questo genera tra i due prossimità ma può anche dare luogo a conflittualità.</p> <p>A questo si aggiunga che le relazioni tra i pari, nel caso dei ristretti, sono sovente caratterizzate da logiche prevaricatorie e predatorie.</p> <p>Anche alla luce di quanto è previsto dal combinato disposto dell'art. 5 della legge 395/90 e degli artt. 24 e 42 del regolamento di servizio, si potrà concorrere alla declinazione di un modello organizzativo ed operativo che privilegi, laddove possibile, l'emancipazione da un ruolo di mero controllo ad una funzione che coniughi all'attività di vigilanza anche compiti di osservazione, ascolto, definizione dei bisogni dell'utente, attivazione per la risoluzione dei bisogni stessi quale condizione e strumento essenziale per il progetto educativo ed in cui ciascun operatore, secondo il proprio specifico professionale, partecipi fattivamente e con senso di responsabilità al mantenimento della sicurezza e delle regole individuate nel progetto d'istituto.</p> <p>Del resto, già l'art. 2 R.E. prevede che «il</p>
--	--	--

	<p>e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.</p> <p>5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.</p>	<p>mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole» è demandato «al personale penitenziario secondo le rispettive competenze»; così come l'art. 4 richiede che «gli interventi devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione».</p>
--	---	--

7. Proposte di direttive e circolari per il miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale

L'ordinamento penitenziario, a partire dalle fondamentali disposizioni contenute nel testo del suo art. 1, è costituito da un reticolo denso di disposizioni normative, cui fa da corredo il regolamento di esecuzione. L'impatto delle disposizioni di dettaglio contenute nelle circolari amministrative è però fortissimo e in grado di orientare il concreto agire degli operatori. Per questa ragione si ritiene particolarmente utile sottolineare l'opportunità di prevedere interventi, che possono essere svolti mediante lo strumento amministrativo, necessari al fine di garantire un miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità che opera nei diversi contesti dell'esecuzione penale. L'amministrazione è infatti attrice principale dei processi di cambiamento e di innovazione, nel radicamento e nella standardizzazione di prassi che siano esito di una lettura e quindi di un'applicazione del dato normativo sempre teso alla realizzazione dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali. Le stesse limitazioni all'esercizio dei diritti, pur legislativamente stabilite,

devono essere interpretate in modo da determinare il minor sacrificio necessario delle situazioni giuridiche soggettive considerate. Come insegna la Corte costituzionale, individuando un criterio che assume rilievo non solo per il suo giudizio sulle leggi ma anche per l'orientamento dell'attività interpretativa della giurisprudenza e, ancor prima, dell'amministrazione, le restrizioni dei diritti che non trovino specifico fondamento nelle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere assumono un «valore afflittivo ulteriore supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.» (sent. n. 135/2013); senza mai dimenticare che, «nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (sent. n. 143/2013).

Entro questa logica la Commissione ha elaborato alcune proposte di azioni amministrative, che di seguito sono sintetizzate.

- *Azione 1. Per l'anticipazione della formulazione di programmi terapeutici alternativi*

Si propone di valutare l'estensione della buona pratica seguita dal SERD Tribunale di Milano, Sezione direttissime, nell'interpretare l'art. 89 del d.P.R. 309/90 ("Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici"). In base a un protocollo con il Tribunale ordinario di Milano, si prevede l'intervento di operatori del SERD, presenti in un presidio interno al Tribunale, che, in tempo immediato, valutano la persona che si dichiara dipendente patologica, formulano un programma in accordo con le strutture del territorio, lo presentano immediatamente al giudice del rito direttissimo che valuta l'applicabilità del programma alternativo alla carcerazione. Grazie a questo servizio circa 1.000 persone ogni anno evitano l'ingresso in carcere. Si è cercato di esportare questa esperienza in altri Tribunali (Roma, Catania, Reggio Calabria e Padova), con il progetto "DAP PRIMA", ma senza successo; o per mancato avvio o per interruzioni della sperimentazione al termine dei finanziamenti progettuali. Seguendo il modello milanese, si potrebbe anticipare la formulazione di programmi terapeutici alternativi ad una fase che precede e non segue la carcerazione. Si tratterebbe di un intervento di tipo "organizzativo", che richiede l'assegnazione di risorse per la creazione della struttura servente, cui potrebbe forse accompagnarsi una specificazione normativa (probabilmente nel corpo dell'art. 449 c.p.p., che disciplina il giudizio direttissimo) la quale, in caso di avvenuta convalida dell'arresto, valorizzi il dato dell'accertata condizione di dipendenza e della eventuale formulazione di un programma di recupero nel contesto della decisione sul trattamento cautelare.

- Azione 2. *Per una semplificazione e per una programmazione integrata dei processi di reinserimento lavorativo*

Per promuovere il reinserimento lavorativo dei detenuti è indispensabile procedere ad una semplificazione dei passaggi burocratici che consenta una più proficua collaborazione pubblico/privato. Le aziende private devono essere informate circa le agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati e per lo svolgimento delle attività di formazione, rispetto alle quali può risultare utile l'implementazione dell'uso delle tecnologie, specie per lo svolgimento di corsi a distanza. Fondamentale è poi la conoscenza da parte del mondo esterno circa il mantenimento delle agevolazioni per un periodo che va dai diciotto ai ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Al fine di favorire la conoscenza degli istituti penitenziari e delle loro potenzialità relativamente all'allestimento di laboratori produttivi interni e delle regole previste dalle convenzioni di comodato d'uso si può estendere la prassi già in uso in alcuni territori di organizzare periodicamente *open day* rivolti alle imprese e la cooperazione sociale. Deve altresì essere superato l'inadeguato approccio nella valutazione delle competenze dei detenuti e realizzato un idoneo sistema di raccolta dei dati, utile per favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro. A tal fine si propone una direttiva che preveda l'introduzione all'interno dell'applicativo informatico n. 22 che attualmente regola il sistema di raccolta dati inerente alle professionalità dei detenuti, di periodici aggiornamenti delle informazioni rilevate dagli Uffici Matricola all'atto dell'immatricolazione del detenuto. Questo consentirebbe di dare evidenza ai crediti formativi acquisiti dal detenuto nel corso della detenzione e fornirebbe una banca dati aggiornata alle Commissioni regionali per il lavoro penitenziario (ovvero, secondo la denominazione indicata nella proposta di revisione dell'art. 25-bis O.P., Unità regionali per il lavoro penitenziario).

Fondamentale è il dialogo con gli enti territoriali e in particolare il coinvolgimento degli istituti penitenziari come parte integrante della programmazione sociale regionale e dei piani di sviluppo del territorio, nella forma della programmazione partecipata, condivisa e integrata tra le articolazioni penitenziarie e la Regione. Andrebbe dunque realizzata una struttura regionale per realizzare la programmazione integrata per l'inclusione sociale, il lavoro e la formazione professionale delle persone in esecuzione penale, in stretto collegamento con la programmazione sociale regionale e con il piano di sviluppo del territorio, in modo da assicurare un adeguato coordinamento organizzativo ed il monitoraggio degli interventi.

- Azione 3. *Per la realizzazione di un programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia*

Alla luce del Protocollo di intesa tra Ministero dell'Istruzione e Ministero della Giustizia del 29 ottobre 2020 e in linea con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Ministero dell'Istruzione, si ritiene di fondamentale importanza la costituzione di una sorta di "cabina di regia" tra i due ministeri che metta in sinergia le risorse e monitori l'andamento delle attività con l'obiettivo del miglioramento dell'offerta formativa per gli adulti e per i minori. Specifica attenzione dovrà essere dedicata all'integrazione tra didattica digitale e didattica in presenza (DID), con auspicabile fornitura di *device* ad uso individuale per gli studenti. Le risorse umane destinate a svolgere attività di insegnamento nelle strutture detentive per adulti e per minori debbono senz'altro ricevere una formazione iniziale specifica, con previsione di un adeguato aggiornamento delle conoscenze *in itinere*. A tale fine può risultare utile la co-progettazione di corsi rivolti, congiuntamente, agli insegnanti e al personale impegnato nelle aree trattamentali.

- Azione 4. *Didattica a distanza*

Nel 2020 il legislatore ha autorizzato la didattica a distanza (c.d. DAD) con colloqui per motivi di studio e con l'utilizzo della rete internet per lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari e colloqui didattici tra docente e studenti detenuti appartenenti a circuiti Media Sicurezza e AS3.

Tale procedura, accanto a quella in presenza, deve certamente poter rimanere, soprattutto perché l'esperienza "COVID-19" ha dimostrato che questa può avvenire in sicurezza. Inoltre potrebbe essere utilizzata, oltre che per i percorsi scolastici e universitari, anche per consentire ai detenuti la partecipazione a corsi professionali specialistici che tengano conto della particolare tipologia di utenza e che gli consentano di acquisire competenze qualificate che possano essere spese fuori dal carcere e in alcuni casi anche dentro (per es. corso per operatore sanitario che, oltre ad abilitarlo all'esterno al termine della detenzione, gli consenta di lavorare all'interno prestando assistenza agli altri detenuti).

Sarebbe utile, peraltro, ipotizzare corsi scolastici attraverso la creazione di contatti con i Paesi di origine dove le persone detenute vivono, soprattutto se sono in attesa di espulsione, anche attivando poli didattici. In un'ottica di reinserimento, si potrebbero poi ipotizzare percorsi formativi che permettano di acquisire abilità e capacità tecnologiche avvicinando il detenuto al contesto sociale.

I Corsi scolastici ad oggi vengono attivati, tramite piattaforma, dal personale che apre il collegamento e rimuove la strumentazione (mouse e tastiera). L'interazione dei detenuti con i docenti avviene attraverso il monitor. La vigilanza e il controllo sono assicurate secondo l'organizzazione propria di ciascun istituto (in presenza o a distanza).

Meritano attenzione i lavori dipartimentali (DGMC) volti alla creazione di piattaforme e-learning, con metodologie di apprendimento e formazione, alternative all'insegnamento in aula, che si sviluppino su una rete interna adeguatamente configurata e chiusa (senza possibilità di accedere ad internet) e che consentano, con una gestione multilingue, di distribuire materiali e corsi in modo aggiornato, con spazi di interattività e collaborazione. Le modalità di utilizzo di questo strumento sono l'apprendimento in forma autonoma in autoformazione e/o quello parzialmente assistito con tutoraggio, diverso da quello basato sull'interazione con l'insegnante (piattaforma moodle che utilizza forum, chat o verifiche come quiz). Ovviamente sono previste giornate con possibilità di incontri in presenza. Bisognerebbe poi (ai sensi dell'art. 42 R.E.) incentivare la possibilità di continuare la formazione dopo la dimissione dall'istituto anche per le persone in misura alternativa. In questa direzione si segnala la presenza di scuole che mettono a disposizione locali dove gli affidati possano collegarsi per continuare i percorsi formativi.

- *Azione 5. Per una "liberalizzazione" delle telefonate*

Attualmente il regolamento prevede la possibilità di effettuare una telefonata a settimana della durata di dieci minuti. Al riguardo la Commissione ha proposto una revisione dell'art. 39 del regolamento penitenziario, che tra l'altro prevede un incremento della possibile durata della singola conversazione telefonica (comma 6). Con un'opportuna azione dell'amministrazione si potrebbe perseguire la prospettiva della "liberalizzazione" delle telefonate per i detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza qualora non vi siano particolari esigenze cautelari, per ragioni processuali o legate alla pericolosità dei soggetti, soprattutto se si considera quanto in termini di benefici ciò potrebbe incidere sul contesto. In particolare, si potrebbe consentire ai detenuti di acquistare al sopravvitto, senza costi per l'Amministrazione e con costi minimi per gli stessi, apparecchi mobili configurati in maniera idonea e funzionale con le dovute precauzioni operative (senza scheda e con la possibilità di chiamare solo i numeri autorizzati) per evitare qualsiasi forma di utilizzo indebito. Nell'ottica della valorizzazione della persona e della sua capacità di autodeterminarsi, il detenuto sarebbe libero di utilizzare l'apparecchio nei tempi e con le modalità indicate dall'Amministrazione (es. solo nella camera di pernottamento). Ciò consentirebbe di alleggerire il sistema con evidenti benefici per coloro (e non sono pochi) che, non avendo disponibilità economiche, potrebbero chiamare gratuitamente avvalendosi delle video-chiamate con Skype o simili applicazioni, come già sta avvenendo. E in questo caso risolvere l'annoso problema, legato alle difficoltà di verifica dell'intestazione dell'utenza telefonica, soprattutto per i detenuti stranieri, che, nella migliore delle ipotesi, quando la procedura riesca ad andare a buon fine, devono sottostare a lunghi periodi di attesa. Le video chiamate, che comunque sono telefonate a tutti gli effetti, potranno essere effettuate con i cellulari di recente

acquistati dall'Amministrazione (3.200) o nelle sale attrezzate e video sorvegliate, già predisposte in diversi istituti, secondo le esigenze organizzative interne di ciascuno di questi.

- *Azione 6. Introduzione di servizi a pagamento*

Allineandoci all'esperienza di altri Paesi europei, si potrebbero consentire servizi a pagamento (per esempio le lavatrici a gettoni) come già avviene in alcuni istituti italiani per i distributori di bevande e snack.

- *Azione 7. Possesso dei computer*

Si propone di incentivare il possesso di computer nelle stanze di pernottamento, secondo quanto proposto con la revisione dell'art. 40 del regolamento di esecuzione. Mediante circolare si potrebbe specificare la destinazione di appositi locali per l'impiego di personal computer con connessione ad internet attraverso una piattaforma protetta e dedicata del Ministero della Giustizia, la quale filtri e impedisca l'accesso ai contenuti non consentiti.

- *Azione 8. Introduzione del totem touch e informatizzazione dei registri*

Un'esigenza particolarmente avvertita tra i detenuti e tra gli operatori, nell'ottica della semplificazione e dell'implementazione di processi di ammodernamento, finalizzati ad adeguare il carcere alla società esterna, è quella della realizzazione di un *totem touch* per le richieste dei detenuti con un terminale multimediale, fruibile in diverse lingue, che consenta di sostituire il cartaceo (istanze di cui a mod. 393), gli ordini di sopravvitto (mod. 72) ecc., con una gestione telematica delle richieste. Tale innovazione avrebbe l'indiscutibile vantaggio di assicurare certezza, tempestività e tracciabilità dell'inoltro dell'istanza con risparmio di carta e tempo. Da un punto di vista informatico, il *totem* non è di difficile realizzazione potendo inserirsi all'interno dell'attuale rete intranet dell'istituto, senza alcun rischio per la sicurezza del sistema.

Nella stessa direzione occorrerebbe incentivare le procedure di informatizzazione dei registri in uso ex art. 24 R.E. sostituendo il cartaceo a favore di modalità di comunicazione tra gli operatori più snelle, efficaci e trasparenti.

- *Azione 9. Sistemi a presidio della sicurezza*

Gli investimenti sui sistemi a presidio della cinta muraria del carcere (es. anti-intrusione ed antiscavalco, rilevatori di droni) sono necessari per assicurare idonei livelli di sicurezza all'esterno delle sezioni detentive e scongiurare pericoli di fuga. Tale obiettivo risulta oggi ancor più necessario se si decide, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 o.p., di concedere un maggiore spazio di autonomia alla persona detenuta e sviluppare la sua capacità di autodeterminazione, anche

semplificando le procedure e liberalizzando quelle attività che, nell'ambito di una vita comunitaria, il detenuto può svolgere autonomamente all'interno di una cornice di regole chiare e omogenee. Ciò determinerebbe, inoltre, un significativo vantaggio economico per l'Amministrazione in quanto, a fronte dell'iniziale investimento per l'adeguamento o ripristino dei sistemi, soprattutto nei grandi istituti, si potrebbero recuperare un cospicuo numero di risorse umane, rendendole impiegabili in altro modo. Il problema riguarda soprattutto la manutenzione di questi sistemi che è spesso rimessa alla gestione interna dell'istituto che fatica a provvedervi, soprattutto quando sono richiesti interventi di manutenzione straordinaria.

Analoga questione si pone per gli impianti di video sorveglianza all'interno del carcere la cui valenza oggi, tanto per gli operatori quanto per i detenuti, è tale per cui appare indiscutibile l'essenzialità a tutela del sistema.

- Azione 10. Metal detector *fissi e body scanner*

Certamente è auspicabile il potenziamento dei sistemi metal detector fissi o altre apparecchiature, volte a evitare l'ingresso in istituto di oggetti il cui possesso non è consentito alle persone recluse. I *body scanner* sono macchine di ultima generazione in grado di individuare con certezza armi metalliche e non, esplosivi, ovuli contenenti sostanze stupefacenti, ecc. Sono già utilizzati in alcuni Paesi europei anche presso gli aeroporti e potrebbero essere impiegati anche nelle carceri con i dovuti accorgimenti a tutela del diritto alla *privacy*. La Commissione europea ha dettato, nel caso di utilizzo per i controlli aeroportuali, alcune regole in proposito, prevedendo che: i passeggeri possano rifiutare lo *scanner* sottoponendosi ad una perquisizione alternativa; le immagini non possano essere memorizzate e il personale debba analizzarle in una stanza separata rispetto a dove si trova lo "scansionatore". Inoltre, per tutelare la salute dei cittadini, è vietato l'uso dei raggi X. Riguardo alle preoccupazioni sulla protezione della riservatezza alcuni aeroporti hanno optato per figure stilizzate che hanno sostituito le immagini del nudo. Vi sono poi diversi prodotti sul mercato che utilizzano radiazioni a energia molto bassa senza problemi per la salute, in grado di oltrepassare i vestiti e di salvaguardare la *privacy*. Gli addetti alla sicurezza che assistono la persona da scansionare non vedono l'immagine che la macchina produce, che, invece, viene visionata da un altro addetto in una postazione remota dove peraltro i tratti facciali della persona e le parti intime vengono offuscati. L'immagine ottenuta è quella di una foto in negativo e viene automaticamente cancellata dal sistema una volta che viene visionata.

Per l'accesso negli Istituti i sistemi di controllo dovrebbero essere applicati nei confronti di tutti, compresi gli operatori penitenziari, mediante l'utilizzo di strumenti posti in portineria o ai varchi

(anche semplicemente *metal detector* fissi in attesa dei *body scanner*). Ciò al fine di prevenire nella misura più ampia possibile, a tutela degli stessi operatori, l'ingresso di oggetti non consentiti.

- Azione 11. *App per la prenotazione dei colloqui*

Particolarmente utile poi al fine di evitare disagi ai familiari dei detenuti e facilitare il lavoro degli operatori del carcere sarebbe la configurazione di una apposita *App* (già prospettata dall'istituto di Bollate) per la prenotazione da remoto del colloquio con il detenuto in carcere (da cellulare o computer). L'*App* potrebbe avere una valenza informativa e di snellimento delle procedure. Si potrebbe pensare, per salvaguardare il diritto alla *privacy*, di individuare un codice identificativo rilasciato dall'istituto e collegato al nome del detenuto, che consenta al familiare accedendo all'*App* di prenotare sulla base delle disponibilità dei giorni e degli orari. Gli adempimenti di legge (autorizzazioni, identificazione ecc.) potrebbero essere effettuati al momento del colloquio.

- Azione 12. *Installazione di parabole satellitari per una più ampia fruizione dei servizi televisivi*

Alla luce dell'esperienza di questi anni e considerato il forte interesse mostrato dalla popolazione detenuta per lo sport e in particolare per il calcio, si potrebbe incentivare l'installazione di parabole satellitari che permettano momenti di svago per vedere le partite. Così come sarebbe utile, per i detenuti stranieri, attivare i canali delle loro televisioni nazionali in modo da consentirgli di non perdere i contatti con il loro territorio, sentendosi quindi meno lontani e soli.

- Azione 13. *Per la promozione dello sport nell'esecuzione penale*

Il DAP ha in essere un protocollo con Sport & Salute S.p.A. (firmato il 12 febbraio 2021), le cui positive progettualità meritano senz'altro di essere estese all'area della giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna. Più in generale, appare senz'altro utile la costruzione di una rete di relazioni tra le articolazioni dell'amministrazione, le società e le associazioni sportive territorialmente dislocate, attivando apposite convenzioni e proiettando le stesse in una dimensione che, specie con riguardo ai minori, possa garantire continuità nell'offerta di formazione sportiva anche a seguito dell'uscita dal circuito penitenziario. Di fondamentale importanza, al riguardo, può essere il ruolo di promozione e supporto di interlocutori istituzionali quali Sport & Salute S.p.A, CONI, Dipartimento per lo Sport.

Lo sport deve essere effettivamente elemento del trattamento penitenziario e sarebbe auspicabile che in ciascun istituto vi fosse almeno un operatore abilitato ad essere insegnante per lo sport di base. A tale fine si suggerisce di includere specifiche attività formative nell'ambito dei corsi che precedono l'immissione in servizio degli agenti di polizia penitenziaria. Allo stesso tempo, con riguardo agli

allenatori professionisti esterni che operano all'interno degli istituti, sarebbe importante che gli stessi ricevano una previa specifica formazione per meglio inserirsi entro le dinamiche proprie della realtà penitenziaria, che peraltro, come noto, presentano oggettive differenze, anche sotto il profilo educativo, ove riferite all'ambito degli adulti o al settore minorile. Le attività sportive proposte potrebbero interessare l'intera comunità penitenziaria e non soltanto le persone recluse. In tutti gli istituti dovrebbero essere assicurati livelli minimi essenziali di servizio (ovviamente anche negli istituti o sezioni femminili) sia sotto il profilo delle strutture sia della dotazione strumentale sia per ciò che concerne la qualità delle risorse umane messe a disposizione. È importante, infine, che le persone recluse siano sottoposte a visita medica sportiva non solo per ragioni di prevenzione, ma anche per eventualmente orientarle verso idonei percorsi sportivi in relazione alle riscontrate condizioni di salute. A tale fine potrebbe risultare utile la stipula di apposita convenzione con la Federazione medico-sportiva italiana e con l'associazione dei medici specialisti in medicina dello sport.

- *Azione 14. Per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze teatrali in carcere*

L'importanza delle esperienze teatrali nel percorso di reinserimento sociale delle persone detenute è ormai attestata in diversi studi. Oltre a risultati di oggettiva qualità dal punto di vista artistico, riconosciuti anche in virtù di note trasposizioni cinematografiche, il teatro ha una indubbia capacità di consentire l'espressione della personalità di chi lo pratica, il che lo rende strumento importante nella prospettiva rieducativa. Tale attività – che si auspica possa riprendere pienamente, ove già non accaduto, e nel rispetto dei protocolli di prevenzione per il contagio da COVID-19 ancora necessari, su tutto il territorio nazionale – merita riconoscimento e valorizzazione, con interventi che ne permettano, nella misura più ampia possibile, anche una proiezione verso l'esterno. È importante, poi, che le esperienze siano monitorate e valutate sotto il profilo qualitativo, premiandone la continuità e promuovendone la considerazione anche in vista di un reinserimento lavorativo delle persone detenute che potrebbe riguardare non solo la componente attorica o registica, ma pure i molti altri profili professionali di interesse (costumista, scenotecnico, tecnico del suono e delle luci, ecc.). Si suggerisce la promozione di uno studio riguardante i percorsi post carcerari di persone che abbiano preso parte ad esperienze teatrali intramurarie per verificare il loro impatto per la riduzione del tasso di recidiva (un primo rilievo, molto positivo, fu compiuto nel 2015 dall'allora Istituto Superiore di Studi Penitenziari).

- *Azione 15. Qualità della vita e caratteristiche degli ambienti negli edifici penitenziari*

Nonostante quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, o.p., che prevede la dotazione di «servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale» e dall'articolo 7, comma 1, R.E., secondo il quale i servizi igienici devono essere «collocati in un vano annesso alla camera», in molti Istituti penitenziari i servizi igienici ancora non sono separati dalle stanze. In alcuni casi i bagni sono a vista e “alla turca” e in alcuni istituti (come quello di San Severo e di Turi) i water sono occultati dalla vista da una cabina in legno priva di soffitto, che non isola dai rumori e dagli odori, posta in mezzo ai cameroni.

Visto lo stanziamento di fondi finalizzato all'adeguamento dei locali di soggiorno e pernottamento e delle aree residenziali degli Istituti penitenziari di cui al D.lgs. 124/2018, che prevedeva la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e che all'articolo 4 stabiliva che «Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, a euro 2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e a euro 3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, la Commissione ritiene necessario che:

- a. si verifichi l'utilizzo effettivo che è stato fatto di tali fondi;
- b. si dia indicazione al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria affinché definisca in tempi rapidi un programma dei lavori di ristrutturazione nei diversi Istituti in maniera da adeguare tutti i locali di soggiorno e di pernottamento alla legge e garantire condizioni dignitose di vita alle persone ristrette.

- *Azione 16. Favorire la vendita diretta dei prodotti realizzati all'interno degli Istituti*

All'interno degli Istituti penitenziari sono ormai diverse le cooperative e le aziende che producono generi alimentari (ortofrutticoli, caseari, ecc.) o prodotti artigianali che non sono messi in vendita all'interno dell'Istituto se non per il tramite delle imprese appaltatrici. Nonostante la vendita diretta da parte dei datori di lavoro sia consentita già dal 2013 dai capitolati prestazionali, in molti Istituti tale previsione non è attuata. Si ritiene opportuna, pertanto, l'adozione di una circolare che inviti a favorire tale possibilità in modo da valorizzare, anche all'interno dell'Istituto, tali attività lavorative.

- *Azione 17. Il trattamento penitenziario e la necessità di un adeguamento del personale dedicato*

Per favorire la partecipazione nei tempi e nei luoghi della quotidianità della vita delle persone ristrette e l'attivazione di relazioni significative di quanti sono deputati all'osservazione e, in maniera particolare, dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, si rendono necessarie

modifiche strutturali relativamente a due aspetti: a) dotazione organica delle professionalità educative; b) rivisitazione dei profili professionali e dei titoli di accesso alla carriera.

a) Dotazione organica delle professionalità educative.

Appare necessario un incremento dell'organico previsto in una misura idonea per realizzare concretamente una valida, costante ed effettiva relazione professionale quotidiana con le persone detenute. La presenza in sezione e nei contesti delle attività trattamentali è un elemento indispensabile per favorire una conoscenza delle persone nella normalità quotidiana della vita in carcere e stabilire relazioni significative e positive. Attualmente, il personale dell'area giuridico-pedagogica prevede un organico di 998 persone; ad oggi, sono in ruolo 804 persone, ma solo 793 sono effettivamente in servizio e di queste 79 sono distaccate al di fuori di Istituti penitenziari. Tale modalità di lavoro con una presenza nei luoghi di vita delle persone detenute richiede anche una rivisitazione della fascia oraria che includa una presenza pomeridiana e del sabato.

b) Rivisitazione dei profili professionali e dei titoli di accesso alla carriera

Parallelamente, è necessario che il personale posseda una formazione universitaria specifica nel campo della pedagogia, integrata dalle necessarie competenze giuridiche attraverso processi formativi nella fase iniziale della carriera e di aggiornamento nel corso della stessa.

Per tale motivo occorre una rivisitazione del profilo professionale del funzionario giuridico-pedagogico che lo renda "Professionista specialista nell'educazione penitenziaria", valorizzando quale titolo di accesso la laurea magistrale in scienze dell'educazione (o percorsi accademici equipollenti). A tale fine sarebbe necessario modificare l'Allegato C al CCNL integrativo "Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria (sistema di classificazione)".

- Azione 18. *Ridisegno complessivo degli Istituti per tipologia e per "vocazione"*

a) Occorre un ritorno alla effettiva distinzione tra Case circondariali e Case di reclusione. Attualmente gli Istituti sono ormai quasi tutti delle realtà miste in cui tale differenziazione si è andata perdendo. L'emergenza COVID-19 ha accentuato la situazione, come risposta a esigenze straordinarie che nel tempo tendono però a diventare ordinarie. In questa maniera, la pluralità di circuiti, già di per sé motivo di criticità, è rafforzata anche dalla compresenza di detenuti con pene definitive anche lunghe e di persone in attesa di giudizio.

b) Al fine di favorire una migliore organizzazione delle attività all'interno degli Istituti, rafforzandone le potenzialità, le risorse e le capacità già messe in campo, occorre procedere alla individuazione delle "vocazioni" degli Istituti, affinché le stesse siano opportunamente valorizzate.

Tali “vocazioni” sono da intendersi sempre in positivo, rispetto alle specializzazioni maturate o in fase di evoluzione e alle risorse del territorio e della comunità esterna. Il riconoscimento e la valorizzazione anche formale da parte dell’Amministrazione di importanti realtà, attività ed esperienze di tipo lavorativo, culturale, formativo consentirebbe di rafforzarle e strutturarle, evitando il rischio di un andamento alternato a seconda dei cambi di direzione, investendo su di esse e garantendo quella continuità necessaria per farle crescere. Le “vocazioni” degli Istituti non devono essere intese come escludenti altre iniziative all’interno degli stessi o come preclusive di proposte simili in diverse strutture collocate nel territorio del medesimo Provveditorato. Si tratta, piuttosto, di valorizzare quelle esperienze di eccellenza presenti, rafforzandole e spingendo altri Istituti a puntare a pari livello di qualità. Perché il carcere ha bisogno non solo di attività e iniziative, ma che esse siano di qualità alta. Tale indirizzo potrebbe consentire di razionalizzare gli investimenti e le risorse, sia favorendo la produzione di poli di eccellenza differenziati diffusi nel territorio sia aiutando e accompagnando la maturazione di nuove proposte, sempre ove di qualità.

In questa prospettiva, il DAP dovrebbe avviare un ridisegno complessivo degli Istituti con una riorganizzazione che segua il principio degli Istituti con vocazione specifica e della riduzione della compresenza di circuiti incompatibili tra loro. Il piano deve avere un termine di realizzazione definito e ravvicinato.

- *Azione 19. Trasferimenti*

Occorre superare la circolare DAP del 9 ottobre 2018 riguardante i trasferimenti per motivi di sicurezza, che comporta di fatto un trasferimento automatico, anche in via cautelare, con il rischio elevatissimo di trasformare tale atto in un provvedimento disciplinare, contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento penitenziario.

Per tale motivo si manifesta la necessità di una circolare che, superando la precedente, disponga che i trasferimenti per esigenze di sicurezza non debbano essere disposti tramite automatismi, prevedendo sempre valutazioni in concreto effettuate preventivamente.

- *Azione 20. Sistema di videoregistrazione nei servizi penitenziari*

È evidente come i sistemi di videosorveglianza e di videoregistrazione svolgano una funzione centrale nel sistema di controllo degli Istituti. Tuttavia, tali sistemi non sono sempre attivati in tutti gli Istituti e in altri sono fuori servizio. Un potenziamento di tale strumentazione tecnologica appare pertanto urgente e irrimandabile.

Vista l’urgenza di tali lavori, appare necessario:

a) prevedere uno stanziamento straordinario che consenta l'accelerazione dei lavori di installazione e ripristino dei sistemi di videosorveglianza negli Istituti penitenziari (il DAP prevede il termine dei lavori nel primo semestre del 2024);

b) prevedere uno stanziamento per la manutenzione ordinaria dei sistemi di videosorveglianza già in uso.

- *Azione 21. Comunicazione degli eventi critici e sistema di classificazione*

Appare improcrastinabile un intervento amministrativo che precisi i livelli di responsabilità, le modalità concrete di impiego, di registrazione e di comunicazione degli eventi critici. Lo stesso provvedimento dovrà stabilire le modalità di verifica successiva e i processi formativi necessari per l'implementazione. La direttiva in concreto potrebbe prevedere l'introduzione all'interno delle aree tematiche dell'applicativo sugli eventi critici in uso alla Sala Situazioni di una voce specifica in cui le direzioni dovranno inserire tutti i dati richiesti e i provveditori disporre verifiche semestrali sull'andamento del fenomeno.

- *Azione 22. Ruolo proponente dell'Amministrazione rispetto alle misure alternative*

L'articolo 57 o.p. prevede che le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54, nonché all'articolo 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, oltre a poter essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti e dal difensore, possono anche essere proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.

Riteniamo opportuno sollecitare l'implementazione, a cura dell'Amministrazione, sia centrale sia locale, e in particolare delle direzioni penitenziarie, del ruolo proponente nell'accesso alle misure alternative, individuando d'ufficio le posizioni che, per meritevolezza, possono avere accesso a misure alternative, comunicandole al Magistrato di sorveglianza per la valutazione, al di là dell'istanza da parte del singolo detenuto.

Si propone quindi la predisposizione di una raccomandazione ministeriale e di una successiva circolare che sollecitino il ruolo proponente del gruppo di osservazione e trattamento.

Si chiede inoltre un monitoraggio annuale della procedura di richiesta d'ufficio.

- *Azione 23. Reparti di medicina "protetta"*

Il decreto-legge 14 giugno 1993 n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993 n. 296, prevede che, in ciascun capoluogo di Provincia, negli Ospedali generali siano riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 o.p. e dell'articolo 17 RE, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.

Attualmente, i reparti di medicina protetta sono nove in tutta Italia (Azienda ospedaliera “San Paolo” - Milano, Ospedale “San Martino” - Genova, “Belcolle” - Viterbo, “Sandro Pertini” - Roma, “Cardarelli” - Napoli, “Azienda ospedaliera dei Colli” - Napoli, Ospedale civico - Palermo, “Cannizzaro” - Catania, Ospedali riuniti “Papardo-Piemonte” - Messina, “San Giovanni Battista le Molinette” - Torino).

Accanto a queste strutture – definibili come vere e proprie strutture ospedaliere – si è sviluppata la tendenza all’apertura di piccoli ambiti composti da una o due camere che non sono configurabili come effettivi Reparti, ma come collocazione protetta e controllata di detenuti, spesso in zone “neglette” dell’ospedale, le cosiddette “cellette”: spesso uno stretto ambiente, non fornito di attrezzature proprie e con personale sanitario a chiamata.

Queste ultime rispondono all’esigenza di ridurre il numero dei piantonamenti, ma non a quelle di cura del paziente.

Per tale motivo, si propone una direttiva ai Provveditori affinché si attivino con le Regioni per favorire l’apertura o il ripristino dei reparti ospedalieri in luogo delle cosiddette “cellette”.

- *Azione 24. Unità operative di reparto*

Si ritiene necessario porre particolare attenzione sulla organizzazione delle unità operative di reparto al fine di favorire da parte degli operatori di polizia penitenziaria una maggiore stabilità e conoscenza delle persone detenute e una “specializzazione” nella gestione dei bisogni specifici che possono caratterizzare l’utenza allocata presso un determinato reparto.

Si ricorda che una unità operativa rappresenta articolazione dell’organizzazione che aggrega risorse e competenze professionali al fine di assicurare prestazioni qualificate dalla omogeneità degli interventi, dal favorire lo scambio delle informazioni, dalla continuità e sintonicità dell’azione nel medio tempo.

Maggiore stabilità e maggiore conoscenza sono, infatti, due fattori che favoriscono la costruzione di relazioni positive e non contrappositive, consentono una acquisizione della fiducia da parte dei ristretti, e, di conseguenza, l’accrescimento della efficacia e della riconoscibilità dell’azione del singolo operatore e del gruppo al quale appartiene.

Assumono, pertanto, particolare rilevanza organizzativa elementi quali la compartecipazione e la condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione da parte dei soggetti che operano in un medesimo ambito; fattori che favoriscono la prevenzione degli eventi che possono generare disordine attraverso la conoscenza delle dinamiche di contesto e delle singole persone che compongono il contesto.

Questa filosofia organizzativa – l'esperienza ne ha dato prova – genera un rinnovato rapporto di fiducia e cooperazione tra custode e custodito; migliora la comprensione delle esigenze degli utenti e delle loro aspettative nei confronti della polizia; consente all'operatore di acquisire informazioni più accurate e di verificarle; permette al ristretto di coltivare una visione dell'Amministrazione più predisposta alla risoluzione dei bisogni; favorisce la compartecipazione custode-custodito nel generare un clima positivo e produttivo nel contesto.

I rischi, sempre presenti, di una degenerazione della relazione determinata dalla contiguità, potrà essere evitata attraverso la continua promozione dell'etica di ruolo e una attenta vigilanza da parte degli organi di controllo.

Si propone quindi la predisposizione di una circolare/direttiva che inviti all'organizzazione di unità operative di reparto.

- *Azione 25. Per un'identità di ruolo della polizia penitenziaria*

Si suggerisce di promuovere e rafforzare l'identità di ruolo anche attraverso l'approfondimento delle tematiche legate all'etica e alla deontologia professionale. Occorre assicurare, nella misura più ampia possibile, omogeneità nell'interpretazione di concetti fondamentali come quello di autorità, responsabilità, relazione, mandato istituzionale. L'esperienza restituisce una diversa percezione dell'esercizio dell'autorità da parte dell'agente: a) all'interno di una relazione basata sul controllo e sulla contrapposizione (l'attenzione dell'agente si focalizza esclusivamente sulla pretesa che alla sua relazione di servizio per comportamenti inadeguati del detenuto consegua comunque una "punizione", che questa non debba rimanere sulla carta, che il detenuto debba essere spostato dalla cella, dal piano e anche dal carcere se il fatto è grave); b) come pratica procedurale con uno stile più neutrale e distaccato (riferire al superiore e assumere un atteggiamento più formale e indifferente); c) come pratica assistenziale con un approccio fortemente paternalistico dell'esercizio dell'autorità (atteggiamento improntato alla benevolenza e assistenzialismo che spesso tende all'infantilizzazione del detenuto); d) all'interno di una relazione paritaria improntata sul dialogo e a volte sulla condivisione (soprattutto quando si trovano a gestire insieme alcuni servizi come il sopravvitto o la MOF - Manutenzione ordinaria del fabbricato).

Appare fondamentale promuovere tecniche di relazione che tengano conto delle particolari caratteristiche dell'interlocutore. Ovviamente ogni persona detenuta ha una sua individualità e può manifestare disagi, esigenze, bisogni e problematiche particolari. Andrebbero rivalutati quell'omogeneità di fattori, da più parti evidenziati, che, se conosciuti, potrebbero aiutare il personale ad acquisire maggiore consapevolezza, meglio comprendere dinamiche, decodificare comportamenti e pertanto riuscire a calibrare gli interventi anche in relazione all'interlocutore. Ad esempio, nella

gestione penitenziaria: i giovani adulti appaiono per lo più irrequieti, istintivi, particolarmente reattivi; i c.d. colletti bianchi fanno fatica ad adattarsi ad un contesto che il più delle volte è molto lontano dal loro *modus vivendi*; le persone affette da disagio psichico o con problematiche legate alla tossicodipendenza pongono in essere comportamenti che spesso prescindono dalla loro sfera di controllo; gli stranieri hanno un approccio socio-culturale completamente diverso dal nostro, i detenuti ristretti all'interno del circuito protetto sentono il peso della discriminazione, del pregiudizio e della loro emarginazione.

Tutto ciò va prima compreso per poter essere poi affrontato e gestito.

Investire sulla sensibilizzazione del personale alla conoscenza dell'individuo detenuto e fornirgli strumenti di comprensione potrebbe dare concreto seguito al principio personalista e di umanizzazione delle vicende carcerarie.

Altrettanto rilevante, nel contesto qui descritto, è l'elaborazione di una direttiva che ribadisca nel dettaglio, in ossequio alla normativa sovranazionale e interna, quali siano i limiti che l'operatore deve rispettare e gli strumenti che può impiegare in quei casi in cui l'uso della forza si riveli indispensabile per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli Istituti. Sarebbe auspicabile che ciò formi oggetto di corsi di formazione specifici su tecniche operative per la prevenzione e gestione degli eventi critici e per l'utilizzo e l'impiego dell'equipaggiamento antisommossa (caschi, scudi e sfollagenti).

Si ravvisa, altresì, la necessità della definizione di protocolli esplicativi in tema di perquisizioni che siano esito del lavoro di una Commissione interprofessionale.

- *Azione 26. La circolarità delle informazioni*

a) È necessario favorire lo scambio di conoscenze tra magistratura e amministrazioni coinvolte, nonché tra diverse aree degli istituti penitenziari. Pur sussistenti prassi virtuose, per il primo profilo, e fisiologica circolarità di informazioni tra le aree in molte realtà territoriali, appare particolarmente urgente prestabilire modelli procedurali uniformi. Il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione su un istituto penitenziario deve ricevere tutte le circolari dell'amministrazione penitenziaria e le disposizioni del Direttore Generale Asl che si riferiscano all'istituto. Non sembra sufficiente un riferimento alle principali, o più importanti, che determina incertezze e possibili vuoti nella conoscenza di una fitta rete di disposizioni di particolare momento per la vita del carcere. L'incombenza potrebbe essere posta a carico dell'istituto penitenziario e della Direzione sanitaria dell'istituto, ed essere effettuata contestualmente alla ricezione della circolare o della nota.

b) Tutti i provvedimenti della magistratura di sorveglianza, siano accoglimenti o rigetti, devono essere comunicati tempestivamente all'area trattamentale dell'istituto penitenziario, perché ci si possa confrontare sui contenuti con i destinatari ed impostare i necessari approfondimenti e seguire le linee

trattamentali suggerite dall'autorità giudiziaria. L'incombenza può essere posta a carico dell'ufficio matricola.

c) Ogni volta che nella legge penitenziaria o nel regolamento si parla di "comunicazione" all'interessato, l'amministrazione deve provvedere alla consegna di copia integrale del provvedimento, anche di tipo amministrativo, in modo che sia consentito al detenuto o all'internato di comprendere le motivazioni che lo sorreggono, di approntare la propria difesa in modo adeguato e di potersi consultare con i familiari e con il difensore. Ancora frequenti sono invece i reclami di detenuti cui il provvedimento di rigetto, ad es. di una autorizzazione da parte della direzione, viene soltanto mostrato, oppure di cui viene data sommaria lettura, in entrambi i casi non consentendo un adeguato studio dei contenuti.

- *Azione 27. Un modulo di risposta uniforme in materia di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter o.p.*

Dall'introduzione nel 2014 del rimedio risarcitorio, la magistratura di sorveglianza è stata interessata da migliaia di istanze di persone detenute, rispetto alle quali elemento dirimente è costituito dall'acquisizione di una nota istruttoria con cui l'istituto, delle cui condizioni detentive il reclamante si duole, fornisce gli elementi essenziali all'autorità giudiziaria.

Nel corso del tempo ciascun istituto penitenziario ha elaborato una propria risposta istruttoria che, se da un lato è spesso carente di dettagli riferibili ai contenuti effettivi del reclamo, che pure viene obbligatoriamente trasmesso all'amministrazione coinvolta, dall'altro è gravato di preamboli interpretativi ed eccezioni (di prescrizione, di compensazione...) che non appaiono pertinenti alla funzione unicamente istruttoria svolta dalla nota. È infatti prevista la partecipazione dell'amministrazione in udienza, per quanto concerne i profili da ultimo citati. Soprattutto, i criteri di computo vengono indicati in modo più o meno preciso e con il rischio di interpretazioni scorrette, favorite dall'uso di termini ambigui (al netto, al lordo... degli arredi fissi, del letto...) e ogni volta diversamente utilizzati.

All'esito della pronuncia delle S.U. 6551/2021, il perimetro delle valutazioni da compiersi da parte della magistratura in sede di verifica della sussistenza di condizioni violative dell'art. 3 CEDU *ex art. 35-ter o.p.*, appare ormai delineato. È divenuta urgente l'adozione da parte dell'amministrazione di un unico modello istruttorio, che venga poi riempito con i dati rilevanti ad opera dei singoli istituti penitenziari.

In questo modulo è imprescindibile che siano indicati:

a) ubicazione del detenuto e numero di detenuti compresenti.

b) numero dei giorni in cui l'interessato ha condiviso la stanza con lo stesso numero di detenuti.

- c) dimensioni complessive della stanza al netto del locale bagno.
- d) dimensioni degli arredi fissi (armadi, termosifone e tavolo, ove fisso).
- e) dimensioni del letto e precisazione se si tratti di letto a castello o singolo (in quest'ultimo caso con indicazione se sia fisso a terra).
- f) dimensioni della camera, al netto del locale bagno, nonché dello spazio occupato dagli arredi fissi e dai letti (a castello o singoli).
- g) condizioni di luce e aria naturali e artificiali e di riscaldamento.
- h) dimensioni del locale bagno, presenza di porta di separazione a tutta altezza rispetto alla camera detentiva, presenza di acqua corrente, e se calda o solo fredda.
- i) presenza di doccia in camera detentiva o, in caso negativo, in sezione, con precisazione in quest'ultimo caso delle giornate e degli orari in cui la doccia è fruibile.
- l) numero delle ore che l'interessato poteva trascorrere all'aria aperta o in luoghi adibiti alla socialità nella fase di cui si duole (occorre evitare lunghi elenchi di modifiche intervenute nel tempo e riempire il form unicamente con l'informazione utile).
- m) attività trattamentali svolte dall'interessato (non in generale offerte dall'amministrazione)
- n) spazio per risposte individualizzate rispetto a doglianze specifiche del reclamante.

- Azione 28. *I circuiti "protetti" e le attività trattamentali*

a) Sulla scorta di considerazioni già ampiamente svolte dagli Stati Generali sull'esecuzione penale, si propone l'adozione di interventi volti a ridurre l'effetto ghetizzante dell'inserimento all'interno di sezioni, che nascono con l'obiettivo di proteggere dal pericolo di subire prevaricazioni in ragione del reato commesso o di condizioni ulteriori (collaboratori di giustizia, forze dell'ordine autori di reato...), ma che finiscono per risolversi in contesti di isolamento e di carenza di attività trattamentali. Sembra necessario rivedere innanzitutto il lessico adoperato, rimuovendo, rispetto ai "*sex offenders*", i riferimenti alla "riprovazione sociale", adottando formule più neutre (ad es. autori reato 609 *bis* ss.) e sviluppare le sperimentazioni già esistenti di convivenza tra detenuti "protetti" e comuni, almeno in realtà penitenziarie scelte, oppure iniziando mediante la programmazione di selezionate attività risocializzanti condivise.

b) Occorre assicurare che siano concretamente offerti negli istituti penitenziari ove sono ubicate le sezioni destinate ad autori di reati di *sex offence* i percorsi di osservazione qualificata previsti nell'art. 4-*bis* co. 1-*quater* o.p. e quelli specifici per i condannati per reati sessuali in danno di minori o per altre categorie ex art. 13-*bis* o.p.

- Azione 29. *La tutela antidiscriminatoria per orientamento sessuale e identità di genere*

Si propone l'adozione di una circolare che, tenuto conto delle indicazioni contenute espressamente nella normativa, sviluppi gli accorgimenti di seguito sintetizzati. In ordine alle sezioni omogenee per persone *transgender* o che si dichiarino omosessuali, e temano di subire, in ragione di tali condizioni personali, gesti di prevaricazione, previste nell'art. 14 co. 7 o.p. dal d.lgs. 123/2018, appare necessario che le stesse siano approntate con adeguata diffusione nel territorio nazionale, dando prevalenza alle sperimentazioni che hanno condotto (ad esempio la sez. D dell'istituto di Firenze "Sollicciano", che tuttavia risulta allo stato chiusa) ad affiancare le sezioni per detenute *transgender MaleToFemale* a istituti o sezioni femminili, piuttosto che maschili, al fine di dare prevalenza - e di poter contare su un personale maggiormente formato in tal senso - al sesso di identificazione invece che a quello meramente biologico. Tali spazi, ove le persone omosessuali o *transgender*, che si sentono in pericolo se poste insieme agli altri, possano trovare adeguati spazi di protezione, non devono tradursi in isolamento. In queste sezioni non deve prevedersi una protezione che isola dal contesto, ma opportune iniziative trattamentali, da vivere anche insieme alla restante popolazione detenuta, proprio al fine di superare, seppur prudentemente, i pregiudizi esistenti. Ciò significa ragionare, sperimentalmente, su sezioni separate in cui il tempo delle attività condivise prevalga su quello della separazione, da limitarsi soprattutto alle ore notturne, in cui la vigilanza si riduce e si fa più acuta l'esigenza di tutela. La costruzione di percorsi trattamentali, infine, potrà raggiungere risultati migliori mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti delle persone *LGBT+* che l'amministrazione penitenziaria, seguendo con convinzione quanto anche in passato sperimentato, dovrebbe coinvolgere anche al fine di strutturare eventuali proposte di accoglienza esterna per chi si fosse trovato a perdere una rete familiare di riferimento ed avesse invece necessità di comunità di vita accoglienti ed inclusive.

- Azione 30. *La nozione di convivenza e la continuità nell'offerta trattamentale*

Occorre chiarire, mediante opportune precisazioni, come l'accesso ai colloqui, visivi e telefonici, debba essere favorito, per la centralità rivestita dal mantenimento dei rapporti con i familiari all'esterno nel percorso trattamentale delle persone detenute, anche adoperando opportune semplificazioni in ordine alla documentazione che è necessario produrre. In particolare, risulta sempre più frequente la sussistenza di relazioni affettive non formalizzate, in cui la convivenza non può essere accertata mediante riferimento alla mera residenza anagrafica che, per le più varie ragioni, non viene mutata. In questa chiave già si muovono le circolari dell'amministrazione che, però, non trovano uniforme applicazione sul territorio nazionale. Nel chiarire che il rapporto di convivenza può essere dimostrato mediante plurimi parametri, si avrà cura di considerare quelli già fatti propri dalla

giurisprudenza, e cioè la titolarità di utenze riferibili al domicilio comune, oppure ancora la conoscenza della persona come legata da vincoli affettivi al richiedente da parte delle forze dell'ordine del territorio, o ancora la sua presenza al momento dell'arresto, per come documentata nei verbali. Ad ogni modo occorre chiarire che, ove intervenga il trasferimento della persona, le autorizzazioni già concesse continueranno ad essere approvate, per garantire continuità trattamentale, almeno finché, ove ritenuto necessario, non si provveda a ulteriori verifiche.

- Azione 31. *Misure alternative da eseguirsi in un Paese dell'Unione europea*

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo (cfr. sent. Cass 15.06.2020 n. 20977). Permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.), e l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta. Il controllo sull'osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto della attribuzione allo Stato di esecuzione.

Sull'argomento il DGMC ha già emesso circolare in data 15.04.2021 con cui, in relazione al d.lgs 38/2016 di recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio d'Europa, considera necessario elaborare un protocollo per le richieste di misura in uno dei paesi dell'Unione Europea che abbiano recepito la decisione quadro, con il suggerimento di privilegiare tra gli strumenti di contatto il videocolloquio attraverso piattaforma on line e l'acquisizione della documentazione comprovante le informazioni rese. Si chiarisce come spetti all'autorità giudiziaria, invece, la trasmissione al PM per l'attivazione delle procedure di trasmissione della sentenza alla magistratura estera competente.

In questa materia sembra particolarmente opportuna l'elaborazione di una circolare o di un documento di linee guida *o vademecum* che chiarisca a tutti gli attori istituzionali coinvolti quali passaggi possono essere facilitati mediante l'intervento del Ministero, di quali si facciano effettivamente carico l'Uepe territoriali e quali siano gli oneri di parte, ma che anche indichi quali frammenti dell'*iter*, alla luce della normativa, deve porre in essere l'autorità giudiziaria, consentendo la massima diffusione di un'opportunità di accesso alle misure alternative con l'obiettivo di evitare l'ingresso in carcere di persone che hanno di fatto già avviato percorsi risocializzanti.

- Azione 32. *Alcuni interventi in materia di regime differenziato in peius di cui all'art. 41-bis o.p.*

Il regime differenziato risponde, com'è noto, ad una necessità ancora attuale di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso o di tipo terroristico, che si risolve nella imposizione di una serie di limitazioni all'ordinario trattamento penitenziario, legittime in quanto funzionali all'obiettivo di recisione dei contatti della persona che è sottoposta alla misura con i gruppi criminali di riferimento all'esterno. Tale elenco è, per altro, dal 2009, contenuto direttamente nel testo dell'art. 41-*bis* co. 2-*quater* o.p.

In questa sede, dunque, si propongono soltanto alcuni interventi che, nella consapevolezza delle forti compressioni del trattamento e dei diritti fondamentali che, pur legittimamente, derivano dall'imposizione del regime, hanno di mira l'obiettivo di consentire all'amministrazione di perseguire le finalità della norma, selezionando le limitazioni imposte in modo da evitare che ne permangano di incongrue, poiché inutili allo scopo, o comunque vessatorie, in quanto non contenute nella minima compressione necessaria a raggiungerlo. Si richiamano in tal senso anche le considerazioni, e le proposte, più ampiamente svolte su questi profili dal Tavolo 2 degli Stati Generali sull'esecuzione penale, nonché le osservazioni e raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel "Rapporto tematico sul regime detentivo speciale *ex art. 41-bis* dell'ordinamento penitenziario" del 2019.

a) contenuti del decreto ministeriale. All'indomani della sent. Corte cost. 197/2021 in materia di compatibilità dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola nei confronti di persona sottoposta al regime differenziato, è necessario prendere atto dell'interpretazione del testo normativo fornita dalla Consulta, a mente del quale "in conformità agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., deve essere perciò prescelta un'interpretazione della disciplina censurata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale di volta in volta si riferisce. Così, trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all'art. 41-*bis* o.p. devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale, modulando opportunamente l'applicazione a costoro della «limitazione della permanenza all'aperto» disposta dalla lettera f) del comma 2-*quater* del citato art. 41-*bis*». Il Giudice delle leggi ritiene in sostanza che agli internati in 41-*bis* debbano essere consentiti spazi per la socialità e il movimento *intra moenia*, sufficienti a garantirne la possibilità di svolgere un'attività

lavorativa responsabilizzante e professionalizzante. Si impone in questa chiave una urgente rimodulazione dei decreti ministeriali impositivi del regime nei confronti degli internati, rimuovendo le restrizioni al tempo da trascorrere fuori dalla camera detentiva e intraprendendo, sotto il profilo amministrativo, l'elaborazione di adeguati programmi di trattamento intramurari.

b) con la circolare ministeriale 2.10.2017 rubricata: "Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 *bis* o.p.", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inteso uniformare opportunamente le regole trattamentali imposte ai detenuti in regime differenziato sul territorio nazionale, mediante una capillare descrizione dei diversi profili attinenti alla quotidianità penitenziaria. Il testo appare nelle sue premesse correttamente orientato nel senso imposto dall'insegnamento costante della Corte costituzionale, che mira a mantenere tutte e soltanto le limitazioni congrue e proporzionate agli obiettivi di sicurezza che il regime persegue. In concreto, tuttavia, appare ormai necessaria una revisione dello stesso, che tenga conto da un lato delle pronunce ormai consolidate nella giurisprudenza anche di legittimità, e dall'altro di alcune, almeno, delle modifiche normative intervenute nel 2018 che, pur non riferibili ai detenuti in regime differenziato, abbiano colto profili di tutela di diritti fondamentali comunque non eludibili. In questa chiave si segnala la necessità di chiarire che il tempo trascorso all'aperto per due ore si intende distinto ed altro rispetto al tempo destinato alla socialità (cfr. tra le altre S.C. 17580/2019), con la contestuale presa d'atto che lo stesso, al momento limitato ad una ora aggiuntiva da trascorrere con il gruppo di socialità all'interno delle salette per questo individuate, appare specialmente esiguo; ancora è importante segnalare che sono illegittime le disposizioni dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vietino l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (cfr., tra le altre, S.C. 33917/2021); ancora, in ossequio all'insegnamento della Corte cost. (cfr. sent. 122/2017) secondo la quale è legittimo il divieto di ricevere libri e riviste dall'esterno, ma deve prevedersi però la più ampia possibilità di accesso all'informazione e ai testi di approfondimento da reperirsi in carcere, e quello della S.C. per cui è compatibile con le finalità del regime l'inibizione alla fruizione della stampa locale (si veda, da ultimo, Cass., sent. 40594/2021), occorre che sia garantita la massima possibilità di acquistare tramite impresa di mantenimento riviste, quotidiani e libri, rimuovendo le difficoltà pratiche che spesso si riscontrano, garantendo che non vi siano elenchi di riviste a tiratura nazionale, che ne prescelgano soltanto alcuni come acquistabili, senza precisare le ragioni dell'esclusione, e rimuovendo i limiti alla detenzione contestuale in camera dei libri o delle riviste acquistate, specialmente ove l'interessato ne abbia bisogno per ragioni di studio. Si dovrebbe anche valutare la possibilità dell'uso di lettori di libri

in formato digitale, anche oltre le ragioni difensive e di studio, garantendo così la fruizione di un servizio probabilmente più efficiente e tale da semplificare le procedure di controllo, secondo un'indicazione proveniente dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Più in generale, occorre evitare una descrizione minuziosa della quotidianità penitenziaria in regime differenziato come se la stessa potesse differire rispetto a quella degli altri detenuti, per ragioni diverse ed ulteriori rispetto alle sole esigenze di sicurezza; deve infine ribadirsi che non può farsi discendere dalla sottoposizione al regime di 41-*bis* la necessità di controlli generalizzati che riducano la privacy connessa con le visite mediche, richiedendo le stesse una puntuale motivazione individualizzata (cfr. da ultimo Cass. D., 28.05.2021). Occorre in sostanza che si ribadisca il principio deducibile dagli art. 1 e 3 ordinamento penitenziario di un diritto al trattamento non differenziato, salvo per i profili specifici, questi sì da esplicitare, in cui una ragione di sicurezza renda non irragionevole quanto specificamente prescritto. Può perciò evidenziarsi, ad esempio, anche la necessità di ripensare la regola amministrativa per la quale è consentito al solo minore di dodici anni di poter trascorrere il tempo del colloquio visivo senza essere separato da vetro divisorio a tutta altezza dal genitore detenuto. Tenuto conto dell'ascolto e della videoripresa del colloquio, e dunque a fronte di elevati profili di sicurezza garantiti, sembra opportuno tener presente che l'ordinamento impone nell'art. 18, come riformato nel 2018, una particolare cura per i colloqui con i "minori di anni quattordici". Sembra in tal senso che la medesima soglia di età, nel prevalente interesse del minore, ben potrebbe essere valutata anche per i colloqui con figli e nipoti dei detenuti in regime differenziato, con ciò ovviando pure alla drammatica condizione, dipesa dal tempo pandemico, di genitori che si siano visti sospendere i colloqui senza vetro all'inizio dell'epidemia e che, *medio tempore*, abbiano oggi figli o nipoti ormai ultradodocenni, con cui non possono più svolgere il colloquio se non con il vetro a tutta altezza.

c) particolarmente necessario, a fronte delle modifiche proposte dalla Commissione in materia di accesso alle nuove tecnologie, nonché dell'esperienza maturata durante la pandemia da COVID-19, sembra il chiarimento in sede di circolare circa la possibilità di far svolgere il colloquio visivo o telefonico mensile anche al detenuto in regime differenziato mediante videochiamata, purchè con l'accorgimento che i familiari, per controllarne opportunamente l'identità ed anche il contesto da cui si effettua la chiamata, siano presenti presso un istituto penitenziario o un posto di polizia prossimi al luogo di residenza. Tale opportunità è stata già più volte riconosciuta dalla S.C. (tra le altre, sent. 19290/2021) e, a fronte del riconoscimento che i sistemi di ascolto e registrazione appaiono efficaci allo scopo, estesa anche oltre le ipotesi di impossibilità legate all'emergenza pandemica, potendo così risolvere anche il problema di garantire periodici minimi spazi di incontro, seppur virtuale, tra persone

detenute, di cui almeno una in regime differenziato, rimuovendo per altro i rischi e gli aggravati anche economici derivanti dalle scorte necessarie ai trasferimenti fisici dei detenuti, oppure del detenuto con familiari anziani ed impossibilitati ad effettuare lunghi viaggi per recarsi nell'istituto penitenziario di ubicazione del parente.

- *Azione 33. Semplificazioni per le visite dei familiari in caso di ricovero ospedaliero*

Occorre prevedere una semplificazione burocratica per le visite dei familiari alle persone detenute e internate che vengano trasferite in ospedale. Attualmente è necessario recarsi in istituto per ritirare l'autorizzazione da presentare in ospedale agli agenti che svolgono il piantonamento. Con circolare si potrebbe introdurre una procedura che faciliti le visite, ad esempio prevedendo la comunicazione diretta agli addetti al piantonamento in ospedale dell'elenco dei familiari e delle persone già autorizzate per i colloqui, senza necessità del passaggio in istituto per il ritiro dell'autorizzazione.

- *Azione 34. Trasferimenti e regime di sorveglianza particolare*

Con riguardo al regime disciplinato nell'art. 14-bis o.p., è emersa l'opportunità di procedere alla revisione della nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (prot. n° 3553-6000 del 02/05/2001 pag. 1 §1), circa il divieto di trasferimento del detenuto da parte del Provveditorato dopo l'apertura del procedimento per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, procedimento che sovente ha una lunga durata.

- *Azione 35. Per il miglioramento dei processi formativi del personale*

In aggiunta alle proposte elaborate quali linee guida per la rimodulazione dei programmi di formazione del personale (sintetizzate nel successivo paragrafo della Relazione), si forniscono le seguenti indicazioni riassumibili nella forma di un'azione unitaria per il miglioramento dei processi formativi.

Si rende necessaria una valorizzazione della specificità dei ruoli dei diversi operatori potenziando, al contempo, i momenti di confronto tra le diverse professionalità. Si manifesta, inoltre, la necessità di specializzazioni e formazioni specifiche: accanto a quelle già esistenti, andrebbero formati agenti dotati di competenza professionale in mediazione; assai rilevante sarebbe altresì l'introduzione di negoziatori, figure professionali in grado di avviare, in caso di situazioni particolarmente critiche, un procedimento operativo attraverso la conoscenza e l'utilizzo di tecniche di negoziazione. Si rileva, inoltre, la necessità di formazioni specializzate obbligatorie per gli operatori che agiscono, anche temporaneamente, in determinati contesti (istituti a custodia attenuata, sezioni A.T.S.M, istituti minorili, settore dell'esecuzione penale esterna etc.).

Con specifico riferimento alla centralità delle competenze acquisite dagli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria nel corso di formazione iniziale, si manifesta la necessità di integrare il periodo di formazione, attualmente di sei mesi, con un successivo periodo di formazione/tirocinio presso le sedi di assegnazione. In proposito occorre prevedere, in ciascun istituto e nelle Scuole di formazione, la presenza di *tutor* altamente qualificati e a loro volta formati – anche grazie ad accordi con le istituzioni universitarie – in grado di accompagnare l’agente nel delicato momento di inserimento nello specifico contesto lavorativo. In riferimento al personale che svolge ruoli direttivi negli istituti penitenziari e negli uffici di esecuzione penale esterna particolare attenzione deve essere dedicata a una formazione anche di tipo manageriale funzionale al buon esercizio delle attività di vertice che richiedono una continua assunzione di decisioni.

In relazione al miglioramento della struttura organizzativa, si manifestano le seguenti necessità: assegnare agli uffici che si occupano di formazione, oltretutto un adeguato organico, personale altamente qualificato e adatto al ruolo; garantire la presenza, in ciascuna Scuola di formazione, di personale che svolga stabilmente la funzione di *tutor*, in grado di affiancare adeguatamente il discente; rivedere il capitolo di bilancio per la formazione in modo da consentire esplicitamente l’impiego di fondi anche per attività di ricerca e di elaborazione scientifica a fini formativi; agire al fine di valorizzare le esperienze formative intraprese e, contemporaneamente, incentivare il personale alla partecipazione ad attività formative (rilevante sarebbe la diffusione del “libretto formativo” su tutto il territorio nazionale); prevedere l’obbligatorietà di sistemi anonimi di valutazione *ex post* in riferimento ai percorsi formativi offerti, al corpo docente e ai tutor (anche a livello locale). Ancora in riferimento all’organizzazione, è necessario valorizzare la formazione decentrata, creando le migliori condizioni operative e organizzative attraverso un’implementazione delle competenze dei referenti locali della formazione, avendo particolare cura ai criteri di selezione e alle esigenze di aggiornamento dei formatori nonché prevedendo, presso ogni PRAP, la definizione stabile e continuativa di uno specifico staff della formazione decentrata.

Ai fini di un miglioramento dei processi formativi occorre inoltre valorizzare la partecipazione di qualificati soggetti esterni all’Amministrazione. Si propone, in questa direzione, di favorire una maggiore partecipazione dei docenti universitari nei processi formativi anche in sede di progettazione degli stessi. Si manifesta, inoltre, la necessità di implementare la partecipazione nei corsi di formazione di altri soggetti qualificati – come del resto già avviene in diversi contesti – tra i quali magistrati, avvocati, garanti, aziende sanitarie ed esponenti del terzo settore.

8. *Proposte di linee guida per la rimodulazione dei programmi di formazione del personale*

Riconosciuta la centralità della formazione iniziale e *in itinere*, la Commissione ha individuato le seguenti linee guida, riportate di seguito con una sintetica descrizione.

- Formazione in materia di gestione degli agiti violenti, mirata all'approfondimento dei meccanismi che si trovano all'origine della violenza, sia verso l'ambiente sia verso sé stessi, con l'obiettivo di incidere su tre livelli: organizzazione, operatori e detenuti.

- Formazione in materia di gestione degli eventi critici e resilienza – organizzativa e individuale – anche in relazione alla risposta di tutto il personale dell'esecuzione penale.

- Formazione in materia di salute mentale anche in riferimento alla gestione delle condotte suicidarie, lesive o autolesive. Si propone una formazione interistituzionale, integrata e congiunta – tra amministrazioni penitenziaria e sanitaria – anche al fine di contrastare la sindrome da burnout e per un significativo miglioramento del benessere organizzativo sostenendo processi di trasformazione operativa.

- Formazione in materia di giustizia restaurativa, che deve volgere lo sguardo all'intero sistema di esecuzione penale – intramuraria ed extramuraria – riguardando le modalità di organizzazione e gestione dell'intervento nelle strutture detentive nonché il lavoro con le comunità territoriali.

- Formazione funzionale a una buona organizzazione attraverso la promozione di una cultura mediativa, al fine di offrire strumenti che possano influire sulla capacità del singolo e dell'intera organizzazione di elaborare soluzioni pratiche a problemi contingenti.

- Formazione in materia di “specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni”, in attuazione di Accordo quadro in materia, per fornire un'adeguata e specifica formazione preventiva agli operatori che, anche temporaneamente, sono assegnati al settore della giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna.

- Formazione rivolta a sostenere i processi riorganizzativi dell'esecuzione penale esterna, valorizzando il lavoro con i servizi e le risorse delle comunità territoriali, anche nella prospettiva di un'effettiva realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla recente riforma della giustizia.

- Formazione in materia di tutela delle identità, che anche in riferimento ai processi di gestione operativa, approfondisca il tema delle diverse identità presenti nel settore dell'esecuzione penale.

Le predette linee guida, dettagliate in specifico *report* messo a disposizione della Ministra, si inseriscono in un più ampio processo di rinnovamento dei percorsi formativi che, come già sostenuto, si rivela essenziale per favorire la maturazione e il consolidamento di una cultura professionale degli operatori idonea a sostenere quella concreta innovazione del sistema dell'esecuzione penale,

indispensabile per renderlo pienamente compatibile con i principi costituzionali e con gli standard internazionali.